

# BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 36  
DEL 20 DICEMBRE 2023  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 51  
DEL 20 DICEMBRE 2023

SO 36

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 14 dicembre 2023, n. 0207/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui agli articoli 60, comma 1, e 83, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)).

pag. **2**

---

### **Deliberazione** della Giunta regionale 15 dicembre 2023, n. 2006

Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, finanziato ai sensi dell'art. 2, commi da 22 a 26, della LR 13/2023. Approvazione.

pag. **51**

---

### **Deliberazione** della Giunta regionale 15 dicembre 2023, n. 2025

PS PAC 2023-2027. CSR 2023-2027. Bandi per l'accesso agli interventi gestione attiva infrastrutture ecologiche (SRA 10 aca10) e sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali. Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno (SRA 28, Azione 6) del CSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al PS PAC 2023- 2027.

pag. **126**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

23\_SO36\_1\_DPR\_207\_1\_TESTO

### **Decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2023, n. 0207/Pres.**

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui agli articoli 60, comma 1, e 83, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppimpresa)).

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l'articolo 6;

**VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppimpresa)), ed in particolare gli articoli 60, comma 1, e 83, comma 3, lettera b);

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

**VISTO** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, articoli 27 e 18, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1315/2023 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE);

**VISTO** il proprio decreto 18 aprile 2017, n. 082/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'articolo 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppimpresa))" e le successive modifiche al predetto regolamento intervenute con i propri decreti 11 luglio 2017, n. 0160/Pres., 27 marzo 2018, n. 080/Pres., 21 dicembre 2018, n. 0241/Pres., 26 giugno 2019, n. 0107/Pres., 30 settembre 2020, n. 0126/Pres., 22

aprile 2021, n. 060/Pres., 25 settembre 2021, n. 0163/Pres. e 15 giugno 2022, n. 074/Pres.;

**RAVVISATA** la necessità di recepire le modifiche di cui al Regolamento (UE) n. 1315/2023 succitato e apportare, anche sulla base dell'esperienza maturata in occasione delle aperture dei bandi annuali, aggiornamenti al regolamento emanato con proprio decreto 82/2017, così rendendolo maggiormente coerente ed efficace a beneficio delle imprese beneficiarie;

**VISTO** il testo del "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui agli articoli 60, comma 1, e 83, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppimpresa))", e ritenuto di emanarlo;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 1960 del 7 dicembre 2023;

#### DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui agli articoli 60, comma 1, e 83, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppimpresa))", nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui agli articoli 60, comma 1, e 83, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppimpresa)).**

#### CAPO I

##### FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Regime di aiuto

Art. 4 Caratteristiche degli investimenti

Art. 5 Cumulo tra contributi

Art. 6 Intensità degli aiuti

Art. 7 Soggetti beneficiari e requisiti

Art. 8 Iniziative finanziabili

Art. 9 Spese non ammissibili

#### CAPO II

##### SPESE AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 10 Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità nelle zone assistite a finalità regionale

Art. 11 Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità in zone diverse da quelle assistite a finalità regionale

Art. 12 Spese ammissibili in regime "de minimis"

Art. 13 Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici

Art. 14 Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica relative agli edifici

Art. 15 Spese ammissibili per investimenti volti alla promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento

Art. 16 Spese ammissibili per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia

#### CAPO III

##### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 17 Procedimento contributivo

Art. 18 Presentazione della domanda di contributo

Art. 19 Istruttoria delle domande

Art. 20 Concessione del contributo

Art. 21 Avvio, proroga e conclusione delle iniziative

Art. 22 Erogazione in via anticipata

Art. 23 Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo

#### CAPO IV

##### RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 24 Presentazione della rendicontazione

Art. 25 Giustificativi di spesa

Art. 26 Certificazione delle spese

## CAPO V

## LIQUIDAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 27 Istruttoria delle rendicontazioni

Art. 28 Liquidazione del contributo

## CAPO VI

## OBBLIGHI E VINCOLI DEI BENEFICIARI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

Art. 29 Obblighi dei beneficiari

Art. 30 Vincoli per le imprese beneficiarie

Art. 31 Operazioni straordinarie e subentro

Art. 32 Annullamento, revoca e rideterminazione

Art. 33 Controlli, verifiche tecniche e amministrative

## CAPO IX

## NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 Modifica degli allegati

Art. 35 Rinvio

Art. 36 Abrogazione

Art. 37 Norma transitoria

Art. 38 Entrata in vigore

## ALLEGATO A ELENCO AGGLOMERATI INDUSTRIALI E AREE DISTRETTUALI

## ALLEGATO B CRITERI DI VALUTAZIONE

## ALLEGATO C SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSI

## ALLEGATO D ZONE ASSISTITE A FINALITÀ REGIONALE

## ALLEGATO E INTENSITÀ DI AIUTO CONCEDIBILE

## ALLEGATO F MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

CAPO I  
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi in conto capitale, prioritariamente rivolti a imprese di media dimensione, a parziale copertura di interventi aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi, o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate, in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nelle seguenti aree:

a) negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo economico locale o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli;

b) nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali, ovvero insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali, localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis della legge regionale 3/2015;

c) nelle aree definite dall'articolo 82 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), comprendenti i complessi produttivi degradati;

d) nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni sul cui territorio insistono agglomerati industriali di competenza dei Consorzi, rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis della legge regionale 3/2015.

3. In attuazione dell'articolo 60, comma 1, della legge regionale 3/2021, il presente regolamento disciplina, altresì, la concessione di incentivi a imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione per l'insediamento nelle aree di cui al comma 2, per l'attrazione di nuovi investimenti.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) agglomerati industriali: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2015, gli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia (allegato A);

b) complesso produttivo degradato: ai sensi dell'articolo 82 della legge regionale 3/2021, gli edifici e le relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione, riconosciuti dalla Giunta regionale;

c) Consorzi di sviluppo economico locale: i Consorzi di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 3/2015;

d) distretti industriali: sistemi produttivi locali, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese; si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna;

e) microimprese, piccole e medie imprese, di seguito PMI: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I, articolo 2, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER);

f) grandi imprese: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I al GBER;

g) impresa giovanile: l'impresa costituita in forma di società in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani; l'impresa costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui, al momento della presentazione della domanda, almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è giovane; l'impresa costituita in forma di società cooperativa in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza dei soci è composta da giovani; l'impresa costituita in forma di impresa individuale il cui titolare, al momento della presentazione della domanda, è un giovane; per giovane si intende la persona fisica che non ha ancora compiuto 40 (quaranta) anni di età;

h) impresa femminile: ai sensi articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2011, n. 312 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2, commi 85 e 86, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 a sostegno di progetti di imprenditoria femminile), l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l'impresa individuale la cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;

i) impresa benefit: ai sensi dell'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), le imprese che, nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

j) servizio competente: il Servizio sviluppo economico locale della Direzione centrale competente in materia di attività produttive dell'Amministrazione regionale, responsabile dell'attuazione e della gestione del presente regolamento;

k) aiuti "de minimis": gli incentivi concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione europea agli aiuti <<de minimis>>;

l) impresa unica: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1407/2013 è l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai punti da 1 a 4, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

m) investimento iniziale: ai sensi dell'articolo 2, punto 49, del GBER:

1. investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:

- a) la creazione di un nuovo stabilimento;
- b) l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- c) la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o
- d) un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;

2. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.

L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale;

n) investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica: ai sensi dell'articolo 2, punto 51 del GBER, consiste in:

1. investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:

- a) la creazione di un nuovo stabilimento;
- b) la diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento; o
2. acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione.

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica;

o) programmi di riconversione produttiva: diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

p) attivi materiali: ai sensi dell'articolo 2, punto 29, del GBER, attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

q) attivi immateriali: ai sensi dell'articolo 2, punto 30, del GBER, attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

r) costi salariali: ai sensi dell'articolo 2, punto 31, del GBER, importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima

delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;

s) posti di lavoro direttamente creati da un progetto di investimento: ai sensi dell'articolo 2, punto 62, del GBER, posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all'investimento;

t) attività uguali o simili: ai sensi dell'articolo 2, punto 50, del GBER, attività della stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 (NACE Rev. 2);

u) addetto: soggetto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale;

v) lavoratore svantaggiato: ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del GBER, chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

1. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
2. avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
3. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
4. aver superato i 50 anni di età;
5. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
6. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
7. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

w) occupazione aggiuntiva: la differenza tra il numero di addetti occupati nello stabilimento oggetto di intervento successivamente al completamento del progetto nei tempi previsti dal decreto di concessione e il numero di addetti occupati alla data di presentazione della domanda; gli addetti sono espressi nei termini di cui alla lettera u);

x) lavoratori disoccupati: ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

y) zone assistite: aree di cui all'articolo 1, comma 2, designate in una carta degli aiuti a finalità regionale che è stata approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed è in vigore al momento della concessione dell'aiuto;

z) impresa in difficoltà: ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del GBER impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* condotta dall'intermediario

finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il "capitale sociale" comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, (diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), del GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

aa) Comitato: il Comitato tecnico di valutazione, organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale deputato ad esprimere pareri in ordine agli interventi di sostegno al comparto produttivo industriale, artigianale, del commercio, del turismo e dei servizi ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

bb) misure di risparmio energetico: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;

cc) energia da fonti di energia rinnovabili o energia rinnovabile: ai sensi dell'articolo 2, punto 109, del GBER, l'energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili quale definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali; l'energia da fonti rinnovabili comprende l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio collegati dietro il contatore (behind-the-meter), installati insieme all'impianto di energia rinnovabile o come componente aggiuntiva, ma non l'energia elettrica prodotta grazie ai sistemi di stoccaggio;

dd) idrogeno rinnovabile: l'idrogeno prodotto da energia rinnovabile conformemente alle metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi per autotrazione di origine non biologica nella direttiva (UE) 2018/2001;

ee) cogenerazione: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

ff) cogenerazione basata su fonti di energia rinnovabile: ai sensi dell'articolo 2, punto 108 bis, del GBER, cogenerazione che utilizza il 100 per cento di energia da fonti rinnovabili per la produzione di calore e di elettricità;

gg) pompa di calore: ai sensi dell'articolo 2, punto 108 ter, del GBER, macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura; nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale;

hh) cogenerazione ad alto rendimento: ai sensi dell'articolo 2, punto 107, del GBER la cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

ii) audit energetico: una procedura sistematica finalizzata ad ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi – benefici e a riferire in merito ai risultati.

jj) macrovoce di spesa: l'aggregato costituito da voci omogenee di spesa, riconducibile ad uno dei seguenti numeri:

- 1) attivi materiali, attivi immateriali e costi per la realizzazione di opere edili, di cui, rispettivamente, all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e d);
- 2) attivi materiali, attivi immateriali e costi per la realizzazione di opere edili, di cui, rispettivamente, all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e d);
- 3) costi salariali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
- 4) costi salariali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);
- 5) costi in de minimis di cui all'articolo 12;
- 6) costi per investimenti in efficienza energetica di cui agli articoli 13 e 14;
- 7) costi per investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, di cui all'articolo 15.

kk) settori e imprese esclusi: quelli elencati all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

ll) imprese energivore: le imprese inserite nell'elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017);

mm) elemento edilizio: ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE, sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio.

*(Regime di aiuto)*

1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 651/2014 (GBER), in particolare degli articoli 14, 17, 38, 38 bis, 41 e 49, e dal regolamento (UE) 1407/2013.

Art. 4

*(Caratteristiche degli investimenti)*

1. Le iniziative relative alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione di cui all'articolo 1, comma 1:

- a) sono localizzate presso una sede o unità locale collocata nelle aree individuate all'articolo 1, comma 2;
- b) possono prevedere anche la realizzazione di lavori edili;
- c) devono essere sostenibili dal punto di vista economico-finanziario ai sensi dell'allegato F al presente regolamento;
- d) devono comportare un costo totale almeno pari a 1.000.000,00 di euro per le grandi imprese e 500.000,00 euro per le PMI;
- e) devono comportare un impatto occupazionale all'assunzione di almeno 3 addetti per le PMI e di 10 addetti per le grandi imprese;
- f) devono aumentare la capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
- g) devono introdurre nuovi prodotti o nuovi servizi, oppure nuovi metodi per produrli distribuirli o usarli;
- h) devono migliorare le performance ambientali dell'impresa quali:
  - 1) l'ottimizzazione dei consumi energetici;
  - 2) la riduzione del fabbisogno di energia primaria;
  - 3) la limitazione delle emissioni inquinanti;
  - 4) l'ottimizzazione del consumo di acqua;
  - 5) la limitazione della produzione di rifiuti;
  - 6) l'ottenimento di elevati livelli di salubrità del luogo di lavoro;
  - 7) gli standard di efficienza energetica conseguiti mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company;
- i) ai fini dell'ammissibilità, devono ottenere un punteggio di almeno 60 punti, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'allegato B.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono prevedere la sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria di impegni di responsabilità sociale e ambientale che tengano conto dell'impatto dell'attività produttiva sul mercato, sul luogo di lavoro, sull'ambiente e sulla società nel suo complesso, scegliendone almeno due tra i seguenti:

- a) assumere a tempo indeterminato una percentuale, non inferiore al 30 per cento, di personale da impiegare nella realizzazione dell'iniziativa quali lavoratori disoccupati, o percettori di trattamenti di integrazione salariale;
- b) avviare, qualora non già avviati, progetti strutturati di Smart Working, adottando modelli di lavoro che introducono flessibilità di luogo, orario e promuovendo la responsabilizzazione sui risultati;
- c) avviare, qualora non già avviati, progetti di mobilità sostenibile volti a ridurre l'impatto ambientale anche prodotto dai dipendenti durante gli spostamenti compresi quelli tra casa e luogo di lavoro quali, esemplificativamente, la scelta di auto elettriche per la flotta aziendale, progetti per l'incentivazione

dell'uso di biciclette e mezzi pubblici, progetti di car pooling che promuovano la condivisione del veicolo tra colleghi;

d) dotarsi di un piano di welfare aziendale per offrire ai propri dipendenti e ai loro familiari i seguenti servizi: buoni acquisto quali esemplificativamente, voucher per la spesa alimentare, buoni carburante; rimborso per i costi di abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico; servizi di conciliazione tempi di vita e di lavoro quali esemplificativamente, accesso facilitato ai servizi per l'infanzia, nidi aziendali o interaziendali, voucher/accesso facilitato a servizi di cura per l'infanzia e gli anziani, dopo scuola, centri estivi, servizi di istruzione quali esemplificativamente formazione professionale e personale del dipendente; assistenza sanitaria comportante esemplificativamente il rimborso spese sanitarie affrontate dal lavoratore, convenzioni con strutture e specialisti privati; previdenza complementare comportante esemplificativamente l'integrazione totale o parziale dei contributi versati al fondo pensione; ricreazione quali esemplificativamente servizi legati allo sport, alla cura della persona, ai viaggi e alla cultura.

3. Le iniziative relative all'attrazione di nuovi investimenti di cui all'articolo 1, comma 3, devono possedere, oltre a quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i) e prevedere la sottoscrizione degli impegni di cui al comma 2, i seguenti requisiti:

a) impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno: dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) investimento minimo di 5 milioni di euro in un nuovo stabilimento o nell'adeguamento o recupero di uno stabilimento esistente;

c) vincolo di destinazione settennale.

#### Art. 5 (Cumulo tra contributi)

1. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del GBER, gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER.

2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del GBER, gli incentivi di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti <<de minimis>> relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'allegato E al presente regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti <<de minimis>> non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

4. In ogni caso, il cumulo di cui ai commi precedenti non deve comportare il superamento dell'intensità massima di aiuto di cui agli articoli 14, 17, 38, 38 bis, 41 e 49 del GBER e del limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

5. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con i contributi concessi per le medesime iniziative, a valere su bandi emanati ai sensi dell'articolo 84, comma 3, della legge regionale n. 3/2021 per la realizzazione di interventi di riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile.

Art. 6  
*(Intensità degli aiuti)*

1. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è riportata nell'allegato E.

Art. 7  
*(Soggetti beneficiari e requisiti)*

1. Sono beneficiarie degli incentivi per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico oppure ampliamenti o programmi di riconversione di cui all'articolo 1:

- a) le PMI che operano nei settori della produzione e dei servizi, localizzate o che localizzano l'attività nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2;
- b) le grandi imprese che operano nei settori della produzione e dei servizi, localizzate o che localizzano l'attività nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, limitatamente alle spese ammissibili di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16;
- c) le grandi imprese e le PMI che operano nei settori della produzione e dei servizi localizzate o che localizzano l'attività nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, ricadenti nelle zone assistite di cui all'allegato D al presente regolamento, a condizione che apportino un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

2. Sono beneficiarie degli incentivi per l'attrazione investimenti di cui all'articolo 1, comma 3, le imprese manifatturiere e del terziario avanzate esterne alla regione, negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, che alla data di presentazione della domanda di incentivo hanno sede legale e operativa al di fuori del territorio della regione Friuli Venezia Giulia:

- a) le PMI che localizzano l'attività nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2;
- b) le grandi imprese che localizzano l'attività nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, limitatamente alle spese ammissibili di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16;
- c) le grandi imprese e le PMI che localizzano l'attività nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, ricadenti nelle zone assistite di cui all'allegato D al presente regolamento, a condizione che apportino un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

3. I soggetti beneficiari devono:

- a) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- b) avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo Registro delle imprese in caso di imprese non residenti nel territorio regionale;

- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- d) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, e di ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- e) per coloro che operano sia nei settori esclusi sia in quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e del GBER, garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento.

4. Sono escluse dagli incentivi:

- a) le imprese in difficoltà;
- b) le imprese escluse dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dal GBER, elencate nell'allegato C;
- c) le imprese che rientrano nei casi di esclusione previsti dai regolamenti dei Consorzi o dai piani regolatori dei Comuni nei territori di propria competenza;
- d) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- e) le imprese che si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

#### Art. 8

##### *(Iniziativa finanziabili)*

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti per la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento e la riconversione produttiva di imprese già esistenti.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1:
  - a) è ammissibile l'acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione a condizione che tale stabilimento sia oggetto di investimenti di cui al comma 1;
  - b) vanno presi in considerazione i costi relativi all'acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato, nel rispetto del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Sono, altresì, ammissibili a incentivazione, i progetti di tutela ambientale destinati all'attività produttiva esclusivamente per autoconsumo, e riguardanti:
  - a) investimenti a favore di misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici, come disciplinati dall'articolo 13;
  - b) investimenti a favore di misure di efficienza energetica relative agli edifici, come disciplinati dall'articolo 14;

c) investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, a eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile, come disciplinati dall'articolo 15;

d) investimenti in studi e servizi di consulenza, compresi gli audit energetici, in materia di tutela ambientale ed energia, come disciplinati dall'articolo 16.

4. Ai progetti di investimento di cui al comma 3, lettere a), b) e c) è allegato uno studio ambientale, compreso l'audit energetico, finalizzato alla conoscenza del profilo di consumo energetico dell'impresa, all'individuazione e quantificazione delle opportunità di risparmio energetico derivanti dall'investimento proposto, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 49 del GBER.

5. Lo studio ambientale di cui al comma 4 deve essere asseverato da un tecnico abilitato, indipendente ed esterno all'impresa, e deve contenere, per le imprese già in attività, lo studio dei consumi energetici delle annualità precedenti nonché l'analisi di dettaglio degli interventi correttivi da attuare con l'investimento proposto.

#### Art. 9

##### *(Spese non ammissibili)*

1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di incentivo.
2. Non sono in ogni caso ammesse le spese relative a:
  - a) strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, come ad esempio l'acquisto di arredi;
  - b) operazioni di lease-back;
  - c) scorte;
  - d) beni o materiali usati;
  - e) consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze legali continuative o periodiche legate a costi di esercizio ordinari dell'impresa;
  - f) canoni di manutenzione e assistenza;
  - g) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
  - h) spese accessorie quali valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
  - i) l'imposta sul valore aggiunto;
  - j) per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente;
  - k) certificazione di qualità, omologazione ed attestazioni di conformità, registrazione dei brevetti.
  - l) costi salariali dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

#### CAPO II

##### SPESE AMMISSIBILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

#### Art. 10

##### *(Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità nelle zone assistite a finalità regionale)*

1. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, ricadenti nelle zone assistite di cui all'allegato D, gli aiuti possono essere concessi alle PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale e alle grandi imprese solo per un investimento iniziale destinato alla creazione di una nuova attività economica nella zona interessata e sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 14 del GBER, e fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 13 del GBER, le spese strettamente legate alla realizzazione del programma di investimento, sostenute dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c), dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e relative ai seguenti costi:

- a) costi per gli investimenti in attivi materiali, consistenti nell'acquisto e/o locazione di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
- b) costi per gli investimenti in attivi immateriali, che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- c) costi salariali stimati, relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento iniziale, ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 8, calcolati su due anni;
- d) costi per la realizzazione di opere edili.

2. Sono ammissibili i costi di cui alle lettere a), b) e d), o di cui alla lettera c), del comma 1, o una combinazione dei costi di cui alle lettere da a) a d), del comma 1, purché l'importo cumulato non sia maggiore dell'importo più elevato tra la somma degli attivi materiali, immateriali e opere edili da un lato e i costi salariali dall'altro.

3. I costi per la locazione degli attivi materiali, di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI, decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa;
- b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e deve prevedere l'obbligo per il beneficiario di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto.

4. I costi per gli attivi immateriali, di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento oggetto del contributo;
- b) sono ammortizzabili;
- c) figurano all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni per le grandi imprese o tre anni per le PMI;
- d) per le grandi imprese, le spese relative agli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento del costo totale dell'investimento iniziale. Per le PMI è ammissibile il 100 per cento dei costi degli attivi immateriali.

5. Se è stato già concesso un aiuto per l'acquisizione degli attivi oggetto di domanda di contributo a valere sul presente regolamento, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili.

6. Per le grandi imprese relativamente alle iniziative concernenti un cambiamento fondamentale del processo produttivo, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi alle grandi imprese o alle PMI a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

7. I costi salariali sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) l'iniziativa porta a un incremento netto del numero degli addetti impiegati nello stabilimento dato dalla differenza tra il numero di addetti occupati nello stabilimento oggetto di intervento successivamente al

completamento del progetto nei tempi previsti dal decreto di concessione e il numero di addetti occupati alla data di presentazione della domanda;

b) ciascun posto di lavoro deve essere creato entro tre anni dal completamento dell'investimento;

c) i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le PMI dalla data di assunzione.

8. Gli investimenti relativi alla stessa attività o a un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi all'investimento concesso ai sensi del presente regolamento e nella stessa provincia di quest'ultimo sono considerati parte di un unico progetto di investimento. L'intensità di aiuto applicabile a ciascun investimento iniziale parte dell'unico progetto di investimento è definita ai sensi della carta degli aiuti regionali in vigore al momento della concessione dell'aiuto. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

#### Art. 11

*(Spese ammissibili e condizioni di ammissibilità in zone diverse da quelle assistite a finalità regionale)*

1. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, ricadenti nelle zone non assistite, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 17 del GBER, le spese strettamente legate alla realizzazione del programma di investimento, sostenute dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, e relative ai seguenti costi:

a) costi per gli investimenti in attivi materiali, consistenti nell'acquisto e/o locazione di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;

b) costi per gli investimenti in attivi immateriali, che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;

c) costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento di cui all'articolo 8, calcolati su un periodo di due anni;

d) costi per la realizzazione di opere edili.

2. Sono ammissibili i costi di cui al comma 1, lettere a), b) e d), o di cui al comma 1, lettera c), o una combinazione di una parte dei costi di cui al comma 1, lettere da a) a d), purché l'importo cumulato non sia maggiore dell'importo più elevato tra la somma degli attivi materiali, immateriali e opere edili da un lato e i costi salariali dall'altro.

3. Gli investimenti di cui al presente articolo, per essere considerati costi ammissibili ai sensi del GBER, devono consistere, alternativamente:

a) in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati precedentemente in tale stabilimento o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;

b) nell'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale; l'operazione avviene a condizioni di mercato; in linea di principio, vanno presi in

considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevano una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento ai sensi del presente comma.

4. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

5. I costi per la locazione degli attivi materiali, di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI decorrenti dalla data di completamento dell'investimento;

b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del GBER, i costi per gli attivi immateriali di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento oggetto del contributo;

b) sono ammortizzabili;

c) figurano all'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria e restano associati al progetto per cui è concesso il contributo per almeno tre anni.

7. I costi salariali, di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a) l'investimento determina un incremento netto del numero dei dipendenti impiegati nello stabilimento dato dalla differenza tra il numero di addetti occupati nello stabilimento oggetto di intervento successivamente al completamento del progetto nei tempi previsti dal decreto di concessione e il numero di addetti occupati alla data di presentazione della domanda;

b) i posti di lavoro sono creati entro tre anni dalla conclusione dell'investimento;

c) i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data di assunzione.

#### Art. 12

##### *(Spese ammissibili in regime <<de minimis>>)*

1. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere concessi contributi in regime <<de minimis>> per le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 8, e relative ai seguenti costi:

a) costi per servizi di consulenza esterna, finalizzate all'avvio dei nuovi insediamenti, ovvero all'ampliamento o alla riconversione nonché i progetti di tutela ambientale, comprese le spese inerenti all'eventuale redazione del business plan; tali costi non devono essere continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;

b) spese di pubblicità e attività promozionali, anche attraverso siti di e-commerce, legate all'iniziativa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;

- c) spese connesse all'attività di certificazione della spesa, ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4 della legge regionale 7/2000, nel limite di spesa massima di euro 2.000,00;
- d) affitto di immobili, sostenute dalle grandi imprese nelle zone non assistite.

#### Art. 13

*(Spese ammissibili per investimenti in efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici)*

1. Per le iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), sono ammissibili a contributo, ai sensi dell'articolo 38 del GBER, le spese che consentono alle imprese di migliorare l'efficienza energetica di infrastrutture diverse dagli edifici.
2. A norma del presente articolo non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione Europea che sono già state adottate e sono in vigore.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica e sono determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale caratterizzato dall'assenza dell'aiuto, come segue:
  - a) se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare un investimento meno efficiente sotto il profilo energetico che corrisponde alla normale prassi commerciale per il settore o per l'attività in questione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e i costi dell'investimento meno efficiente sotto il profilo energetico;
  - b) se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare lo stesso investimento in un momento successivo, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'incentivo e il valore attuale netto dei costi dell'investimento effettuato in un momento successivo, attualizzati al momento in cui l'investimento oggetto del contributo verrebbe realizzato;
  - c) se lo scenario controfattuale consiste nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'incentivo e il valore attuale netto dell'investimento per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti, attualizzato al momento in cui l'investimento oggetto del contributo verrebbe realizzato;
  - d) nel caso di attrezzature oggetto di contratti di leasing, i costi ammissibili consistono nella differenza tra il valore attuale netto del leasing delle attrezzature per le quali è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto del leasing di attrezzature meno efficienti sotto il profilo energetico che sarebbero state oggetto di un contratto di leasing in assenza dell'aiuto; i costi di leasing non comprendono i costi relativi al funzionamento dell'attrezzatura o dell'impianto (costi del carburante, assicurazione, manutenzione, altri materiali di consumo), indipendentemente dal fatto che facciano parte del contratto di leasing.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conforme alle norme dell'Unione Europea già in vigore; lo scenario controfattuale è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi generati dal sistema ETS dell'UE.
5. Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile volto esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non esiste un investimento controfattuale meno efficiente sotto il profilo energetico, i costi ammissibili corrispondono ai costi totali dell'investimento.

6. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

7. Sono ammissibili a contributo le spese, ad esclusivo asservimento dell'intervento di cui al presente articolo, relative:

- a) alla fornitura dei materiali e dei componenti;
- b) all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;
- c) alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo;
- d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo.

8. Il presente articolo non si applica:

- a) agli aiuti alla cogenerazione;
- b) agli aiuti al teleriscaldamento e/o teleraffreddamento;
- c) agli aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

9. Le condizioni di ammissibilità di cui al comma 2 devono essere attestate con perizia asseverata, dallo studio ambientale di cui all'articolo 8, comma 4. Lo studio deve altresì attestare che i costi sono direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

10. In deroga al comma 3, lettere da a) a d), i costi ammissibili possono essere determinati senza lo scenario controfattuale. In tal caso, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica e le intensità di aiuto sono ridotte del 50 per cento.

#### Art. 14

*(Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica relative agli edifici)*

1. Per le iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), sono ammissibili a contributo, ai sensi dell'articolo 38 bis del GBER, le spese per migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

2. Sono ammissibili le iniziative che rendono possibile un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno:

- a) il 20 % rispetto alla situazione precedente all'investimento in caso di ristrutturazione di edifici esistenti;
- b) il 10 % rispetto alla situazione precedente all'investimento nel caso di misure di ristrutturazione riguardanti l'installazione o la sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE, se tali misure di ristrutturazione mirate non rappresentano più del 30 % della parte del bilancio del regime destinata alle misure di efficienza energetica;
- c) il 10 % rispetto alla soglia fissata per i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di trasposizione della direttiva 2010/31/UE nel caso di edifici nuovi.

La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto sono stabiliti facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica, quale definito all'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2010/31/UE.

3. Gli incentivi per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio possono essere combinati anche con uno o più dei seguenti interventi quali:

- a) l'installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili;
- b) l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco; l'apparecchiatura per lo stoccaggio deve assorbire almeno il 75 per cento dell'energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua;
- c) il collegamento a sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico e alle relative apparecchiature;
- d) la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica a uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture;
- e) l'installazione di apparecchiature per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza, compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria dell'infrastruttura a banda larga sulla proprietà cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;
- f) gli investimenti in tetti e attrezzature verdi per la ritenzione e l'uso dell'acqua piovana.

4. Nel caso di eventuali combinazioni degli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a f), i costi ammissibili sono costituiti dall'intero costo degli investimenti nelle varie attrezzature e apparecchiature; i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.

5. A norma del presente articolo non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione Europea che sono già state adottate e sono in vigore.

6. Sono ammissibili a contributo le spese, a esclusivo asservimento dell'intervento finalizzato al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica dell'edificio di cui al presente articolo, relative:

- a) alla fornitura dei materiali e dei componenti;
- b) all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;
- c) alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo;
- d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo.

7. Possono essere concessi aiuti anche per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento all'interno dell'edificio.

8. Il presente articolo non si applica:

- a) agli aiuti alla cogenerazione;
- b) agli aiuti al teleriscaldamento e/o teleraffreddamento;
- c) agli aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

9. Le condizioni di ammissibilità di cui presente articolo devono essere attestate con perizia asseverata, dallo studio ambientale di cui all'articolo 8, comma 4; lo studio deve, altresì, attestare che i costi sono direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

## Art. 15

*(Spese ammissibili per investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento)*

1. Le iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), riferite esclusivamente ad autoconsumo, sono concesse esclusivamente a nuovi impianti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 41 del GBER, per interventi volti alla realizzazione di:

a) investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, a eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile;

b) investimenti per progetti di stoccaggio di energia elettrica solo nella misura in cui sono concessi a progetti combinati di energia rinnovabile e di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter), se entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o se lo stoccaggio è collegato a un impianto esistente di produzione di energia da fonti rinnovabili; la componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75 per cento della sua energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua; tutte le componenti dell'investimento (produzione e stoccaggio) sono considerate come costituenti un unico progetto integrato;

c) investimenti per progetti di stoccaggio termico collegato direttamente a un impianto di produzione di energia rinnovabile; la componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75 per cento della sua energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua;

d) investimenti per la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione e sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva; la componente di stoccaggio deve ottenere annualmente almeno il 75 per cento del suo contenuto di combustibile da impianti di produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa collegati direttamente. Tutte le componenti dell'investimento (produzione e stoccaggio) sono considerate come costituenti un unico progetto integrato.

e) investimenti per la produzione di idrogeno solo nel caso di impianti che producono esclusivamente idrogeno rinnovabile. Per i progetti di idrogeno rinnovabile costituiti da un elettrolizzatore e da una o più unità di produzione che utilizzano fonti rinnovabili situate dietro un unico punto di connessione alla rete, la capacità dell'elettrolizzatore non deve superare la capacità combinata delle unità di produzione che utilizzano fonti rinnovabili. Gli aiuti agli investimenti possono coprire le infrastrutture dedicate per la trasmissione o la distribuzione di idrogeno rinnovabile, nonché impianti di stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile;

f) investimenti a favore di unità di cogenerazione ad alto rendimento solo nella misura in cui tali unità forniscano un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE o a qualsiasi normativa successiva che la sostituisca integralmente o parzialmente;

g) investimenti per progetti di stoccaggio di energia elettrica e di stoccaggio termico direttamente connessi alla cogenerazione a alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabile; la componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75 per cento della sua energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua;

h) investimenti per la cogenerazione ad alto rendimento solo se non riguardano impianti di cogenerazione alimentati a combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale se è garantita la conformità agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 ai sensi della sezione 4.30 dell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a

quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun obiettivo ambientale.

2. Sono ammissibili a contributo le spese, ad esclusivo asservimento dell'intervento di cui al presente articolo, relative:

- a) alla fornitura dei materiali e dei componenti;
- b) all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;
- c) alla realizzazione di opere edili e ogni altra opera necessaria, a esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo;
- d) alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al presente articolo.

3. I costi ammissibili sono i costi complessivi dell'investimento.

4. I costi di cui al comma 2 devono essere attestati con perizia asseverata dallo studio ambientale di cui all'articolo 8, comma 4.

#### Art.16

*(Spese ammissibili per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia)*

1. Sono ammissibili a incentivazione, ai sensi dell'articolo 49 del GBER, le spese per gli studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia, compresi gli audit energetici, delle imprese di cui all'articolo 7, eseguiti da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

2. Gli aiuti sono concessi a condizione che i risultati degli studi o dei servizi di consulenza siano correlati ad un investimento ammissibile di cui al presente regolamento.

3. Non sono concessi aiuti per gli audit energetici effettuati per conformarsi alla direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso in cui l'audit energetico è effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva.

4. I criteri minimi per gli audit energetici sono quelli indicati all'allegato 2 al decreto legislativo 102/2014.

### CAPO III

#### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 17

*(Procedimento contributivo)*

1. Gli incentivi sono concessi con procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, sulla base di bandi emanati con decreto del Direttore di servizio competente, ai sensi dell'articolo 18, comma 1.

2. Il bando per l'accesso agli incentivi aventi a oggetto la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o nuovi insediamenti di iniziative avanzate in ambito tecnologico, oppure ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate è emanato con cadenza annuale a valere su una riserva di fondi disposta annualmente, nei documenti di programmazione, dalla Giunta regionale nell'ambito della dotazione della linea contributiva di riferimento.

3. I bandi per l'accesso alle iniziative per l'attrazione di investimenti, in attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 3/2021, sono emanati con cadenza quadrimestrale, a valere su una riserva di fondi disposta annualmente, nei documenti di programmazione, dalla Giunta regionale nell'ambito della dotazione della linea contributiva di riferimento e richiamano gli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione come individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.

#### Art. 18

##### *(Presentazione della domanda di contributo)*

1. Con decreto del Direttore di servizio competente è emanato il bando contenente, in particolare, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione.

2. Entro i termini stabiliti nel bando i soggetti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, presentano domanda redatta, a pena di inammissibilità, su modulo approvato con decreto del Direttore di servizio competente, sottoscritta con firma digitale e inoltrata esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

3. La domanda si considera validamente presentata se:

- a) è inviata mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
- b) è inviata mediante la casella di PEC di un soggetto esterno all'impresa delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale;
- c) è sottoscritta: con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, o con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata della documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;
- d) è sottoscritta con firma digitale di un soggetto esterno all'impresa delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale e corredata della documentazione richiesta, o con firma autografa di un soggetto esterno all'impresa delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta unitamente ad un documento d'identità in corso di validità.

4. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "daticert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.

5. La domanda contiene i seguenti elementi essenziali:

- a) denominazione e dimensioni dell'impresa;

- b) descrizioni del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell'aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- f) almeno due degli impegni di cui all'articolo 4, comma 2.

6. Alla domanda sono allegati:

- a) una relazione contenente la descrizione delle caratteristiche dell'impresa e dell'intervento da attuare, degli obiettivi che si intendono conseguire con il progetto di investimento, la tempistica di realizzazione dell'intervento e le caratteristiche degli investimenti;
- b) la documentazione tecnica relativa al progetto di investimento;
- c) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione redatte nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni amministrative in materia di documentazione amministrativa) attestanti:
  - 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7;
  - 2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
  - 3) il rispetto dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa europea in materia di definizione di PMI;
  - 4) il rispetto della normativa sul cumulo di aiuti di cui all'articolo 5;
  - 5) la dichiarazione attestante l'avvenuta presa visione della nota informativa;
  - 6) la dichiarazione che attesti di non aver ancora avviato l'attività;
- d) nel caso gli interventi riguardino immobili non di proprietà dell'impresa richiedente, copia del contratto che ne attesti la disponibilità per una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione nonché l'assenso scritto del proprietario all'effettuazione degli interventi previsti, conformemente alla domanda di incentivo, e l'impegno al mantenimento della disponibilità dell'immobile per durata almeno pari al vincolo di destinazione;
- e) nel caso di interventi in materia di tutela ambientale di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a), b) e c), lo studio ambientale previsto dall'articolo 8, comma 4;
- f) asseverazione di un tecnico abilitato in merito ai seguenti aspetti di natura tecnica:
  - 1) compatibilità dell'intervento con il piano regolatore del Comune e con le norme di settore comunali;
  - 2) compatibilità dell'intervento alle norme di settore di competenza dell'ARPA;
  - 3) compatibilità dell'intervento alle norme di settore di competenza dell'ASL;
  - 4) compatibilità dell'intervento alle norme di settore di competenza dei Vigili del Fuoco;
  - 5) compatibilità dell'intervento a specifiche norme di settore di competenza di soggetti non contemplati nelle precedenti lettere;
- g) la documentazione giustificativa dei costi del progetto;
- h) l'eventuale ulteriore documentazione prevista nel modulo di domanda.

7. Le imprese possono presentare una sola domanda di incentivo per ciascun bando adottato ai sensi del presente articolo.

8. Non è ammissibile la presentazione di una nuova domanda qualora non sia stata presentata la rendicontazione della spesa della precedente iniziativa incentivata ai sensi del presente regolamento; in

ogni caso una medesima impresa non può presentare più di tre domande a valere sulla linea contributiva di cui al presente regolamento.

9. Sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nell'area tematica dedicata alle imprese, sezione Rilancimpresa FVG, sono pubblicati:

- a) lo schema di domanda con i relativi allegati;
- b) il decreto del Direttore di servizio competente di approvazione del bando per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento;
- c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000.

#### Art. 19

##### *(Istruttoria delle domande)*

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 60 punti, come indicato all'articolo 4, comma 1, lettera i), e fino a esaurimento delle risorse disponibili; ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

2. Il responsabile dell'istruttoria, dopo aver accertato il raggiungimento del punteggio di ammissibilità delle domande di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

3. Qualora la domanda di incentivo sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Ove l'integrazione resa non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di contributo, il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti.

5. In caso di esito positivo dell'istruttoria, i documenti tecnici relativi alle domande di contributo sono trasmessi ai Consorzi competenti, al fine delle verifiche in merito agli aspetti di natura tecnica relativi alla compatibilità dell'investimento con gli strumenti di pianificazione o di regolazione territoriale vigenti.

6. La Regione per le verifiche relative agli aspetti di natura tecnica di cui al comma 5, nel caso in cui l'insediamento sia localizzato al di fuori degli agglomerati industriali o delle aree dei distretti industriali si avvale dei Consorzi medesimi ai sensi e con le modalità dell'articolo 64, comma 6 della legge regionale n. 3/2015.

7. I Consorzi cui è stata trasmessa la documentazione, a conclusione della verifica di competenza, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive un parere obbligatorio e vincolante sulla fattibilità degli interventi, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione tecnica di cui al comma 5.

8. In caso di parere favorevole del Consorzio competente ai sensi del comma 5, il progetto è sottoposto alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), per la valutazione della congruità delle spese, la corretta valutazione degli investimenti in materia di tutela ambientale o altri elementi risultanti dal progetto; il Comitato si esprime con parere entro 30 giorni.

9. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di rinuncia e di insufficiente disponibilità finanziaria.

10. Lo stesso Servizio procede all'archiviazione della domanda e ne dà tempestiva comunicazione all'impresa nei seguenti casi:

- a) la domanda è presentata successivamente alla scadenza del termine individuato con il bando di cui all'articolo 18, comma 1;
- b) la domanda è inoltrata con modalità diverse dall'inoltro per posta elettronica certificata;
- c) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quelle indicate nell'articolo 18, comma 3, lettere a) e b);
- d) la domanda è inviata a indirizzo di PEC diverso da quello indicato nel bando di cui all'articolo 18, comma 2;
- e) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previste nella relativa modulistica, approvata ai sensi dell'articolo 18, comma 2;
- f) la domanda non raggiunge il punteggio minimo di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i);
- g) in caso di parere non favorevole da parte dei soggetti di cui ai commi 7 e 8;
- h) nell'ipotesi prevista dall'articolo 20, comma 3;
- i) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
- j) la domanda è sottoscritta da soggetti diversi e con modalità diverse rispetto a quanto indicato all'articolo 18, comma 3, lettere c) e d);
- k) nelle ipotesi previste dall'articolo 18, comma 8.

#### Art. 20

##### *(Concessione del contributo)*

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore di servizio competente entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; con il decreto di concessione sono stabiliti i termini per l'avvio dell'iniziativa, in data successiva a quella di presentazione della domanda, e per la conclusione dell'iniziativa.

2. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse, il Servizio competente procede a finanziare le istanze pervenute entro il termine finale del bando di cui all'articolo 18, comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Qualora il progetto ammissibile non possa essere finanziato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della domanda a causa di insufficienti risorse finanziarie, è archiviato e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

#### Art. 21

##### *(Avvio, proroga e conclusione delle iniziative)*

1. L'iniziativa può avere una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi.

2. Per avvio dei lavori si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

3. Per conclusione dei lavori si intende la data dell'ultimo impegno giuridicamente vincolante.

4. L'impresa beneficiaria può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa al Servizio competente e per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine per la conclusione dell'iniziativa.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine originariamente previsto per la conclusione dell'iniziativa, previa valutazione tecnica del Comitato sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

#### Art. 22

##### *(Erogazione in via anticipata)*

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro sessanta giorni dalla data della ricezione della relativa richiesta redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nell'area tematica dedicata alle imprese, sezione Rilancimpresa FVG, corredata della documentazione di cui al comma 2.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione:

a) di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it);

b) di una dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

3. La richiesta di erogazione in via anticipata, corredata dalla fidejussione o dalla polizza assicurativa, può essere presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

#### Art. 23

##### *(Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo)*

1. Il beneficiario esegue l'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo come riportati nel decreto di concessione.

2. Nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto ai contenuti stabiliti nel decreto di concessione, il beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Servizio competente.

3. Il Servizio competente, attesi i contenuti delle variazioni proposte, le sottopone al Consorzio competente affinché renda il parere di cui all'articolo 19, comma 7, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta, e alla valutazione del Comitato ai sensi dell'articolo 19, comma 8;

successivamente ai pareri favorevoli del Consorzio e del Comitato sono apportate le necessarie modifiche al decreto di concessione.

4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il Servizio competente, qualora accerti in sede di rendicontazione la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del contributo, revoca o ridetermina il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato.

5. Le variazioni consistenti nella compensazione della spesa sono ammissibili esclusivamente qualora operate all'interno della medesima macrovoce di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, lettera jj).

6. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento dell'incentivo concesso.

#### CAPO IV RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

##### Art. 24 (Presentazione della rendicontazione)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano al Servizio competente la documentazione di cui all'articolo 26, entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 23; nei casi di cui agli articoli 10, comma 7, lettera b), e 11, comma 7, lettera b), l'iniziativa si intende conclusa entro i termini rispettivamente previsti agli articoli 10, comma 7, lettera c), e 11, comma 7, lettera c).

2. La rendicontazione è redatta utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto del Direttore di servizio competente pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nell'area tematica dedicata alle imprese, sezione Rilancimpresa FVG.

3. Per la rendicontazione i beneficiari presentano al Servizio competente la seguente documentazione:

- a) relazione dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti del progetto sia nelle spese sostenute;
- b) relazione degli effetti occupazionali ottenuti, anche in rapporto agli obiettivi iniziali prefissati come descritti nei documenti afferenti all'istanza;
- c) dichiarazioni attestanti la realizzazione dell'investimento con le caratteristiche di cui all'articolo 4;
- d) il mantenimento dei requisiti di ammissione e delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7;
- e) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 5;
- f) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;
- g) dichiarazione concernente la certificazione della totalità delle spese rendicontate, ai sensi dell'articolo 25;
- h) ulteriore documentazione prevista dalla modulistica di presentazione della rendicontazione di cui al comma 2.

##### Art. 25 (Giustificativi di spesa)

1. Entro il termine di presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 24, comma 1, i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

2. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di presentazione della

rendicontazione e riferite alla sede o unità locale oggetto del programma di investimento, pena la non ammissibilità a contributo.

3. Nel caso in cui i documenti di spesa ricomprendano forniture non attinenti all'investimento di cui al presente regolamento, sono debitamente evidenziati i costi strettamente pertinenti addebitabili allo stesso.

4. I pagamenti delle spese devono essere effettuati, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale e carta di credito collegata ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.

5. I pagamenti dei corrispettivi riferiti a compravendite immobiliari possono essere effettuati con assegni circolari a condizione che nell'atto pubblico di trasferimento risulti tale modalità di pagamento.

6. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 4 deve indicare gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento. Il Servizio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio.

7. Non è ammesso il pagamento dei titoli di spesa effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

8. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

- a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;
- b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

#### Art. 26

##### *(Certificazione delle spese)*

1. I beneficiari per rendicontare la spesa sostenuta si avvalgono dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale n. 7/2000.

2. Per la certificazione della spesa i beneficiari presentano al certificatore la seguente documentazione:

- a) documentazione di spesa in originale o in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo, con allegata una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- b) la documentazione attestante il pagamento dei singoli titoli di spesa;
- c) per i beni immobili, le strumentazioni ed attrezzature, copia del registro beni ammortizzabili finanziati, copia dei documenti di trasporto, qualora esistenti;
- d) fascicolo del progetto contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di contributo.

3. La certificazione di cui al comma 1 sostituisce la presentazione al Servizio competente della documentazione di spesa di cui all'articolo 25.

4. L'attività di certificazione è ammissibile ove sia rispettata la condizione di indipendenza del certificatore. Al fine di attestare la condizione di indipendenza il certificatore dichiara di non aver partecipato in alcun modo al progetto e di non aver alcun rapporto che possa comprometterne l'indipendenza nello svolgimento delle attività di verifica e certificazione delle spese, condizioni che in particolare si verificano:

- a) nei confronti di chi presta attività nella preparazione e realizzazione del progetto o nella predisposizione della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;
  - b) nei confronti di chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore dell'impresa beneficiaria o in qualsiasi modo si è ingerito nell'attività della stessa durante i due anni anteriori al conferimento dell'incarico;
  - c) nei confronti del professionista affiliato o del collaboratore stabile dello studio professionale incaricato della preparazione della domanda di contributo o della rendicontazione oggetto di verifica e certificazione;
  - d) essere amministratori, rappresentanti o componenti dell'impresa beneficiaria.
5. Il certificatore, a conclusione del suo incarico è tenuto a certificare l'importo delle spese risultate ammissibili in quanto documentate, effettivamente sostenute, pertinenti all'iniziativa, correttamente determinate, conformi alle normative citate e all'iniziativa approvata, nonché l'importo delle spese ritenute non ammissibili con la relativa puntuale motivazione.
6. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa in originale e di effettuare gli opportuni controlli.

#### CAPO V LIQUIDAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

##### Art. 27 *(Istruttoria delle rendicontazioni)*

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. Il Servizio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto per un massimo di ulteriori trenta giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione il Servizio competente procede sulla base della documentazione agli atti.
4. La rendicontazione è sottoposta al parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.
5. In sede di liquidazione, il Servizio competente, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo concesso nei casi previsti dall'articolo 28.

##### Art. 28 *(Liquidazione del contributo)*

1. Il decreto di liquidazione a saldo del contributo è emanato dal Servizio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 2.
2. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

3. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 23 e al mancato rispetto dei vincoli di cui all'articolo 30.

4. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, si procede alla sospensione della liquidazione e all'assegnazione di un termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario deve provvedere alla regolarizzazione ed alla restituzione. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca dell'incentivo concesso ai sensi dell'articolo 20.

#### CAPO VI

#### OBBLIGHI E VINCOLI DEI BENEFICIARI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

##### Art. 29

##### *(Obblighi dei beneficiari)*

1. I beneficiari sono tenuti a:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) mantenere i requisiti soggettivi e le condizioni di ammissibilità previsti per tutta la durata del progetto e fino alla scadenza dei vincoli;
- c) mantenere l'iscrizione nel registro delle imprese;
- d) mantenere la sede o l'unità operativa oggetto dell'investimento attiva nel territorio regionale, come attestato da visura camerale;
- e) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23;
- f) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dal Servizio competente;
- g) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 30;
- h) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- i) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 23;
- j) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- k) rispettare le regole sul cumulo dei contributi previste all'articolo 5;
- l) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento o dalla concessione;
- m) rispettare gli impegni sottoscritti in sede di istanza di cui all'articolo 18, comma 5, lettera f);
- n) conservare presso i propri uffici, fino alla conclusione del termine relativo al vincolo per le imprese beneficiarie di cui all'articolo 30, il fascicolo completo contenente tutta la documentazione relativa all'iter istruttorio della domanda di incentivo e della rendicontazione, nonché i titoli originari di spesa, ai fini dei controlli di cui all'articolo 33;
- o) osservare le disposizioni in tema di contrasto alla delocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015.

##### Art. 30

##### *(Vincoli per le imprese beneficiarie)*

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale, la destinazione dei beni mobili e immobili oggetto degli incentivi nonché gli impegni di cui all'articolo 4,

comma 2, come indicati in sede di rendicontazione per il seguente periodo decorrente dalla data di conclusione dell'investimento:

a) 3 anni per le PMI;

b) 5 anni per le grandi imprese.

2. Per le iniziative di attrazione di nuovi investimenti di cui all'articolo 1, comma 3, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede o l'unità operativa attiva nel territorio regionale nonché la destinazione dei beni mobili e immobili oggetto degli incentivi per 7 anni, decorrenti dalla data di conclusione dell'investimento.

3. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere i posti di lavoro creati, in misura non inferiore a quanto indicato in sede di rendicontazione, per il seguente periodo decorrente dalla data di assunzione:

a) 3 anni per le PMI;

b) 5 anni per le grandi imprese.

4. Il beneficiario è inoltre soggetto ad un vincolo di destinazione soggettivo della medesima durata indicata ai commi 1 e 2, salvo quanto disposto dall'articolo 31.

5. Successivamente alla rendicontazione della spesa, allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui ai commi 1 e 2, i soggetti beneficiari trasmettono al Servizio competente per ogni anno di vincolo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno, secondo il modello pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nell'area tematica dedicata alle imprese, sezione Rilancimpresa FVG. In caso di inosservanza, il Servizio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli.

6. La Regione, per le verifiche relative al mantenimento dei vincoli di cui al presente articolo, può avvalersi del Consorzio che ha reso il parere in fase istruttoria ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6.

7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati e limitatamente alle voci di spesa in relazione alle quali il contributo è stato concesso.

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche alle ipotesi in cui la relativa voce di spesa non è stata ammessa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 11, comma 2.

9. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti in sede di istanza e di cui all'articolo 4, comma 2, comporta la rideterminazione dell'incentivo con una decurtazione pari al 2 per cento dell'incentivo stesso nel caso in cui venga mantenuto solo un impegno, e pari al 5 per cento nel caso in cui non venga mantenuto alcun impegno.

#### Art. 31

##### *(Operazioni straordinarie e subentro)*

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo dal presente regolamento;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 29 e 30.

2. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

3. L'impresa comunica tempestivamente al Servizio competente la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la data del provvedimento di liquidazione.

4. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione di cui all'articolo 20, non comporta né la revoca né la rideterminazione del contributo concesso, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera i).

#### Art. 32

##### *(Annullamento, revoca e rideterminazione)*

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:

- a) l'iniziativa non sia stata avviata nei termini previsti dal decreto di concessione, fatte salve le ipotesi di variazione dell'iniziativa di cui all'articolo 23;
- b) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'articolo 24;
- c) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo;
- d) non sono rispettate le caratteristiche degli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e i);
- e) non siano mantenuti i requisiti di cui all'articolo 7;
- f) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 31;
- g) non siano osservate le disposizioni in tema di contrasto alla delocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015;

3. Il provvedimento di concessione è revocato ovvero l'incentivo concesso è rideterminato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

4. Il Servizio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

5. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

#### Art. 33

##### *(Controlli, verifiche tecniche e amministrative)*

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivazione, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.

CAPO IX  
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34  
*(Modifica degli allegati)*

1. Le modifiche di carattere non sostanziale agli allegati al presente regolamento sono adottate con decreto del Direttore del servizio competente in materia di sviluppo economico locale.

Art. 35  
*(Rinvio)*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 3, nonché alla legge 241/1990 e alla legge regionale 7/2000.

Art. 36  
*(Abrogazione)*

1. È abrogato il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui all'articolo 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)), emanato con Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres.

Art. 37  
*(Norma transitoria)*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Regione n. 082/2017.

Art. 38  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

## ALLEGATO A: ELENCO AGGLOMERATI INDUSTRIALI E AREE DISTRETTUALI

(Riferito all'articolo 2, comma 1, lettera a))

Come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1

Consorzio	Comuni Zona D1
Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG)	Trieste
	San Dorligo della Valle
	Muggia
Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (COSILT)	Tolmezzo
	Amaro
	Villa Santina
Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli (COSEF)	Udine
	Pozzuolo
	Pavia di Udine
	Cividale del Friuli
	San Giorgio di Nogaro
	Torviscosa
	Terzo di Aquileia
	Cervignano
	Carlino
	Osoppo
	Buia
	Corno di Rosazzo
	Manzano
	Moimacco
	San Giovanni al Natisone
	Premariacco
Gemona del Friuli	
Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG)	Monfalcone
	Ronchi dei Legionari
	Staranzano
	Gorizia
Consorzio per la zona di sviluppo economico locale del Ponte Rosso - Tagliamento (ZIPR)	San Vito al Tagliamento
	Spilimbergo
Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP)	Maniago
	Montereale Valcellina
	Meduno
	Cimolais
	Claut
	Erto e Casso
Area distrettuale	Comuni Zona D1
Distretto industriale del mobile	Porcia
	Pordenone
	San Vito al Tagliamento
Distretto industriale della sedia	Corno di Rosazzo
	Manzano

	Moimacco
	San Giovanni al Natisone
	Premariacco
	Pavia di Udine
Distretto industriale del coltello Montereale Valcellina	Meduno
	Maniago
Distretto industriale della componentistica e termoelettromeccanica	Porcia
	Pordenone
	San Vito al Tagliamento

## ALLEGATO B: CRITERI DI VALUTAZIONE

(Riferito all'articolo 4, comma 1, lettera i))

Criterio	Punteggio
Impresa di medie dimensioni	40
Impresa costituita da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda	30
Impresa costituita da più di 12 mesi e da non più di 60 mesi (5 anni) dalla data di presentazione della domanda	15
Incremento occupazionale	
<i>PMI:</i>	- da 4 a 6 addetti: punti 40; - oltre 6 addetti: punti 60.
<i>GRANDI IMPRESE:</i>	- da 11 a 20 addetti: punti 40; - oltre 20 addetti: punti 60.
Impresa che ha conseguito il rating di legalità	15
Impresa che sottoscrive l'impegno all'assunzione di personale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a)	20
Impresa che sottoscrive l'impegno ad avviare progetti strutturati di smart working ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b)	20
Impresa che sottoscrive l'impegno ad avviare progetti di mobilità sostenibile ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. c)	20
Impresa che sottoscrive l'impegno a dotarsi di un piano di welfare aziendale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d)	20
Complessi produttivi degradati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c)	30
Imprenditoria giovanile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g)	15
Impresa femminile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h)	15
Impresa benefit ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i)	15

È ammissibile all'istruttoria l'iniziativa che abbia raggiunto il punteggio minimo di 60 punti.

## ALLEGATO C: SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSI

**Iniziative di cui all'articolo 12 (finanziabili ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013)**

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
  - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
  - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

**Iniziative di cui agli articoli 10, 11, 13, 14, 15 e 16 (finanziabili ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014)**

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti:

- a) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;
- b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi:

- a) aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ad eccezione di:
  - aiuti alla formazione;
  - aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti;
  - aiuti nel settore della ricerca e dello sviluppo;
  - aiuti all'innovazione a favore delle PMI;
  - aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità;
  - aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche;
  - regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;
  - aiuti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»);
  - aiuti a progetti di cooperazione territoriale europea;
  - a partire dal 10 luglio 2023, aiuti sotto forma di riduzioni da tasse ambientali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio;
  - aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, ad eccezione delle operazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione;

- aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater;
- aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies;
- b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità, degli aiuti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), degli aiuti a progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, degli aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater e degli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies;
- c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
  - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

**Iniziative di cui all'articolo 10 (finanziabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014)**

Non sono ammessi aiuti per le iniziative di cui all'articolo 10 del Regolamento, in applicazione dell'articolo 13 del GBER con riguardo:

- i) agli aiuti a favore dei settori siderurgico, della lignite e del carbone;
- ii) agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture; agli aiuti a favore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento; e agli aiuti nel settore della banda larga, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;
- iii) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;
- vi) agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, "Attività finanziarie e assicurative", della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, "Attività di sedi centrali", o 70.22, "Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale", della NACE Rev. 2.

## ALLEGATO D: ZONE ASSISTITE A FINALITÀ REGIONALE

(Riferito agli articoli 7 e 10)

Elenco delle "zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE della regione Friuli Venezia Giulia di cui alla Decisione C(2022) 1545 final

PROVINCIA	COMUNE
PORDENONE	Prata di Pordenone
	Brugnera
	Fontanafredda
	Pasiano di Pordenone
	Pravidomini
	Porcia
UDINE	Aiello del Friuli
	Bagnaria Arsa
	Buttrio
	Chiopris-Viscone
	Corno di Rosazzo
	Manzano
	Pavia di Udine
	San Giorgio di Nogaro
	San Giovanni al Natisone
	San Vito al Torre
	Torviscosa
	GORIZIA
Farra d'Isonzo	
Fogliano Redipuglia	
Gorizia	
Mariano del Friuli	
Monfalcone	
Mossa	
Ronchi dei Legionari	
Sagrado	
San Floriano del Collio	
Staranzano	

## ALLEGATO E: INTENSITÀ DI AIUTO CONCEDIBILE

(Riferito all'articolo 6)

Art. 10 - Spese ammissibili per investimenti nelle zone assistite di cui all'allegato D		Attrazione Investimenti (articolo 1, comma 3) e Masterplan FVG - iniziative entro i CPD (articolo 1, comma 2, lettera c)			
Misure di aiuto in riferimento agli articoli del Regolamento	Dimensione impresa	Agglomerati industriali, insediamenti industriali e artigianali in zona montana, insediamenti industriali e artigianali soggetti a intesa (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d))	Agglomerati industriali, insediamenti industriali e artigianali in zona montana, insediamenti industriali e artigianali soggetti a intesa (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d))		
Art. 10 - Spese ammissibili per investimenti nelle zone assistite di cui all'allegato D - costi di cui al comma 1, lettere a), b) e d) (costi per gli investimenti in attività materiali, immateriali, opere edili)	<b>PROVINCIA DI UDINE E GORIZIA</b>				
		% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *
	Micro e Piccola	35	1,5 mln	35	1,5 mln
	Media	25	1,5 mln	25	1,5 mln
	Grande	15	3 mln	15	3 mln
	<b>PROVINCIA DI PORDENONE</b>				
		% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *
	Micro e Piccola	30	1,5 mln	30	1,5 mln
	Media	20	1,5 mln	20	1,5 mln
	Grande	10	3 mln	10	3 mln
	<b>PROVINCIA DI UDINE E GORIZIA</b>				
		% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *
Art. 10 - Spese ammissibili per investimenti nelle zone assistite di cui all'allegato D - costi di cui al comma 1, lettera c) (costi salariali)	Micro e Piccola	35	1,5 mln	35	1,5 mln
	Media	25	1,5 mln	25	1,5 mln
	Grande	15	3 mln	15	3 mln

PROVINCIA DI PORDENONE				
	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *
Micro e Piccola	30	1,5 mln	30	1,5 mln
Media	20	1,5 mln	20	1,5 mln
Grande	10	3 mln	10	3 mln

\* l'importo massimo di aiuto è da considerarsi per impresa e per progetto. Fanno cumulo alla determinazione dello stesso tutti i costi di cui all'art. 10 – Spese ammissibili per investimenti nelle zone assistite.

Art. 11 - Spese ammissibili per investimenti nelle aree non assistite				
Misure di aiuto in riferimento agli articoli del Regolamento	Dimensione impresa	Agglomerati industriali, insediamenti industriali e artigianali in zona montana, insediamenti industriali e artigianali soggetti a intesa (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d))	Attrazione Investimenti (articolo 1, comma 3) e Masterplan FVG - iniziative entro i CPD (articolo 1, comma 2 lettera c))	
Art. 11 - Spese ammissibili per investimenti nelle aree non assistite – costi di cui al comma 1, lettere a), b) e d) (costi per gli investimenti in attivi materiali, immateriali, opere edili)		Importo massimo di aiuto **	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto **
	Micro e Piccola	1 mln	10	1 mln
	Media	1 mln	5	1 mln
	Grande	-	-	-
Art. 11 - Spese ammissibili per investimenti nelle aree non assistite – costi di cui al comma 1, lettera c) (costi salariali)		Importo massimo di aiuto **	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto **
	Micro e Piccola	1 mln	20	1 mln
	Media	1 mln	10	1 mln
	Grande	-	-	-

\*\* l'importo massimo di aiuto è da considerarsi per impresa e per progetto. Fanno cumulo alla determinazione dello stesso tutti i costi di cui all'art. 11 – Spese ammissibili per investimenti nelle aree non assistite.

Art. 12 – Regime de minimis			
Misure di aiuto in riferimento agli articoli del Regolamento	Dimensione impresa	Agglomerati industriali, insediamenti industriali e artigianali in zona montana, insediamenti industriali e artigianali soggetti a intesa (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d))	Attrazione Investimenti (articolo 1, comma 3) e Masterplan FVG - iniziative entro i CPD (articolo 1, comma 2 lettera c))
Art. 12 – Regime de minimis		% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto
	Micro e Piccola	70	Importo previsto dal regolamento UE 1407/2013 nell'arco di tre esercizi finanziari
	Media		
	Grande		
	% intensità di aiuto	70	Importo massimo di aiuto

Art. 13 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici			
Misure di aiuto in riferimento agli articoli del Regolamento	Dimensione impresa	Agglomerati industriali, insediamenti industriali e artigianali in zona montana, insediamenti industriali e artigianali soggetti a intesa (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d))	Attrazione Investimenti (articolo 1, comma 3) e Masterplan FVG - iniziative entro i CPD (articolo 1, comma 2 lettera c))
Art. 13 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici - nei casi in cui i costi ammissibili sono determinati a fronte della definizione di uno scenario controfattuale		% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)	% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)
	Micro e Piccola	50	50
	Media		
	Grande		
	% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)	30	30
Art. 13 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici - nei casi in cui i costi ammissibili sono determinati senza la definizione di uno scenario controfattuale		% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)	% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)
	Micro e Piccola	25	25
	Media		
	% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)	20	20

	Grande	15	15
<b>Art. 14 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica relative agli edifici</b>			
Misure di aiuto in riferimento agli articoli del Regolamento	Dimensione impresa	Agglomerati industriali, insediamenti industriali e artigianali in zona montana, insediamenti industriali e artigianali soggetti a intesa (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d))	Attrazione Investimenti (articolo 1, comma 3) e Masterplan FVG - iniziative entro i CPD (articolo 1, comma 2 lettera c))
		% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)	% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)
Art. 14 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica relative agli edifici	Micro e Piccola Media Grande	50 40 30	50 40 30
Art. 14 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica relative agli edifici - se l'investimento consiste nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio quale definito nell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE	Micro e Piccola Media Grande	% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite) 45 35 25	% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite) 45 35 25
Art. 14 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica relative agli edifici - laddove tali aiuti determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all'investimento	Micro e Piccola Media Grande	% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite) 65 55 45	% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite) 65 55 45

Art. 15 - Spese ammissibili per investimenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento			
Misure di aiuto in riferimento agli articoli del Regolamento	Dimensione impresa	Agglomerati industriali, insediamenti industriali e artigianali in zona montana, insediamenti industriali e artigianali soggetti a intesa (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d))	Attrazione Investimenti (articolo 1, comma 3) e Masterplan FVG - iniziative entro i CPD (articolo 1, comma 2 lettera c))
Art. 15 - Spese ammissibili per investimenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, ad eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile - relativamente ai costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili.	Micro e Piccola	% intensità di aiuto 65	% intensità di aiuto 65
	Media	55	55
	Grande	45	45
Art. 15 - Spese ammissibili per investimenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, ad eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile - relativamente ai costi ammissibili per qualsiasi altro investimento contemplato dall'articolo 41 del	Micro e Piccola	% intensità di aiuto 50	% intensità di aiuto 50
	Media	40	40
	Grande	30	30

Regolamento 651/2014 GBER, vigente dal 01.07.2023							
Art. 16 - Studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia							
Misure di aiuto in riferimento agli articoli del Regolamento	Dimensione impresa	Agglomerati industriali, insediamenti industriali e artigianali in zona montana, insediamenti industriali e artigianali soggetti a intesa (articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d))	Attrazione Investimenti (articolo 1, comma 3) e Masterplan FVG - iniziative entro i CPD (articolo 1, comma 2 lettera c))				
Art. 16 - Studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia	Micro e Piccola Media	% intensità di aiuto	% intensità di aiuto	80	80	70	60
	Grande			60			

## ALLEGATO F: MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

(Riferito all'articolo 4, comma 1, lettera c))

La verifica del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

Requisito A) Sostenibilità finanziaria del progetto:  $ST/F \leq 0,3$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato

Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto:  $PN/ST \geq 0,2$

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale preventivata per il progetto

ST = spesa totale preventivata per il progetto.

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile)

PN = patrimonio netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà fornire, su richiesta, l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo che attesti i valori richiesti.

Per le imprese che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati dell'ultimo esercizio in quanto costituitesi nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della capacità economico-finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base della dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

23\_SO36\_1\_DGR\_2006\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2023, n. 2006

Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, finanziato ai sensi dell'art. 2, commi da 22 a 26, della LR 13/2023. Approvazione.

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" ed in particolare l'articolo 2, commi da 22 a 26;

**VISTO** che ai sensi del comma 22 del succitato articolo 2, l'Amministrazione regionale riconosce il ruolo chiave delle imprese nell'attuazione della transizione ecologica, in linea con i principi di sostenibilità affermati dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), dalla Comunicazione COM (2019) 640 final dell'11 settembre 2019 (Green Deal europeo), e dalla legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia);

**VISTO** che ai sensi del comma 23 del succitato articolo 2, l'Amministrazione regionale promuove misure finalizzate al supporto di progetti di investimento che prevedono la riconversione di aree industriali dismesse, ancorché contaminate, per la creazione di centri di produzione di idrogeno prodotto utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili;

**VISTO**, inoltre, che ai sensi del succitato comma 23 i progetti di investimento devono prevedere il rispetto delle condizioni comuni e di quelle particolari di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 e s.m.i.;

**RILEVATO** che le condizioni affinché la presente misura di aiuti sia compatibile con il mercato interno ed esentata dall'obbligo di notifica sono disposte dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione, del 17 giugno 2014, e s.m.i., e sono il soddisfacimento di tutte le condizioni di cui al capo I del GBER, nonché delle condizioni specifiche della pertinente categoria di aiuto di cui all'articolo 41;

**ATTESO** che le sopra richiamate condizioni da rispettare di cui al capo I del GBER sono tra le altre le seguenti:

A) campo di applicazione: il presente aiuto rientra tra gli aiuti per la tutela dell'ambiente previsti dall'articolo 1, comma 1, lett. c) del GBER;

B) procedura di gara competitiva: prevista dall'articolo 2, comma 1, punto 38, del GBER: una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti;

C) soglia minima prevista dall'articolo 4, comma 1, lett. s), del GBER: 30 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento trattandosi di aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente;

D) aiuto trasparente: è soddisfatta la condizione disposta dall'articolo 5, comma 2, lett. a), del GBER trattandosi di sovvenzione;

E) effetto incentivante: è soddisfatta la condizione disposta dall'articolo 6, comma 2, del GBER poiché la domanda sarà precedente l'avvio dei lavori e conterrà almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto;

d) elenco dei costi del progetto;

e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

F) effetto incentivante: non si rientra nella fattispecie del comma 3 poiché si rientra nella disposizione dell'articolo 6, comma 5, lett. o), del GBER ai sensi della quale non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione in caso di:

o) aiuti a favore della promozione di energia da fonti rinnovabili di cui agli articoli 41, 42 e 43, quando l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore

esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati;

G) intensità di aiuto e costi ammissibili: ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, si rispetteranno le disposizioni dell'articolo 7 del GBER e tra l'altro:

a) per il calcolo dell'intensità di aiuto e costi ammissibili: tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili;

b) i costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate;

c) inoltre, anche per i progetti attuati in linea con i piani per la ripresa e la resilienza approvati dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che siano utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 o al regolamento (UE) 2021/1060;

H) cumulo: si rispetteranno le disposizioni dell'articolo 8 del GBER;

I) pubblicazione e informazione: si rispetteranno le disposizioni dell'articolo 9 del GBER;

**ATTESO** che le condizioni da rispettare di cui all'art. 41 del GBER sono le seguenti:

A) soddisfare le condizioni di cui al capo I;

B) riguardare il caso di impianti che producono esclusivamente idrogeno rinnovabile. Per i progetti di idrogeno rinnovabile costituiti da un elettrolizzatore e da una o più unità di produzione che utilizzano fonti rinnovabili situate dietro un unico punto di connessione alla rete, la capacità dell'elettrolizzatore non supera la capacità combinata delle unità di produzione che utilizzano fonti rinnovabili. Gli aiuti agli investimenti possono coprire infrastrutture dedicate per la trasmissione o la distribuzione di idrogeno rinnovabile, nonché impianti di stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile;

C) essere concessi a capacità installate o ammodernate di recente. L'importo degli aiuti è indipendente dalla produzione;

D) prevedere quali costi ammissibili i costi complessivi dell'investimento;

E) prevedere che l'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se l'aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa tutte le condizioni seguenti, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38) inerenti la definizione di "procedura di gara competitiva":

a) la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e di selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine per la presentazione delle domande, al fine di consentire una concorrenza effettiva;

b) durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui tutti gli offerenti ricevono aiuti, la struttura di tale procedura viene rettificata per ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo il bilancio o il volume;

c) non sono ammessi gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento);

d) almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti per unità di capacità energetica da fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alta efficienza.

**ATTESO** che l'art. 2, comma 25, della L.R. 13/2023 dispone che l'avviso pubblico stabilisce le modalità e i criteri di concessione degli aiuti e, in particolare:

a) ulteriori specifiche dell'oggetto degli investimenti rispetto a quanto stabilito al comma 23;

b) l'individuazione dei requisiti dei progetti di investimento che in ogni caso dovranno presentare possibilità d'impiego non solo su scala locale;

c) le caratteristiche dei siti individuati per la realizzazione dei progetti di investimento;

d) i requisiti dei richiedenti;

e) l'importo minimo dei progetti ammissibili a finanziamento;

f) i possibili interventi ammissibili a finanziamento;

g) le tempistiche di realizzazione dei progetti di investimento;

h) i risultati attesi dalla realizzazione dei progetti di investimento;

i) le ulteriori condizioni di ammissibilità dei progetti di investimento;

j) la sottoscrizione, da parte dei beneficiari, di specifici atti d'obbligo adottati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 24, nei confronti dell'Amministrazione regionale e destinati a disciplinare i rapporti per la realizzazione dei progetti di investimento.

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 60 dd. 20 gennaio 2023, con la quale si è disposto di approvare le direttive per la predisposizione dell'avviso pubblico per selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Inve-

stimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU.

**ATTESO** che il Ministero per l'ambiente e la sicurezza energetica (MASE) è Amministrazione titolare del suddetto intervento del PNRR, mentre la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è Soggetto attuatore delegato, come da <<Accordo di cooperazione istituzionale per l'attuazione della misura M2C2 - Investimento 3.1 "Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse" prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Dipartimento Energia, Direzione generale Incentivi energia e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, concluso ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016, Registro Accordi e Contratti MiTE.IE n. 15 del 30 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei conti in data 8 giugno 2023 con il n. 1978>>;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 61 dd. 20 gennaio 2023, con la quale si è approvato l'avviso pubblico per la selezione delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione dell'intervento PNRR-M2C2I3.1 sopra indicato;

**RITENUTO** opportuno, per la selezione delle proposte progettuali e per la realizzazione degli investimenti di cui alla presente deliberazione, previsti dall'art. 2, commi da 22 a 26, della L.R. 13/2023, procedere, per quanto compatibile, in analogia con quanto disposto per l'attuazione della Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", Componente 2 "Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile", investimento 3.1 "Produzione di idrogeno in Aree Industriali Dismesse" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), atteso che l'intervento di cui trattasi ha il medesimo oggetto;

**VISTO** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

**CONSIDERATO** che i finanziamenti previsti dal Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestati a tassi agevolati), rappresentano la principale componente di NextGenerationEU e sosterranno l'attuazione, entro il 2026, delle misure fondamentali di investimento e riforma proposte dall'Italia per uscire più forte dalla pandemia da COVID-19;

**VISTA** la decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 03.04.2023 con la quale è stato approvato il "Regime di aiuti agli investimenti per la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse - PNRR M2C2 Investimento 3.1";

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 20 giugno 2023, atto che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;

**VISTA** la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, avente per oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";

**VISTA** la circolare n. 33 dell'13 ottobre 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, avente per oggetto "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

**VISTA** la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, avente per oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

**VISTA** la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento";

**VISTA** la circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 del Ragioniere Generale dello Stato, avente per oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

**RITENUTO** di individuare i seguenti termini, in analogia con quelli del PNRR-M2C2I3.1, per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente deliberazione:

1) milestone entro il 30 aprile 2024:

"Approvazione della graduatoria dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO<sub>2</sub>eq/t H<sub>2</sub> onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia

elettrica di rete”;

2) target entro il 30 giugno 2026:

“Completamento di tutti i progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete”; **RICORDATO** che sul territorio del Friuli Venezia Giulia le maggiori estensioni di aree industriali dismesse sono situate all'interno di Siti inquinati di interesse nazionale (SIN) quali i SIN “Caffaro di Torviscosa” e di “Trieste”, riconosciuti con DM 468/2001, rispettivamente perimetrati con DM (SIN Torviscosa: 24/02/2003; SIN Trieste: 639/2003), ripermetrati al fine di rendere disponibili parte delle aree agli usi produttivi con DM (SIN Torviscosa: 222/2012 e 81/2017; SIN Trieste: 25/2018 e dd. 16/03/2021) e oggetto di riqualificazione ambientale e/o reindustrializzazione con Accordi di programma (SIN Torviscosa: dd. 28/10/2020; SIN Trieste: dd. 28/06/2020), e che sia il presente intervento disposto dall'art. 2, commi da 22 a 26 della L.R. 13/2013, sia l'investimento 3.1 del PNRR, sopra citato, finalizzati al riutilizzo delle aree industriali dismesse, rappresentano una occasione di recupero sostenibile di territori degradati al fine di un loro rilancio economico ed industriale in un contesto di transizione energetica da sistemi alimentati da fonti fossili a sistemi alimentati da fonti rinnovabili ed ad impatto climaterante neutro che permettano anche lo sviluppo e l'insediamento di attività di impresa in situazioni caratterizzate da pregresse procedure di dismissioni societarie;

**ATTESO** che ai sensi dell'avviso pubblico approvato con DGR n. 61/2023, in attuazione del PNRR M2C2I3.1, sono considerati ammissibili gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse che, prevedano entrambe le seguenti componenti, ritenendo quindi opportuno mantenere detta impostazione:

a) uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno; b) uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori di cui alla lettera a), comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica.

**DATO ATTO** che la Direzione centrale attività produttive e turismo provvederà alla comunicazione in esenzione alla Commissione europea del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla LR n. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26, e che la concessione delle agevolazioni di cui trattasi è subordinata all'esito di detta comunicazione;

**ATTESO** che l'art. 2, comma 24, della L.R. 13/2023 dispone che l'avviso pubblico per la procedura di gara competitiva finalizzata al finanziamento di progetti di investimento di cui al comma 23 è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive e turismo, sentito l'Assessore competente in materia di ambiente e energia;

**RITENUTO** di approvare l'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare ai sensi dell'art. 2, commi da 22 a 26 della L.R. 13/2023 nel testo predisposto dal Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

**VISTO** l'articolo 2, comma 26, della LR 13/2023, come modificato dall'articolo 2, comma 32, Tabella B, della L.R. 14/2023 che, per l'intervento di cui al presente Avviso pubblico, destina la spesa di euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni/00), per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026;

**DATO ATTO** che la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente Avviso pubblico è disposta dalla delibera della Giunta regionale 1707 del 30 ottobre 2023 con oggetto “LR 26/2015, art. 2, 5, 8 e 9. Variazione n. 26 al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2023” (capitolo S/68107);

**ATTESO** che, a tal fine, potranno essere adottati, ove necessario, ulteriori provvedimenti;

**RITENUTO** altresì di disporre che eventuali modifiche non sostanziali al testo del predetto Avviso possano essere apportate con decreto del Direttore della Direzione centrale attività produttive e turismo e pubblicate tempestivamente sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata all'industria;

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo di concerto con l'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'unanimità,

## DELIBERA

1. di prendere atto che la misura di cui alla presente deliberazione rispetta le condizioni comuni di cui al

capo I e quelle particolari di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 e s.m.i., come disposto dall'art. 2, comma 25 della L.R. 13/2013;

**2.** di disporre che, per la selezione delle proposte progettuali e per la realizzazione degli investimenti di cui alla presente deliberazione, si proceda, seguendo i criteri di cui all'art. 2, comma 25 della L.R. 13/2013 e, per quanto compatibile, in analogia con quanto disposto per l'attuazione della Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", Componente 2 "Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile", investimento 3.1 "Produzione di idrogeno in Aree Industriali Dismesse" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che, a tal fine, potranno essere adottati, ove necessario, ulteriori provvedimenti;

**3.** di approvare nel testo allegato (allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare ai sensi dell'art. 2, commi da 22 a 26, della L.R. 13/2023 che stabilisce le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti, la modulistica da presentare e gli elementi caratteristici della procedura di gara competitiva, nonché l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento;

**4.** Di disporre che eventuali modifiche non sostanziali al testo del predetto Avviso possano essere apportate con decreto del Direttore Centrale della Direzione centrale attività produttive e turismo, pubblicate tempestivamente sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata all'industria;

**5.** Di autorizzare il Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo ad adottare i conseguenti provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;

**6.** Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel BUR e sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA



**AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI  
VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO  
RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE, FINANZIATO AI SENSI DELL'ART. 2,  
COMMI DA 22 A 26, DELLA L.R. 13/2023**



**AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE, FINANZIATO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI DA 22 A 26, DELLA L.R. 13/2023**

**Atteso** che per la selezione delle proposte progettuali e per la realizzazione degli investimenti di cui al presente Avviso pubblico si procede, per quanto compatibile, in analogia con quanto disposto per l'attuazione della Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", Componente 2 "Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile", investimento 3.1 "Produzione di idrogeno in Aree Industriali Dismesse" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), atteso che l'intervento di cui trattasi ha il medesimo oggetto;

**Visto** il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108 recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

**Visto** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

**Vista** la decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 03.04.2023 con la quale è stato approvato il "Regime di aiuti agli investimenti per la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse – PNRR M2C2 Investimento 3.1";

**Visto** il Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 20 giugno 2023, atto che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;

**Considerato** il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

**Vista** la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 "Una Strategia Europea per l'Idrogeno climaticamente neutra", che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

**Vista** la pubblicazione delle "Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno" del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;



**Visti** gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

**Visto** il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

**Visti** i Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

**Atteso** che i termini, in analogia con quelli del PNRR-M2C2I3.1, per la realizzazione dell’intervento di cui al presente bando sono:

1) milestone entro il 30 aprile 2024:

“Approvazione della graduatoria dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO<sub>2</sub>eq/t H<sub>2</sub> onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall’energia elettrica di rete”;

2) target entro il 30 giugno 2026:

“Completamento di tutti i progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall’energia elettrica di rete”;

**Dato atto** che la Direzione centrale attività produttive e turismo provvederà alla comunicazione in esenzione alla Commissione europea del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla LR n. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26 e che la concessione delle agevolazioni di cui trattasi è subordinata all’esito di detta comunicazione;

**Visto** il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

**Visto** il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

**Atteso** l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241

**Vista** la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;



**Vista** la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni, recante tra l’altro disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

**Visto** il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”

**Visto** il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

**Visto** l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

**Vista** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

**Vista** la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

**Vista** la Circolare RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH);

**Vista** la Circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

**Vista** la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”.

**Vista** la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

**Visto** l’articolo 2, comma 26, della LR 13/2023, come modificato dall’articolo 2, comma 32, Tabella B, della L.R. 14/2023 che, per l’intervento di cui al presente Avviso pubblico, destina la spesa di euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni/00), per l’anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026;

**Dato atto** che la copertura finanziaria dell’intervento di cui al presente Avviso pubblico è disposta dalla delibera della Giunta regionale 1707 del 30 ottobre 2023 con oggetto “LR 26/2015, art. 2, 5, 8 e 9. Variazione



n. 26 al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2023” (capitolo S/68107);

**Visto** il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante “Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

**Visto** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento 9 recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Visto** il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967”;

**Visto** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Atteso** che l’ufficio preposto alla gestione del presente Avviso è la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale;

### **Articolo 1** **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente Avviso, si intende per:



- a) “area industriale dismessa”: area, o porzione di essa, ricadente in zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o ad essa assimilata) ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o classificata nella categoria catastale di area industriale D/1, o comunque a questa assimilabile in base alle norme della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi delle norme vigenti, già destinata ad attività di tipo industriale cessata, o per la quale sia stata presentata, ove previsto, comunicazione di cessazione dell’attività economica ai soggetti competenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1 del presente Avviso. La cessazione dell’attività industriale o di altra attività ivi svolta può essere riferita all’intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali o connessi, purché in stato di abbandono o non più utilizzati per l’attività industriale o connessa originariamente autorizzata;
- b) “contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
- c) “corruzione”: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli;
- d) “CUP”: il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- e) “domanda di rimborso o richiesta di pagamento”: richiesta di pagamento presentata dal beneficiario al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- f) “energia da fonti rinnovabili” o “energia rinnovabile”: l’energia elettrica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
- g) “frode” o “frodi”: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
- 1) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
  - 2) alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
  - 3) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- h) “frode sospetta” o “frodi sospette”: irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l’esistenza di una frode ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea;
- i) “funzione di monitoraggio”: funzione di pertinenza del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, responsabile del monitoraggio dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti ammessi a finanziamento e del conseguimento dei relativi milestone e target per la quota parte di competenza;



- j) “funzione di controllo”: funzione, di pertinenza del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, consistente nella verifica della regolarità di procedure e spese, nonché del conseguimento di milestone e target da parte di soggetti diversi da quelli adibiti alla funzione di monitoraggio;
- k) “idrogeno rinnovabile”: idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l) “impianti addizionali”: impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili di nuova costruzione, ivi inclusi quelli autorizzati, il cui avvio dei lavori rispetta quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera b), e che rispetta il Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 20 giugno 2023, atto che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell’Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
- m) “impianti asserviti”: impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a servizio esclusivo dell’elettrolizzatore e che rispetta il Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 157 del 20 giugno 2023, atto che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell’Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, ovvero:
- 1) direttamente connessi all’elettrolizzatore;
  - 2) connessi attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi;
- n) “impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili”: singole unità o gruppi di unità che generano energia elettrica in uno o più siti a partire dalla stessa o da diverse fonti rinnovabili, come definita all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001, escluse le unità che generano energia elettrica a partire da biomassa e le unità di stoccaggio;
- o) “Investimento 3.1”: l’Investimento 3.1 denominato “Produzione in aree industriali dismesse”, previsto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR;
- p) “milestone”: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata data ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del presente Avviso;
- q) “modifiche sostanziali”: modifiche che comportano una variazione rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione di cui all’articolo 14, ovvero:
- 1) variazione che comporta una diminuzione del punteggio attribuito al progetto con modifica della posizione nella graduatoria di cui all’articolo 13 superiore a 30%. La condizione di cui al primo periodo non si applica nei casi in cui il nuovo punteggio non determina un cambio di posizione nella citata graduatoria;
  - 2) variazione della localizzazione dell’elettrolizzatore in altra area industriale dismessa;
  - 3) variazione che non permette di rispettare una delle condizioni di cui all’articolo 5 e 6;
- r) “OLAF”: Ufficio europeo per la lotta antifrode;
- s) “PNRR”: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- t) “Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH)”: principio definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;
- u) “Registro nazionale aiuti”: la banca dati istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy– Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.



57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

v) "rendicontazione delle spese": attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto da parte del beneficiario, tramite la trasmissione di apposite domande di rimborso;

w) "Soggetto beneficiario": soggetto beneficiario delle agevolazioni e responsabile della realizzazione operativa dei progetti di propria competenza, incluso il conseguimento del target per la quota parte di competenza;

x) "target": traguardo quantitativo da raggiungere entro il 30 giugno 2026, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c) del presente Avviso;

## **Articolo 2**

### ***(Finalità e oggetto)***

1. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare ai sensi dell'art. 2, commi da 22 a 26, della L.R. 13/2023.

2. Il presente Avviso stabilisce la dotazione finanziaria e l'ambito territoriale di riferimento nonché i Soggetti beneficiari, i progetti ammissibili, i costi ammissibili e le agevolazioni concedibili nel rispetto delle condizioni comuni di cui al Capo I e di quelle particolari di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014. L'Avviso definisce, altresì, tutte le modalità della procedura di gara competitiva previste dall'articolo 2, commi da 22 a 26, della LR 13/2023, nonché le cause di revoca delle agevolazioni concesse e ogni altro elemento utile e necessario.

3. Il presente Avviso, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della L.R. 13/2023, stabilisce altresì le modalità e i criteri di concessione degli aiuti e, in particolare:

- a) l'oggetto degli investimenti;
- b) l'individuazione dei requisiti dei progetti di investimento che in ogni caso dovranno presentare possibilità d'impiego non solo su scala locale;
- c) le caratteristiche dei siti individuati per la realizzazione dei progetti di investimento;
- d) i requisiti dei richiedenti;
- e) l'importo minimo dei progetti ammissibili a finanziamento;
- f) i possibili interventi ammissibili a finanziamento;
- g) le tempistiche di realizzazione dei progetti di investimento;
- h) i risultati attesi dalla realizzazione dei progetti di investimento;
- i) le ulteriori condizioni di ammissibilità dei progetti di investimento;
- j) la sottoscrizione, da parte dei beneficiari, dell'Appendice E del presente Avviso.

## **Articolo 3**

### ***(Dotazione finanziaria)***

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso ammontano a euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni/00), per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. La copertura finanziaria è disposta dalla delibera della Giunta regionale 1707 del 30 ottobre 2023 con oggetto "LR 26/2015, art. 2, 5, 8 e 9. Variazione n. 26 al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2023" (capitolo S/68107).



#### **Articolo 4** **(Soggetti beneficiari)**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso, le imprese di tutte le dimensioni che intendono realizzare gli interventi di cui all'articolo 5 e che alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1:

- a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
- b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, o riferita all'articolo 2, comma 1, n. 18 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- c) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. A tal fine l'impresa beneficiaria può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento. In tale ultimo caso l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare, unitamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore dell'impresa beneficiaria nel caso in cui le stesse vengano revocate per una o più delle cause previste dalla normativa;
- d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
- e) non sono soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea;
- f) possiedono una adeguata capacità finanziaria così come indicato nell'Appendice A.

2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese:

- a) che risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda, ovvero non risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati;
- c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino ad un numero massimo di cinque soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa indicazione dello stesso.

4. I progetti congiunti di cui al comma 3 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono



configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale.

5. La presenza di tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 è dichiarata dal soggetto proponente nell'ambito della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, redatta secondo il format di cui all'Appendice A.1, ovvero, nel caso di progetti congiunti, dal soggetto capofila nell'ambito della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, e dagli altri soggetti partecipanti al progetto congiunto nell'ambito della dichiarazione resa secondo il format di cui all'Appendice A.2.

#### **Articolo 5**

##### **(Interventi ammissibili)**

1. Fermo restando la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, gli interventi ammissibili devono prevedere entrambe le seguenti componenti:

- a) uno o più elettrolizzatori per la produzione esclusiva di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno;
- b) uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori di cui alla lettera a); sono ammissibili eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica per la produzione di idrogeno rinnovabile ubicati dietro lo stesso punto di connessione alla rete dell'elettrolizzatore o dell'impianto di generazione elettrica da fonti rinnovabili.

2. Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi di cui al comma 1 rispettano quanto di seguito indicato:

- a) essere finalizzati alla produzione esclusiva di idrogeno rinnovabile;
- b) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 e, comunque, entro 18 mesi dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature, o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
- c) essere ultimati, con riferimento alle componenti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro e non oltre il 30 giugno 2026;
- d) il Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), secondo le indicazioni contenute per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2, n.5 e n.12;
- e) fermo restando l'ammissibilità alle agevolazioni della totalità degli impianti addizionali asserviti realizzati nell'ambito del presente Avviso, prevedere l'installazione nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del Soggetto beneficiario, di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso;



- f) prevedere l'installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW. La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore;
- g) prevedere l'installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno rinnovabile aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH<sub>2</sub>. Il consumo specifico di cui al primo periodo è riferito all'intero impianto, ovvero all'elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari;
- h) gli eventuali sistemi di stoccaggio di idrogeno devono prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
- i) gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica devono:
- i. essere installati e messi in funzione contemporaneamente agli impianti addizionali asserviti;
  - ii. prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b);
- J) il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- k) le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione, del 17 giugno 2014, e s.m.i., e sono il soddisfacimento di tutte le condizioni di cui al capo I del GBER, nonché delle condizioni specifiche della pertinente categoria di aiuto di cui all'articolo 41;
- l) le disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 20 giugno 2023, atto che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
- m) non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti.

## Articolo 6

### *(Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi)*

1. I componenti di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere realizzati presso siti localizzati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere collocati su area industriale dismessa;
  - b) essere caratterizzati dalla disponibilità degli estremi catastali, mappe e foto aerea;
  - c) essere nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1. In alternativa, la disponibilità può essere dimostrata anche attraverso la stipula di un contratto preliminare trascritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, volto alla stipula dei contratti costitutivi dei diritti di cui sopra o attraverso l'impegno di messa a disposizione di un sito da parte di Ente Pubblico o Società di Sistema in virtù di convenzioni, collegate al presente Avviso, che ne vincolano la messa a disposizione in caso di ottenimento del finanziamento. Pena la decadenza dell'agevolazione, eventuali contratti preliminari dovranno dar luogo a contratti definitivi entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 15;
  - d) essere siti su cui sia possibile realizzare uno o più impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili di capacità adeguata al processo di produzione dell'idrogeno rinnovabile, da intendersi come capacità di detti impianti di soddisfare potenzialmente anche in quota parte quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e);



e) essere sito non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ovvero, qualora contaminato, sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli interventi e dei relativi impianti di cui ai punti precedenti, oggetto di finanziamento, siano realizzati senza pregiudicare né interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area;

f) essere già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, delle seguenti caratteristiche infrastrutturali:

1. connessione alla rete elettrica;
2. risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno rinnovabile;
3. connessione alla rete gas;
4. accesso alla rete stradale;

g) sito contiguo o prossimo, ovvero distante non più di 50 chilometri, ad un'area caratterizzata dalla presenza di industrie e/o altre utenze che possano esprimere una domanda potenziale di idrogeno, anche parziale rispetto alla quantità di idrogeno producibile dall'impianto. La distanza di cui al primo periodo è calcolata considerando il perimetro del sito presso cui è installato l'elettrolizzatore e il perimetro del sito della prima utenza potenziale individuata.

#### **Articolo 7**

##### ***(Costi ammissibili)***

1. I costi ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui all'articolo 5, relativi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano:

- a) opere murarie e assimilate, nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
- b) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- c) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
- d) progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.

2. Ai fini dell'ammissibilità, i costi di cui al comma 1 devono:

- a) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione);
- b) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
- c) essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1;
- d) essere conformi alle norme applicabili in analogia ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziato dal PNRR;
- e) essere pagati esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il Soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento, adottando una codificazione contabile adeguata;



- f) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del Soggetto beneficiario;
- g) essere riferiti a impianti addizionali asserviti.
3. Non sono in nessun caso ammesse le spese:
- a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- b) connesse a commesse interne;
- c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- d) relative ad impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili non asserviti alla produzione di idrogeno rinnovabile;
- e) relative ai cavi di connessione elettrica tra l'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile e l'unità di produzione di energia da fonti rinnovabili, per la quota parte dei cavi che ricade esternamente all'area dove è collocato l'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile o oltre la distanza di cui l'articolo 5, comma 2, lettera e);
- f) relative alla distribuzione dell'idrogeno rinnovabile, compresi i casi di miscelazione (blending) dell'idrogeno prodotto con il gas naturale, o altro di origine fossile;
- g) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- h) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili, diverse da quelle di cui al comma 1, lettera d);
- i) relative alla formazione del personale impiegato dal Soggetto beneficiario, anche laddove strettamente riferite alle immobilizzazioni previste dalla proposta progettuale;
- j) imputabili a imposte e tasse;
- k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA;
- l) non conformi al Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), secondo le indicazioni contenute per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33 e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2, n.5 e n.12;
- m) relative all'acquisto e affitto dei terreni.

## Articolo 8

### *(Procedura di accesso, forma e ammontare delle agevolazioni)*

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura di gara competitiva, valutativa a graduatoria, secondo i criteri di valutazione di cui all'Appendice B.
2. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, sulla base dell'offerta formulata dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetto congiunto, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, secondo quanto di seguito indicato:
- a) l'offerta tiene conto del criterio di valutazione EP di cui all'Appendice B. Nella domanda di agevolazione di all'Appendice A.1, il soggetto proponente indica pertanto:
- 1) l'agevolazione richiesta, espressa in €;
- 2) la stima della quantità annua di idrogeno rinnovabile prodotto a regime grazie ai soli impianti addizionali asserviti, espressa in tH2/anno;
- b) l'agevolazione richiesta di cui alla lettera a), punto 1) non può essere superiore al 100 per cento dei costi ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1;
- c) l'agevolazione concedibile è pari a quella richiesta di cui di cui alla lettera a), punto 1), così come eventualmente rideterminata in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 12 e indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13.



3. L'agevolazione massima concedibile per proposta progettuale, indipendentemente dalla presentazione della stessa proposta in forma singola o congiunta, è pari a 14 milioni di euro.

#### **Articolo 9**

##### ***(Cumulo)***

1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso si applica l'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 e s.m.i.;

#### **Articolo 10**

##### ***(Modalità e termini per la presentazione delle domande)***

1. Le domande di agevolazione, redatte utilizzando il format di cui all'Appendice A.1 e corredate della documentazione di cui all'Appendice A, devono essere presentate dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, a decorrere dalle ore 9,00 del giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e fino alle ore 24:00 del 2 febbraio 2024 tramite PEC al seguente indirizzo: [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it)
2. Il soggetto proponente, ovvero il soggetto capofila in caso di progetti congiunti, nella redazione della domanda di cui al precedente comma 1, è tenuto ad attenersi agli obblighi generali di correttezza, di buona fede, di solidarietà e di autoresponsabilità, assolvendo quindi agli oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare i moduli e di presentare i documenti richiesti dal presente Avviso pubblico.
3. Eventuali domande di agevolazione presentate con modalità e/o tempistiche difformi da quelle previste nel presente articolo sono considerate irricevibili.
4. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione e può partecipare ad un solo progetto, singolo o congiunto.

#### **Articolo 11**

##### ***(Commissione di ammissione e valutazione)***

1. Le attività istruttorie di cui al successivo articolo 12 sono svolte da un'apposita Commissione formata da n. 3 componenti, di cui almeno n. 1 con comprovata competenza ed esperienza in materia energetica, appositamente individuati e nominati con provvedimento del Direttore centrale attività produttive e turismo.
2. La Commissione di cui al comma 1 opera senza alcun onere aggiuntivo gravante sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 3.

#### **Articolo 12**

##### ***(Istruttoria e valutazione delle domande)***

1. Entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale procede alla verifica di ricevibilità delle domande e alla verifica della completezza delle stesse, anche rispetto a quanto previsto in Appendice A, nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4.



2. Le domande di agevolazione, per le quali le verifiche di cui al comma 1 si sono concluse con esito positivo, sono trasmesse alla Commissione, di cui all'articolo 11, la quale svolge le attività di istruttoria tecnica articolata nelle seguenti due fasi:

a) fase 1: verifica dei requisiti di idoneità della proposta progettuale di cui agli articoli 5 e 6, secondo quanto previsto dall'Appendice C;

b) fase 2: per le domande per le quali la verifica della precedente fase 1 si è conclusa con esito positivo, valutazione tecnica delle proposte progettuali sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Appendice B.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, commi 3 e 4, l'esito negativo delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, lettera a) del presente articolo comporta l'inammissibilità della domanda di agevolazione. In tali casi non può essere invocato il soccorso istruttorio, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 241/1990 e s.m.i., al fine di tutelare le esigenze di celerità e speditezza, trattandosi di procedura selettiva caratterizzata da complessità e disciplinata in analogia a quanto previsto dal PNRR nella Misura 2, Componente 2, Investimento 3.1, e per la necessità di preservare gli altri partecipanti, sia da possibili ritardi che deriverebbero dall'attivazione del soccorso istruttorio, sia dall'alterazione della competizione che potrebbe ingenerarsi con l'ammissione postuma di domande non completate con la medesima cura ed acribia.

4. Qualora, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera b) risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti presentati in forma congiunta, la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale su proposta della Commissione, può richiederli, una sola volta, mediante l'invio di una comunicazione scritta che il soggetto proponente, ovvero il soggetto capofila, è tenuto a riscontrare entro 5 giorni dalla richiesta di integrazione.

5. Le attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione sono completate entro 60 giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 10, comma 1 e le risultanze della citata attività istruttoria sono trasmesse alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale.

### **Articolo 13**

#### ***(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria)***

1. Contestualmente alla trasmissione delle risultanze dell'attività di istruttoria tecnica, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, la Commissione trasmette altresì la proposta di graduatoria, predisposta nel rispetto di quanto indicato al comma 4, alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale.

2. La proposta di graduatoria di cui al comma 1 è approvata con provvedimento del Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo e pubblicata sul relativo sito istituzionale entro e non oltre il 30 aprile 2024.

3. Le proposte progettuali sono ammesse all'agevolazione di cui al presente Avviso secondo la posizione assunta nella graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 3. Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura dei costi ammissibili dell'ultima proposta progettuale collocata in posizione utile nella graduatoria, l'agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all'importo ammissibile.

4. La graduatoria è redatta in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna proposta progettuale e riporta:

a) la dimensione finanziaria dei progetti ammessi e dell'agevolazione concedibile, nonché il CUP attribuito dalla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 3, le informazioni di cui al primo periodo sono riportate per ogni soggetto che compone il raggruppamento;



- b) l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;
- c) l'elenco dei progetti non ammissibili con l'indicazione dei punteggi conseguiti e degli eventuali motivi di inammissibilità.

In caso di parità di punteggio tra più proposte progettuali, prevale quella con il punteggio maggiore relativamente al parametro N1 di cui all'Appendice B.

#### **Articolo 14**

##### ***(Concessione delle agevolazioni)***

1. Per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, comma 2, la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale provvede a:

- a) acquisire, nel caso dei progetti congiunti, il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e il contratto di collaborazione registrato, ove non presentati unitamente alla domanda di agevolazione;
- b) acquisire le dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni al fine dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, qualora l'agevolazione richiesta sia superiore a euro 150.000,00;
- c) acquisire i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei Soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- d) la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale aiuti;
- e) richiedere al Soggetto beneficiario, ovvero al soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale lo stesso si impegna a rispettare tutte le disposizioni di qualunque natura conseguenti all'esito della comunicazione in esenzione del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla LR n. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26 e che la concessione delle agevolazioni di cui trattasi è subordinata all'esito di detta comunicazione;

2. Fermo restando gli adempimenti di cui al comma 1 e quanto previsto all'articolo 21, comma 3, entro 60 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, comma 2, la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

3. Entro 30 giorni dal provvedimento di concessione di cui al comma 2, la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale provvede alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo alla concessione, redatto secondo il modello di cui all'APPENDICE E del presente avviso pubblico.

#### **Articolo 15**

##### ***(Erogazione dell'agevolazione e rendicontazione delle spese)***

1. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte ed avvengono con le modalità di seguito definite.

2. I Soggetti beneficiari richiedono, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, l'erogazione dell'agevolazione alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali



e transizione industriale, a seguito del completamento, con esito positivo, del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile svolto dal medesimo Servizio sull'articolo 14, comma 3, del presente Avviso, con le seguenti modalità:

a) una quota di anticipazione, fino al massimo del 10% dell'agevolazione concessa, su richiesta del Soggetto beneficiario;

b) una o più quote, fino al 90% dell'importo dell'agevolazione concessa (compresa l'anticipazione), a seguito della presentazione alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale di apposite domande di rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario;

c) una quota a saldo, pari al 10% dell'agevolazione concessa, sulla base della presentazione, alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, della domanda di rimborso finale da parte del Soggetto beneficiario, comprovante la rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute ed il conseguimento del target per la quota parte di competenza del relativo progetto.

3. Ulteriori indicazioni inerenti al circuito finanziario sono definite in base alle specifiche ed ulteriori disposizioni e circolari dell'Amministrazione regionale.

4. L'anticipo di cui al comma 2, lettera a) deve essere garantito, per il suo intero importo, da fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2026, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale da primaria Banca o, se del caso, primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di anticipo, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione.

5. I Soggetti beneficiari possono richiedere lo svincolo della fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa in sede di rendicontazione dell'importo corrispondente all'anticipo erogato o alla presentazione della rendicontazione finale di spesa.

6. Per le erogazioni delle successive quote di agevolazione di cui al comma 2, lettera b), i Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, presentano una richiesta di erogazione corredata da:

a) la rendicontazione analitica delle spese sostenute, da ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, per la realizzazione del progetto ammesso all'agevolazione;

b) una relazione sullo stato di avanzamento del progetto;

c) la dichiarazione del legale rappresentante, di ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, di aderenza al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), nonché di quanto previsto per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33 e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2, n.5 e n.12. La dichiarazione di cui al primo periodo è accompagnata dal rapporto di validazione del progetto, svolta da parte terza indipendente, circa il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), relativamente alle condizioni ex-ante previste dalle citate schede;

d) la dichiarazione del legale rappresentante, di ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, di assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241.

7. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrativo contabili svolte da parte della Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 30



giorni i Soggetti beneficiari ricevono il pagamento dell'importo dell'agevolazione richiesta e ritenuta ammissibile. L'ultima erogazione sarà decurtata di quanto eventualmente erogato a titolo di anticipo. Il termine dei 30 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.

8. La rendicontazione a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, e comunque non oltre il 30 giugno 2026, e dovrà essere riferita al complesso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso ad agevolazione. La rendicontazione a saldo dovrà essere accompagnata da:

- a) la relazione finale di ultimazione della proposta progettuale;
- b) la documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi al 30 giugno 2026;
- c) la dichiarazione del legale rappresentante di cui al comma 6, lettera d);
- d) la rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute;
- e) la copia conforme delle pagine del libro dei cespiti attestanti l'iscrizione delle immobilizzazioni oggetto di finanziamento;
- f) la dichiarazione del legale rappresentante, di ciascun beneficiario in caso di progetti congiunti, di aderenza al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), nonché di quanto previsto per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33 e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2, n.5 e n.12. La dichiarazione di cui al primo periodo è accompagnata dal rapporto di verifica di conformità del progetto realizzato, svolta da parte terza indipendente, circa il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), relativamente alle condizioni ex-post previste dalle citate schede, nonché circa il rispetto delle condizioni previste per l'idrogeno rinnovabile dal decreto 21.10.2022.

9. In funzione della disponibilità dei finanziamenti, e successivamente alle verifiche amministrative da parte della Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, finalizzate ad accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa, entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione dell'agevolazione i Soggetti beneficiari ricevono il pagamento dell'importo del saldo dovuto per la realizzazione del progetto. Il termine dei 30 giorni si interrompe in caso di richieste di integrazioni da parte degli organismi preposti alle attività di verifica o in caso di indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.

10. I documenti giustificativi di spesa e, in generale, tutti gli atti amministrativo-contabili, devono recare in modo indelebile la dicitura "Finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misure per la creazione di centri di produzione di idrogeno utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili, art. 2, commi da 22 a 26, L.R. 13/2023 - Ammesso per l'intero importo (o per l'importo di euro \_\_\_\_\_)" e nei documenti giustificativi di pagamento dovrà essere indicato il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG), laddove previsto dalla normativa applicabile.

11. Tutte le rendicontazioni presentate dai Soggetti beneficiari dell'agevolazione, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, sono sottoposte alle verifiche amministrative da parte della Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, che potranno essere svolte anche in conformità a quanto previsto dalle Linee guida per gli stati membri sulle verifiche di gestione EGESIF\_14-0012\_02 final, al fine di accertare la pertinenza, regolarità e ammissibilità della spesa oggetto del rendiconto.

12. Ulteriori indicazioni in merito agli adempimenti in tema di rendicontazione potranno essere fornite in apposite linee guida di rendicontazione delle spese sostenute, adottate dalla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale e nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 14.



13. L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva e fiscale del Soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila e dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, nonché, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, della verifica dell'assenza dei predetti Soggetti beneficiari nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita "visura Deggendorf" rilasciata dal Registro nazionale aiuti.

14. La Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale potrà in qualsiasi momento eseguire controlli in loco presso la sede amministrativa dei Soggetti beneficiari e presso la sede fisica del progetto per verificare la veridicità delle rendicontazioni di spesa, lo stato di avanzamento del progetto e la messa in funzione dello stesso nonché la presenza dei beni rendicontati.

15. A partire dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) e fino alla data di fine lavori, i Soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto capofila in caso di progetti congiunti, sono tenuti all'invio alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it) di una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto. Tale relazione descrive lo stato dell'arte della progettazione e contiene l'avanzamento del piano tecnico-economico per la realizzazione del progetto, dei cronoprogrammi attuativi e finanziari, rispetto a quanto approvato in prima istanza.

#### **Articolo 16** **(Variazioni)**

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate dai Soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto capofila in caso di progetti congiunti, alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it), affinché proceda, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 18. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto.

2. Non sono ammesse variazioni che:

- a) comportino modifiche sostanziali alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni
- b) prevedano la sostituzione dei Soggetti beneficiari ammessi alle agevolazioni, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3;
- c) comportino un aumento dell'agevolazione già concessa;
- d) in esito alle variazioni della proposta progettuale, comportino il conseguimento di un punteggio inferiore a quello conseguito dall'ultima proposta progettuale ammessa in posizione utile nelle graduatorie di cui all'articolo 13.

3. Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'agevolazione sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda, purché sia espressamente previsto nell'accordo tra il Soggetto beneficiario ed il subentrante, che quest'ultimo assuma tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Avviso e subentri in tutti rapporti giuridici attivi e passivi del Soggetto beneficiario.



4. Per eventuali variazioni entro i limiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 1), la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale applica quanto previsto all'articolo 18, comma 2.

5. Eventuali variazioni che riguardano esclusivamente l'importo delle singole voci di costo ammissibili rispetto a quanto dichiarato nella domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera c), non devono essere preventivamente comunicate ai sensi del comma 1 e sono valutate nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica all'erogazione dell'agevolazione.

#### **Articolo 17**

##### ***(Obblighi dei Soggetti beneficiari)***

1. I Soggetti beneficiari delle agevolazioni e attuatori delle progettualità ammesse a finanziamento di cui al presente Avviso sono tenuti a:

- a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- b) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
- c) dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16;
- d) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- e) effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- f) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione probatoria pertinente a comprova del conseguimento del target per la quota parte di competenza del progetto, nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14 ed in coerenza con le indicazioni o linee guida fornite dalla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale.
- g) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 15;
- h) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - misure per la creazione di centri di produzione di idrogeno utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili, art. 2, commi da 22 a 26, L.R. 13/2023" e valorizzando l'emblema della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- i) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione, imputazione dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, in analogia a quanto previsto dall'articolo



22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dalla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale;

j) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – in analogia a quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta della Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale;

k) rispettare l’obbligo di indicazione di CUP e CIG su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui al presente Avviso;

l) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), il Soggetto beneficiario è tenuto, in particolare, a rispettare le indicazioni previste per l’Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza –Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta circolare operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2, n.5 e n.12, acquisendo e conservando la documentazione probatoria ivi richiamata;

m) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente Avviso, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i Soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall’articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;

n) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dalla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale;

o) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dalla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale facilitando, altresì, le verifiche di altri soggetti competenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti beneficiari;

p) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato, a tal fine il soggetto richiedente allega alla domanda una relazione nella quale illustra la propria organizzazione interna preposta alla gestione degli appalti e aiuti di Stato;

q) trasmettere, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale la relazione sullo stato di avanzamento del progetto prevista dall’articolo 15, comma 15, del presente Avviso;

r) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l’attuazione del PNRR, applicabile per analogia, per quanto di competenza

s) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso e a sottoporre alla Direzione



centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale eventuali variazioni ai sensi dell’articolo 16;

t) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

u) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

v) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa a finanziamento;

w) non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni agevolate, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

### **Articolo 18**

#### ***(Revoche e rinunce)***

1. Le agevolazioni concesse possono essere revocate, entro il 31 dicembre 2026 e comunque entro e non oltre l’erogazione a saldo, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all’entità dell’inadempimento da parte del Soggetto beneficiario, con provvedimento del Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo nei seguenti casi:

a) verifica, nelle fasi successive all’ammissione alle agevolazioni, dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, ovvero di documentazione risultata successivamente irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili;

b) presentazione di documentazione irregolare in sede di domanda di agevolazione o nelle fasi successive, laddove l’irregolarità sia insanabile e la documentazione abbia determinato l’ammissione a finanziamento;

c) fallimento del Soggetto beneficiario, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 4;

d) mancata realizzazione, anche parziale, della proposta progettuale nei termini di cui agli articoli 5 e 6, che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;

e) mancato avvio dell’intervento entro la data di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b);

f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla proposta progettuale, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

g) mancato rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 5, comma 2, lettera e);

h) mancata ultimazione degli interventi entro il 30 giugno 2026;

i) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro il 30 giugno 2026;

j) sussistenza di una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

k) variazioni di cui all’articolo 16 non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;

l) violazione del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) del tagging climatico;

m) nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività del Progetto e/o sull’idoneità degli interventi realizzati, nonché sull’efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;

n) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione di cui all’articolo 14;



o) variazioni soggettive che comportino il venire meno dei requisiti di ammissione alle agevolazioni dichiarati all'atto della presentazione della domanda di agevolazione e verificati, nonché valutati in sede di esame della proposta;

p) il soggetto beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

2. Le agevolazioni concesse sono altresì revocate in misura parziale, con provvedimento del Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo, nei seguenti casi:

a) qualora, a seguito di una modifica non sostanziale rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, si determina diminuzione del punteggio attribuito al progetto con la graduatoria di cui all'articolo 13. Nei casi di cui al primo periodo, l'agevolazione riconosciuta è ridotta della medesima percentuale di diminuzione del nuovo punteggio attribuito al progetto, considerando un valore minimo pari al 5%. La maggiore agevolazione eventualmente già corrisposta è oggetto di recupero a valere sulle somme già erogate, o da erogarsi in esito alla rendicontazione delle spese successivamente al fine lavori degli interventi realizzati;

b) qualora non siano rispettati i tempi di conclusione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera d) ed il rispetto della data ultima del 30 giugno 2026.

3. Ciascun Soggetto beneficiario può rinunciare alle agevolazioni assegnate a valere sul presente Avviso dandone comunicazione alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

4. Nei casi di revoca totale delle agevolazioni e di rinuncia, il Soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.

5. Nel caso di apertura nei confronti del Soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto.

#### **Articolo 19**

##### ***(Trattamento dei dati personali)***

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - 28 GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, i soggetti interessati del presente Avviso sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed allegata al presente Avviso (Appendice D).



**Articolo 20**  
**(Foro competente)**

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Trieste.

**Articolo 21**  
**(Disposizioni finali)**

1. Il presente Avviso, di cui le Appendici A, A1, A2, B, C, D ed E costituiscono parte integrante, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Ogni eventuale modifica o integrazione all'Avviso sarà pubblicata sul predetto sito istituzionale. I soggetti interessati sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.
2. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per la Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
3. La Direzione centrale attività produttive e turismo provvederà alla comunicazione in esenzione del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla LR n. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26 e la concessione delle agevolazioni di cui al presente avviso è subordinata all'esito di detta comunicazione.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
5. Il responsabile del presente Avviso è l'ing. Lucio Penso, e-mail [lucio.penso@regione.fvg.it](mailto:lucio.penso@regione.fvg.it) Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo.
6. Eventuali richieste di chiarimenti possono essere presentate alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it). Alle richieste pervenute potrà essere data risposta anche mediante la pubblicazione di "F.A.Q." sulla pagina del sito web regionale dedicata al presente avviso.



#### APPENDICE A – Documentazione da presentare

1. Domanda di agevolazione, utilizzando lo schema di cui all'Appendice A.1, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetto congiunto, o dal soggetto delegato/procuratore in possesso di idonei poteri.

2. Relazione tecnica di progetto. Tale relazione deve contenere le seguenti informazioni minime ai fini di una corretta valutazione di quanto previsto dall'Appendice B:

a) descrizione generale dell'intervento proposto e, in caso di progetti presentati in forma congiunta, puntuale ripartizione e dettaglio degli interventi previsti in capo a ciascun soggetto partecipante;

b) descrizione e caratteristiche tecniche, ivi inclusi i dati di dimensionamento degli impianti di produzione (MW) e stoccaggio (MWh) di idrogeno rinnovabile, producibilità (tH<sub>2</sub>/h; hequivalenti annue) ed efficienza dell'impianto di produzione di idrogeno (MWh/tH<sub>2</sub>), nonché il consumo di acqua previsto per la produzione di idrogeno (m<sup>3</sup>/tH<sub>2</sub>, m<sup>3</sup>/h) rispetto alle risorse disponibili in situ (m<sup>3</sup>/h);

c) descrizione e caratteristiche tecniche, ivi inclusi i dati di dimensionamento e producibilità degli impianti di produzione da fonti rinnovabili (MW, hequivalenti annue) a servizio dell'elettrolizzatore e degli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica (MWh);

d) descrizione e caratteristiche tecniche dei siti oggetto di intervento, ivi inclusi i riferimenti catastali e informazioni circa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera f);

e) bilancio energetico (MWh) ed emissivo (tCO<sub>2</sub>eq) annuale dell'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile dal quale è possibile individuare:

1) la quota di idrogeno rinnovabile prodotta e la quota di idrogeno non rinnovabile ma che rispetta le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022;

2) la quota di energia consumata dall'elettrolizzatore (MWh):

i. prodotta da impianti addizionali, ivi inclusi quelli realizzati entro la distanza minima di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e);

ii. prodotta da impianti di energia rinnovabili diversi da quelli del precedente punto i;

iii. prelevata dalla rete;

3) le emissioni in termini di "tCO<sub>2</sub>eq/tH<sub>2</sub>", secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto 21 settembre 2022 connesse alle quantità energetiche di cui al punto 2);

f) schema generale a blocchi e planimetria semplificata del progetto;

g) cartografia semplificata dalla quale è verificabile il rispetto delle distanze (chilometri) previste dal presente decreto per le utenze e per gli impianti da fonti rinnovabili. La cartografia deve inoltre evidenziare la presenza presso il sito di produzione dell'idrogeno dei seguenti elementi:

i. connessione alla rete elettrica;

ii. risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno rinnovabile;

iii. connessione alla rete gas;

iv. accesso alla rete stradale;

h) descrizione e calcolo di tutti i valori connessi alla determinazione dei criteri di valutazione e del punteggio finale della domanda di agevolazione, con riferimento a quanto previsto dall'Appendice B. Nella relazione deve inoltre essere presente una tabella di sintesi di tutti gli indicatori ed i parametri che concorrono al calcolo dei predetti criteri di valutazione;

i) analisi sul potenziale di idrogeno impiegabile in siti congrui o prossimi;

3. Scheda tecnica e/o offerta commerciale, nonché dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore dal quale si evince la potenza nominale dell'elettrolizzatore medesimo e il rispetto del consumo specifico dell'intero impianto di produzione di idrogeno rinnovabile;



4. Relazione sulla gestione del progetto che descrive, in funzione delle fasi di sviluppo e progettazione dell'intervento, il piano tecnico-economico per la realizzazione dello stesso e i cronoprogrammi attuativi e finanziari. Il quadro economico deve contenere le informazioni sui costi ammissibili di cui all'articolo 7, distinti tra impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e elettrolizzatori, nonché il dettaglio della ripartizione degli stessi costi tra i diversi soggetti partecipanti, in caso di progetti presentati in forma congiunta;

5. Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 4 dell'Avviso pubblico, nonché al rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dal medesimo Avviso pubblico (da presentare soltanto a cura dei soggetti partecipanti in caso di progetti congiunti, escluso il capofila, utilizzando lo schema di cui all'Appendice A.2);

6. Documentazione circa il rispetto dei requisiti dei siti di cui all'articolo 6, a cui sono inoltre allegati i seguenti documenti:

a) certificato di destinazione urbanistica del sito;

b) idonea documentazione che consente di verificare che il sito sia inquadrabile quale area industriale dismessa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata da documentazione fotografica, o dichiarazione dell'Ente locale competente;

c) estremi catastali, mappe e foto aerea del sito;

d) titoli o contratti che permettono di verificare che il sito di produzione di idrogeno e, eventualmente, dei siti di produzione di energia rinnovabile localizzati nelle aree di cui all'articolo 6 sia nella disponibilità del Soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1;

7. Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti, relativa all'assolvimento delle prescrizioni e degli obblighi relativi al rispetto del principio DNSH. Detta autodichiarazione deve essere corredata dei documenti che consentono la verifica formale del rispetto delle prescrizioni e degli obblighi ex-ante contenuti nelle schede tecniche 1, 2, 5, 12 e 15 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, qualora già in possesso del beneficiario all'atto di presentazione della domanda di agevolazione;

8. Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti, contenente le informazioni minime per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 relativamente al titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

9. Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila e di ciascun soggetto partecipante in caso di progetti congiunti, in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento per la parte non coperta dall'agevolazione.

10. Relazione che illustra l'organizzazione interna del Soggetto richiedente preposta alla gestione degli appalti e degli aiuti di Stato.

Ulteriore documentazione nei seguenti casi specifici:



11. per le domande di agevolazione sottoscritte da un soggetto diverso dal legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila in caso di progetto congiunto, copia della documentazione attestante il potere di firma;

12. per le dichiarazioni di cui all'Appendice A.2, sottoscritte da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa partecipante al progetto congiunto, copia della documentazione attestante il potere di firma;

13. lettera di patronage di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), per ciascun partecipante in caso di progetto congiunto, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla predetta disposizione;

14. per le domande presentate in forma congiunta, copia del contratto di rete o di altra forma contrattuale di collaborazione volta a definire una collaborazione stabile e coerente tra tutti i soggetti partecipanti, che deve:

a) essere definito in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4;

b) essere stipulato secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di atto prescelto;

c) essere firmato dai soggetti contraenti. Se il contratto allegato alla domanda di agevolazioni è stipulato in forma digitale, è obbligatoria la presenza della firma digitale di tutti i contraenti; se il contratto allegato alla domanda è la copia digitalizzata di un documento originale cartaceo, in cui devono essere presenti tutte le firme originali dei contraenti, è obbligatoria la firma digitale del capofila e l'accompagnamento del documento con dichiarazione di conformità all'originale a firma digitale del capofila;

d) essere redatto con la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nel caso in cui il medesimo contratto includa il conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera b). In alternativa, l'atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila può essere presentato in sede di perfezionamento della concessione dell'agevolazione; in tale caso, non è richiesta al contratto allegato alla domanda di agevolazioni la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, fermo restando che l'autenticazione sarà richiesta ai fini del perfezionamento del procedimento agevolativo a seguito dell'ammissione.

Secondo quanto previsto dal punto 2) dell'Appendice B, è inoltre facoltà del soggetto proponente presentare:

15. accordi o lettere d'intenti con le utenze che utilizzeranno l'idrogeno rinnovabile prodotto, regolarmente controfirmati dalle parti. Detti accordi o lettere d'intenti devono:

a) riguardare esclusivamente l'idrogeno prodotto dall'impianto per il quale si richiedono le agevolazioni;

b) riportare la stima della quantità annua di idrogeno da fornire all'utenza;

c) avere una durata minima di 5 anni di fornitura, a partire dall'anno successivo della data di entrata in esercizio.



**APPENDICE A1. Schema di domanda di agevolazione**

**DOMANDA DI AGEVOLAZIONE**

**Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare ai sensi dell'art. 2, commi da 22 a 26 della L.R. 13/2023 (di seguito Avviso pubblico)**



### 1. DOMANDA DI AGEVOLAZIONE PRESENTATA IN FORMA:

- Singola  
 Congiunta

### 2. DATI INERENTI ALLA FORMA CONTRATTUALE DI COLLABORAZIONE (da compilare in caso di progetto presentato in forma congiunta)

Forma ..... contrattuale ..... di  
 collaborazione<sup>1</sup>: .....

Denominazione:  
 .....

Data stipula atto: ...../...../.....

### 3. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE, OVVERO DEL SOGGETTO CAPOFILE IN CASO DI PROGETTO PRESENTATO IN FORMA CONGIUNTA

Codice fiscale: ..... Partita IVA:  
 .....

Denominazione:  
 .....

Forma giuridica:  
 .....

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:  
 .....

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007):  
 .....

Sede legale:

Indirizzo:  
 .....

CAP:  
 .....  
 .....

Comune:  
 .....

Provincia:  
 .....

Stato: (in caso di soggetto estero)  
 .....

### 4. DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI (da compilare in caso di progetto presentato in forma congiunta)

#### 1. Partecipante n. 1

<sup>1</sup> Indicare Contratto di rete o la forma contrattuale di collaborazione (consorzio, accordo di partenariato, ecc.).



Codice fiscale: ..... Partita IVA:

.....

Denominazione:

.....

Forma giuridica:

.....

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:

.....

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007):

.....

Sede legale:

Indirizzo:

.....

CAP:

.....

.....

Comune:

.....

Provincia:

.....

Stato: (in caso di soggetto estero)

.....

## 2. Partecipante n. 2

Codice fiscale: ..... Partita IVA:

.....

Denominazione:

.....

Forma giuridica:

.....

Indirizzo Posta Elettronica Certificata:

.....

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007):

.....

Sede legale:

Indirizzo:

.....



CAP:

.....  
.....

Comune:

.....

Provincia:

.....

Stato: (in caso di soggetto estero)

.....

*(ripetere per ogni ulteriore soggetto partecipante fino ad un numero massimo di quattro soggetti partecipanti)*

#### 5. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome:

.....

Nome:

.....

Sesso: M[ ]/F[ ]

Data di nascita: ...../...../.....

Prov.:

.....

Comune (o Stato estero) di nascita:

.....

in qualità di<sup>2</sup> ..... del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta.

#### 6. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome:

.....

Nome:

.....

Tel.: ..... Cellulare: ..... Email:

.....

#### 7. INFORMAZIONI DI SINTESI SULLA PROPOSTA PROGETTUALE

7.1. Titolo del progetto: .....

7.2. Descrizione sintetica della proposta progettuale:

<sup>2</sup> Indicare l'ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc.. In caso di procuratore, allegare la procura.



--

**8. COSTI AMMISSIBILI DEL PROGETTO** *(in caso di progetti congiunti riportare il costo complessivo ammissibile del progetto ferma restando la quantificazione dei costi in capo a ciascun partecipante da fornire nell'ambito della relazione sulla gestione del progetto)*

8.1. Costi ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1 relativamente alla componente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) dell'Avviso, escluso IVA:

Tipologia di costo ammissibile (ex art. 7, comma 1, dell'Avviso)	Importo in euro	% rispetto al totale dei costi ammissibili
Opere murarie e assimilate (nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€ ...	...%
Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica	€ ...	...%
Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€ ...	...%
Progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto <sup>3</sup> (nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€ ...	...%
<b>Totale (A)</b>	<b>€ ...</b>	<b>100%</b>

8.2. Costi ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1, relativamente alla componente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) dell'Avviso, escluso IVA:

Tipologia di costo ammissibile (ex art. 7, comma 1, dell'Avviso)	Importo in euro	% rispetto al totale dei costi ammissibili
Opere murarie e assimilate (nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€ ...	...%

<sup>3</sup> Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, le spese in questione sono ammissibili qualora capitalizzate.



Macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica	€ ...	...%
Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€ ...	...%
Progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto <sup>4</sup> (nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto)	€ ...	...%
<b>Totale (B)</b>	<b>€ ...</b>	<b>100%</b>

### 8.3. Costi totali ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1

Totale (A)	€ ...
Totale (B)	€ ...
<b>Costo totale ammissibile (C = A + B)</b>	<b>€ ...</b>

## 9. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale ovvero di procuratore/trice speciale del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

### DICHIARA CHE IL SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA

- a) rientra tra i *Soggetti beneficiari* di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso Pubblico;
- b) con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), dell'Avviso Pubblico:
- (*per le imprese residenti nel territorio italiano*) è regolarmente costituito ed iscritto come attivo nel Registro delle imprese;
- (*per le imprese non residenti nel territorio italiano*) è regolarmente costituito secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza, è iscritto nell'omologo registro delle imprese ed è a conoscenza degli ulteriori oneri posti a suo carico dal medesimo articolo 4, inerenti la dimostrazione, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, della disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal medesimo articolo 4;

<sup>4</sup> Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d) dell'Avviso, le spese in questione sono ammissibili qualora capitalizzate.



- c) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposto a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o riferita all'articolo 2, comma 1, n. 18 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- d) conformemente a quanto prescritto dall'articolo 4, comma 1, lett. c) dell'Avviso Pubblico, è in regime di contabilità ordinaria e dispone di almeno due:
- propri bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
  - propri bilanci consolidati approvati del gruppo a cui appartiene;
  - bilanci consolidati approvati della società controllante che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento;
- e) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
- f) non è soggetto a sanzioni adottate dall'Unione europea;
- g) possiedono una adeguata capacità finanziaria così come indicato nell'Appendice A;
- h) non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.;
- i) i legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda ovvero risulti, da visura del casellario giudiziale, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati;
- j) nei propri confronti non sussiste alcuna causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- k) ai soli fini della registrane dell'aiuto sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, che l'impresa possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2005, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Comunità europea 96/280/CE del 3 aprile 1996, di:
- piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa
  - media impresa;
  - grande impresa;
- l) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- m) di rispettare le disposizioni di qualunque natura conseguenti all'esito della comunicazione in esenzione del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla L.R. n. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26, trasmessa dalla



direzione centrale attività produttive e turismo alla Commissione europea di cui all'art. 21, comma 3, dell'Avviso;

- n) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed allegata al presente Avviso (Appendice D);

**DICHIARA CHE GLI INTERVENTI OGGETTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE**

- o) sono conformi a quanto previsto dall'articolo 5 dell'Avviso pubblico, come si evince dalla documentazione allegata alla presente domanda di agevolazione;
- p) prevedono entrambe le seguenti componenti:
- uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno;
  - uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 dell'Avviso pubblico, fermo restando quanto previsto dalla lettera f) del comma 2 del medesimo articolo 5, comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica;
- q) sono finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile;
- r) sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, dell'Avviso Pubblico<sup>5</sup> e, comunque, entro 18 mesi dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14;
- s) saranno ultimati entro e non oltre il 30 giugno 2026<sup>6</sup>;
- t) rispettano il Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), secondo le indicazioni contenute per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2, n.5 e n. 12;
- u) prevedono l'installazione nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del *Soggetto beneficiario*, di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso;
- v) prevedono l'installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore 10 MW<sup>7</sup>;
- w) prevedono l'installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno rinnovabile aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH<sub>2</sub><sup>8</sup>;

<sup>5</sup> Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

<sup>6</sup> Per data di ultimazione si intende la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori dell'intervento ammesso alle agevolazioni;

<sup>7</sup> La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore.

<sup>8</sup> Il consumo specifico di cui al primo periodo è riferito all'intero impianto, ovvero all'elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari.



- x) gli eventuali sistemi di stoccaggio di idrogeno prevedono un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 dell'Avviso pubblico;
- y) gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica sono installati e messi in funzione contemporaneamente agli impianti addizionali asserviti e prevedono un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 dell'Avviso pubblico;
- z) sono conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale applicabile;
- aa) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- bb) rispettano tutte le disposizioni di qualunque natura del Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella G.U.U.E. L 157 del 20 giugno 2023, atto che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;
- cc) rispetteranno le disposizioni di qualunque natura conseguenti all'esito della comunicazione in esenzione del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla L.R. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26, trasmessa dalla Direzione centrale attività produttive e turismo alla Commissione europea, di cui all'articolo 21, comma 3, dell'Avviso;
- dd) non prevedono l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti.

**DICHIARA CHE IL SITO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA  
PROGETTUALE**

- ee) è conforme a quanto previsto dall'articolo 6 dell'Avviso pubblico, come si evince dalla documentazione allegata alla presente domanda di agevolazione;
- ff) è localizzato nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- gg) è collocato su un'area industriale dismessa;
- hh) è caratterizzato dalla disponibilità degli estremi catastali, mappe e foto aerea;
- ii) è nella disponibilità del ..... (*specificare se è nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila ovvero di quale dei soggetti partecipanti in caso di progetti congiunti*), in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della presente domanda di agevolazione. In alternativa, la disponibilità può essere dimostrata anche attraverso la stipula di un contratto preliminare trascritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, volto alla stipula dei contratti costitutivi dei diritti di cui sopra o attraverso l'impegno di messa a disposizione di un sito da parte di Ente Pubblico o



Società di Sistema in virtù di convenzioni, collegate al presente Avviso, che ne vincolano la messa a disposizione in caso di ottenimento del finanziamento<sup>9</sup>;

- jj) presenta caratteristiche tali da consentire di realizzare uno o più impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile di capacità adeguata al processo di produzione dell'idrogeno, da intendersi come capacità di detti impianti in grado di soddisfare potenzialmente anche in quota parte quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e) dell'Avviso pubblico;
- kk) risulta essere un sito non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. o, se contaminato, un sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli interventi e dei relativi impianti, oggetto di finanziamento, sono realizzati senza pregiudicare e senza interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area;
- ll) è già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, delle seguenti caratteristiche infrastrutturali:
- connessione alla rete elettrica;
  - risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno rinnovabile;
  - connessione alla rete gas;
  - accesso alla rete stradale;
- mm) risulta essere contiguo o prossimo, ovvero distante non più di 50 chilometri, ad un'area caratterizzata dalla presenza di industrie e/o altre utenze che possano esprimere una domanda potenziale di idrogeno, anche parziale rispetto alla quantità di idrogeno producibile dall'impianto<sup>10</sup>;

#### DICHIARA, INOLTRE

- che il progetto garantisce il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che i costi del progetto presentato non sono coperti da altre fonti a valere sul bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali rispetta il principio orizzontale di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e dell'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali è inoltre coerente, ove applicabile, con i principi orizzontali e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging clima, alla parità di trattamento e di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali;
- che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del

<sup>9</sup> Pena la decadenza dell'agevolazione, eventuali contratti preliminari dovranno dar luogo a contratti definitivi entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 15 dell'Avviso pubblico.

<sup>10</sup> La distanza è calcolata considerando il perimetro del sito presso cui è installato l'elettrolizzatore e il perimetro del sito della prima utenza potenziale individuata.



Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, individuazione e correzione dei casi di conflitto di interessi, frode, e corruzione, nonché nelle attività di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati;

- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, in materia di trasparenza, frodi e conflitti di interessi in conformità all'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241;
- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto rispettando la scadenza del 30 giugno 2026;
- di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
- di essere a conoscenza che il Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

#### **SI IMPEGNA,**

#### **AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 17 DELL'AVVISO PUBBLICO**

- ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse di cui al presente Avviso pubblico;
- a dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16;
- ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;



- ad effettuare il “controllo gestionale interno”, che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione probatoria pertinente a comprova del conseguimento degli obiettivi del progetto, nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento di concessione di cui all’articolo 14 dell’Avviso ed in coerenza con le indicazioni o linee guida fornite dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- ad individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 15, dell’Avviso pubblico;
- a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – misure per la creazione di centri di produzione di idrogeno utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili art. 2, commi da 22 a 26, L.R. 13/2023” e valorizzando l’emblema della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché degli indicatori comuni;
- ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - in analogia a quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 – che dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo;
- a rispettare l’obbligo di indicazione del CUP e CIG su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui all’Avviso pubblico;
- ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), il *Soggetto beneficiario* è tenuto, in particolare, a rispettare le indicazioni previste per l’Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla



predetta circolare operativa: scheda n. 15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n. 1, n. 2, n. 5 e n. 12, acquisendo e conservando la documentazione probatoria ivi richiamata;

- ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i *Soggetti beneficiari* sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
- a corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo;
- a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo facilitando anche i controlli in loco presso i *Soggetti beneficiari*;
- a rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato, a tal fine il soggetto richiedente allega alla domanda una relazione nella quale illustra la propria organizzazione interna preposta alla gestione degli appalti ed aiuti di Stato;
- a trasmettere al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo la relazione sullo stato di avanzamento del progetto prevista dall'articolo 15, comma 15, dell'Avviso Pubblico;
- a rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, applicabile per analogia, per quanto di competenza;
- ad avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso e a sottoporre al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16 dell'Avviso;
- a fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le *frodi sospette*, della *corruzione* e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- ad effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività



produttive e turismo, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa a finanziamento;

- a non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni agevolate, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

### CHIEDE

di accedere al contributo a fondo perduto di cui all'Avviso pubblico, a fronte della realizzazione del progetto avente per titolo ..... (riportare il titolo del progetto come da sezione 7.1), sulla base della seguente offerta:

- Agevolazione a fondo perduto richiesta<sup>11</sup>: € .....
- Stima della quantità annua di idrogeno rinnovabile prodotto a regime grazie ai soli impianti addizionali asserviti: [tH2]<sup>12</sup> .....

*FIRMA DIGITALE*

**Allegati:** documentazione prevista nell'Appendice A dell'Avviso pubblico

<sup>11</sup> Indicare un importo pari o inferiore al totale dei costi ammissibili di cui alla sezione 8.3.

<sup>12</sup> Da quantificare come da indicazione fornite per il criterio di valutazione EP di cui all'Appendice B all'Avviso pubblico.



**APPENDICE A2. Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 4 dell'Avviso pubblico, nonché al rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dal medesimo Avviso pubblico (da presentare soltanto a cura dei soggetti partecipanti in caso di progetti congiunti, escluso il capofila)**

**DICHIARAZIONE SUI REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ  
E SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI**

**Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare ai sensi dell'art. 2, commi da 22 a 26 della L.R. 13/2023 (di seguito Avviso pubblico)**



**4. REFERENTE DA CONTATTARE**

Cognome:

.....

Nome:

.....

Tel.: ..... Cellulare: ..... Email:

.....

**5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000**

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale ovvero di procuratore/trice speciale del soggetto partecipante al progetto congiunto, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

**DICHIARA CHE**

- a) rientra tra i *Soggetti beneficiari* di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso pubblico;
- b) con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), dell'Avviso Pubblico:
  - (*per le imprese residenti nel territorio italiano*) è regolarmente costituito ed iscritto come attivo nel Registro delle imprese;
  - (*per le imprese non residenti nel territorio italiano*) è regolarmente costituito secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza, è iscritto nell'omologo registro delle imprese ed è a conoscenza degli ulteriori oneri posti a suo carico dal medesimo articolo 4, inerenti la dimostrazione, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, della disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal medesimo articolo 4;
- c) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposto a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o riferita all'art. 2, comma 1, n. 18 Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- d) conformemente a quanto prescritto dall'articolo 4, comma 1, lett. c) dell'Avviso pubblico, è in regime di contabilità ordinaria e dispone di almeno due:
  - propri bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
  - propri bilanci consolidati approvati del gruppo a cui appartiene;
  - bilanci consolidati approvati della società controllante che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento;
- e) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
- f) non è soggetto a sanzioni adottate dall'Unione europea;
- g) possiedono una adeguata capacità finanziaria così come indicato nell'Appendice A;



- h) non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) i legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda ovvero risulti, da visura del casellario giudiziale, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati;
- j) nei propri confronti non sussiste alcuna causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- k) ai soli fini della registrane dell'aiuto sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, che l'impresa possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2005, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Comunità europea 96/280/CE del 3 aprile 1996, di:
- piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa
- media impresa;
- grande impresa.
- l) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- m) di rispettare le disposizioni di qualunque natura conseguenti all'esito della comunicazione in esenzione del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla L.R. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26, trasmessa dalla direzione centrale attività produttive e turismo alla Commissione europea di cui all'art. 21, comma 3, dell'Avviso;
- n) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 19 dell'Avviso pubblico, pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed allegata al presente Avviso (Appendice D);

**DICHIARA INOLTRE,**

Con riferimento agli interventi di propria competenza nell'ambito della proposta progettuale di cui alla sezione 1:

- che il progetto garantisce il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- che i costi del progetto presentato non sono coperti da altre fonti a valere sul bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;



- che la realizzazione delle attività progettuali rispetta il principio orizzontale di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e dell'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241;
- che la realizzazione delle attività progettuali è inoltre coerente, ove applicabile, con i principi orizzontali e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging clima, alla parità di trattamento e di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali;
- che adoterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, individuazione e correzione dei casi di conflitto di interessi, frode, e corruzione, nonché nelle attività di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati;
- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, in materia di trasparenza, frodi e conflitti di interessi in conformità all'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241;
- che l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto rispettando la scadenza del 30 giugno 2026;
- di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
- di essere a conoscenza che il Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

#### **SI IMPEGNA,**

#### **AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 17 DELL'AVVISO PUBBLICO**

Con riferimento agli interventi di propria competenza nell'ambito della proposta progettuale di cui alla sezione I:

- ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse di cui al presente Avviso pubblico;
- a dare piena attuazione agli interventi, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta



progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre al Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16;

- ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- ad effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- a presentare, per il tramite del soggetto capofila, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione probatoria pertinente a comprova del conseguimento degli obiettivi del progetto, nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14 dell'Avviso ed in coerenza con le indicazioni o linee guida fornite dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- ad individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 15, dell'Avviso pubblico;
- a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – misure per la creazione di centri di produzione di idrogeno utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabile, art. 2, commi da 22 a 26, L.R. 13/2023 e valorizzando l'emblema della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nonché degli indicatori comuni;
- ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – in analogia a quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 – che dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo;
- a rispettare l'obbligo di indicazione del CUP e CIG su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui all'Avviso pubblico;
- ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender



Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), il *Soggetto beneficiario* è tenuto, in particolare, a rispettare le indicazioni previste per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)” e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta circolare operativa: scheda n. 15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n. 1, n. 2, n. 5 e 12, acquisendo e conservando la documentazione probatoria ivi richiamata;

- ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i *Soggetti beneficiari* sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;
- a corrispondere in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo;
- a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo facilitando anche i controlli in loco presso i *Soggetti beneficiari*;
- a rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato, a tal fine il soggetto partecipante al progetto congiunto allega alla domanda una relazione nella quale illustra la propria organizzazione interna preposta alla gestione degli appalti ed aiuti di Stato;
- a trasmettere, per il tramite del soggetto capofila, al Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo la relazione sullo stato di avanzamento del progetto prevista dall'articolo 15, comma 15, dell'Avviso pubblico;
- a rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, applicabile per analogia, per quanto di competenza;
- ad avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Avviso e a sottoporre al Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16 dell'Avviso;
- a fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;



- ad effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Servizio risoluzione crisi aziendale e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo, nonché la riferibilità delle spese alla proposta progettuale ammessa a finanziamento;
- a non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni agevolate, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

*FIRMA DIGITALE*



## APPENDICE B – Criteri di valutazione

### 1) Criteri di valutazione e formula di calcolo

La valutazione delle proposte progettuali avviene sulla base dei seguenti criteri:

- 1) EP = entità agevolazione per unità di *idrogeno rinnovabile* prodotto, espresso in €/t<sub>H2</sub>/anno;
- 2) UI = utilizzo di idrogeno, espresso come percentuale;
- 3) LF = load factor dell'elettrolizzatore da *impianti addizionali asserviti*, espresso come percentuale.

La stima delle grandezze necessarie a definire i criteri sopra indicati deve:

- a) tenere conto della capacità produttiva dell'impianto a regime;
- b) essere coerente con la configurazione impiantistica proposta, con le dimensioni dei relativi componenti e con il progetto presentato, così come verificabile dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Appendice A.

#### a) Entità agevolazione per unità di idrogeno rinnovabile prodotto

Il criterio EP è calcolabile come di seguito:

$$EP = \frac{A_{progetto}}{Q_{H2}}$$

dove:

- $A_{progetto}$  = agevolazione richiesta, da esprimere in euro [€];
- $Q_{H2}^*$  = stima della quantità annua di *idrogeno rinnovabile* prodotto a regime grazie ai soli *impianti addizionali asserviti*, da esprimere in tonnellate [t<sub>H2</sub>/anno], calcolabile come di seguito:

$$Q_{H2}^* = \frac{E_{Elettro,FERasservite}}{C_s}$$

dove:

- $C_s$ : consumo specifico dell'elettrolizzatore [MWh/t<sub>H2</sub>]
- $E_{Elettro,FERasservite}$  = stima della quota di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prodotta esclusivamente dagli *impianti addizionali asserviti* [MWh/anno].  $E_{Elettro,FERasservite}$  è calcolata come di seguito:

$$E_{Elettro,FERasservite} = E_{Elettro,FERasservite,nac} + E_{Elettro,FERasservite,acc}$$

essendo:

- $E_{Elettro,FERasservite,nac}$  = quota parte di  $E_{Elettro,FERasservite}$  trasferita all'elettrolizzatore senza essere accumulata da eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica;
- $E_{Elettro,FERasservite,acc}$  = quota parte di  $E_{Elettro,FERasservite}$  trasferita all'elettrolizzatore dopo essere stata accumulata in eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

#### b) Utilizzo di idrogeno

Il criterio UI è calcolabile come di seguito:

$$UI = \frac{F_{H2(5\text{ anni}),z}}{5 \cdot Q_{tot}} \times 100$$

dove:

- $F_{H2(5\text{ anni}),z}$  = stima espressa in tonnellate [t<sub>H2</sub>], della quantità di idrogeno da fornire agli utenti j, ubicati nella zona z, nei 5 anni successivi all'anno di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno, dove:



$$F_{H2(5\text{ anni}),z} = \sum_{j=1}^{n_z} F_{H2(5\text{ anni}),j}$$

dove:

- j = utente con il quale il Soggetto beneficiario ha sottoscritto un accordo o una lettera di intenti per la futura fornitura dell'idrogeno prodotto dall'impianto da agevolare;
- n\_z = numero di utenti j ubicati entro la zona z;
- z (con z=1,2,3,4) = zona individuata considerando una distanza R<sub>z</sub> [km] riportata nella seguente tabella e calcolabile come distanza tra il perimetro del sito presso cui è installato l'elettrolizzatore e il perimetro del sito dell'utenza.

Zona	Distanza R <sub>z</sub>
Zona 4	R <sub>4</sub> > 50km
Zona 3	0 ≤ R <sub>3</sub> ≤ 50km
Zona 2	0 ≤ R <sub>2</sub> ≤ 20km
Zona 1	0 ≤ R <sub>1</sub> ≤ 5km

Tabella 1 – Individuazione delle zone “z”

- con  $F_{H2(5\text{ anni}),j}$  = stima espressa in tonnellate [t<sub>H2</sub>], come riportata negli accordi o lettere di intenti sottoscritti, della quantità di idrogeno da fornire all'utente j nei 5 anni successivi all'anno di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno;
- Q<sub>tot</sub> = stima della quantità di idrogeno annuo prodotto dall'impianto a regime, da esprimere in tonnellate [t<sub>H2</sub>] e calcolabile come di seguito:

$$Q_{\text{tot}} = \frac{E_{\text{Elettro,FERasservite}} + E_{\text{Elettro,FERppa}} + E_{\text{Elettro,RETE}}}{C_s}$$

dove:

- C<sub>s</sub> = consumo specifico dell'elettrolizzatore [MWh/t<sub>H2</sub>];
- E<sub>Elettro,FERasservite</sub> = stima della quota di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prodotta esclusivamente dagli impianti *addizionali asserviti* [MWh/anno];
- E<sub>Elettro,FERppa</sub> = quota parte di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prelevata dalla rete che soddisfa i requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella G.U.U.E. L 157 del 20 giugno 2023 [MWh/anno];
- E<sub>Elettro,RETE</sub> = quota parte di energia elettrica consumata annualmente dall'elettrolizzatore e prelevata dalla rete nei casi diversi da quelli di cui all'indicatore E<sub>Elettro,FERppa</sub> [MWh/anno].

c) *Load factor dell'elettrolizzatore da impianti addizionali asserviti*

Il criterio LF è calcolabile come di seguito, espresso come valore percentuale [%]:

$$LF = \frac{E_{\text{Elettro,FERasservite}}}{E_{\text{Elettro,max}}} \times 100$$

dove:

- E<sub>Elettro,max</sub> = energia teorica massima [MWh/anno] che l'elettrolizzatore potrebbe consumare se fosse in funzione ogni ora dell'anno e calcolata come di seguito:

$$E_{\text{Elettro,max}} = P_{\text{Elettro,nom}} \times h_{\text{anno}}$$

dove:

- P<sub>Elettro,nom</sub> = potenza nominale dell'elettrolizzatore;



- $h_{\text{anno}}$  = pari a 8760 ore/anno.

## 2) Punteggio finale della graduatoria

Il punteggio finale della graduatoria, che assume valori compresi tra 0 e 100, è definito come di seguito:

$$N = N_1 + N_2 + N_3$$

essendo

- $N_1$  = punteggio attribuito al criterio EP, compreso tra 0 e 70, calcolabile come di seguito:

$$N_1 = 70 \times \left( \frac{EP_{\text{max}} - EP}{EP_{\text{max}} - EP_{\text{min}}} \right)$$

dove:

- $EP_{\text{min}}$  è pari al valore più basso assegnato al parametro EP tra tutte le proposte progettuali presentate;
  - $EP_{\text{max}}$  è pari al valore più alto assegnato al parametro EP tra tutte le proposte progettuali presentate;
  - $EP$  è il valore assegnato al parametro EP per la proposta progettuale in valutazione;
- Sono premiate le proposte progettuali che prevedono una minore entità di agevolazione richiesta rispetto all'idrogeno prodotto nell'anno, a regime, con impianti addizionali asserviti.
- $N_2$  = punteggio attribuito al criterio UI, compreso tra 0 e 15, calcolabile come indicato nella seguente tabella.

Indicatore associato UI		Punteggio
Assenza di lettere di intenti o accordi		0
Se il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R4	$UI_4 = \frac{F_{H_2(5 \text{ anni})_4}}{5 * Q_{\text{tot}}} > 50\%$	0
Se il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R3	$UI_3 = \frac{F_{H_2(5 \text{ anni})_3}}{5 * Q_{\text{tot}}} > 50\%$	5
Se il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R2	$UI_2 = \frac{F_{H_2(5 \text{ anni})_2}}{5 * Q_{\text{tot}}} > 50\%$	10
Se il 50% dell'idrogeno prodotto è utilizzato da utenti j ubicati nella zona R1	$UI_1 = \frac{F_{H_2(5 \text{ anni})_1}}{5 * Q_{\text{tot}}} > 50\%$	15

Tabella 2 - Punteggio del criterio UI

- $N_3$  = punteggio attribuito al criterio LF, compreso tra 0 e 15, calcolato come indicato nella seguente tabella.

Indicatore LF	Punteggio
<10%	0
10 ≤ LF < 25%	5
25 ≤ LF < 50%	10



$\geq 50\%$	15
-------------	----

Tabella 3 - Punteggio del criterio LF

### 3) Documentazione e fonti dei dati

- $A_{progetto}$  : verificabile dalla proposta progettuale;
- $E_{Elettro,FERasservite}$ ,  $E_{Elettro,RETE}$  ,  $E_{Elettro,totali}$  , come da Relazione tecnica di progetto di cui all'Appendice A ed in particolare come da bilancio energetico;
- $E_{Elettro,FERasservite,nac}$  e  $E_{Elettro,FERasservite,acc}$  come da Relazione tecnica di progetto di cui all'Appendice A, punto 2), lettera c);
- $C_s$  verificabile da scheda tecnica e/o offerta commerciale, nonché dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore di cui all'Appendice A;
- $F_{H2}$  verificabile dagli accordi o lettere d'intenti con le utenze individuate. Ai fini della verifica del punteggio N2, il proponente allega alla domanda di agevolazione uno schema riepilogativo che indica, la stima delle quantità di idrogeno, come riportate negli accordi o lettere d'intenti con le utenze, da fornire agli utenti (j) ubicati in ognuna delle quattro zone "z";
- $P_{Elettro,nom}$  verificabile come da scheda tecnica e/o offerta commerciale, nonché dichiarazione del produttore dell'elettrolizzatore di cui all'Appendice B, punto 3);
- Distanze di cui alle tabelle 1 e 2 verificabili come da Relazione tecnica di progetto di cui all'Appendice A.



### APPENDICE C – Check-list per la verifica dei requisiti di idoneità

#### Verifica dei requisiti d'idoneità

Per ciascuna proposta progettuale la Commissione procede a verificare, attraverso le seguenti check-list, il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

#### Check-list 1 – Interventi ammissibili

Il sito destinato alla realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno, previsto nella proposta progettuale deve soddisfare tutti i requisiti indicati nella tabella. La presenza simultanea di tutti i requisiti deve essere dimostrata attraverso opportuna documentazione allegata alla domanda di agevolazione.

ID	Requisito	Esito verifica
Ri1	[R1a] Gli interventi prevedono entrambi le componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b)	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
	[R1b] [Eventuale] I sistemi di stoccaggio di idrogeno hanno un costo non prevalente rispetto ai costi di complessivi relativi alle componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
	[R1c] [Eventuale] I sistemi di stoccaggio dell'energia hanno un costo non prevalente rispetto ai costi di complessivi relativi alle componenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
Ri2	Gli interventi sono finalizzati alla produzione di <i>idrogeno rinnovabile</i>	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
Ri3	Gli interventi sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 e, comunque, entro 18 mesi dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, così come evidente dal cronoprogramma di cui al punto 4 dell'Appendice A	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
Ri4	Gli interventi saranno ultimati entro e non oltre il 30 giugno 2026	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
Ri5	È presente l'autodichiazione relativa al rispetto del <i>Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)</i> di cui all'Appendice A, punto 7)	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
Ri6	[Ri6.a] Nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri da quest'ultima, sono installati uno o più nuovi <i>impianti addizionali asserviti</i> agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
	[Ri6.b] Le aree presso cui sono installati gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono nella disponibilità del Soggetto beneficiario	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
Ri7	[Ri7.a] Gli elettrolizzatori hanno una potenza complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore 10 MW	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
	[Ri7.b] Gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile hanno un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
Ri8	[Ri8.a] [Eventuale] Gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica sono installati e messi in funzione contemporaneamente ai nuovi impianti addizionali asserviti	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>



Ri9	È verificata la coerenza del progetto rispetto alle grandezze necessarie per la definizione dei criteri per la selezione delle proposte progettuali di cui all'Appendice B, paragrafo 1)	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>ESITO finale</b> [Commenti]		<input type="checkbox"/> <b>Positivo</b> <input type="checkbox"/> <b>Negativo</b>

*Check-list 2 - Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi (articolo 6)*

Il sito destinato alla realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno, previsto nella proposta progettuale deve soddisfare tutti i requisiti indicati nella tabella. La presenza simultanea di tutti i requisiti deve essere dimostrata attraverso opportuna documentazione allegata alla domanda di agevolazione.

ID	Requisito	Esito verifica
Rs1	È presente il certificato di destinazione urbanistica del sito;	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
Rs2	È presente documentazione che consente di verificare che il sito sia inquadrabile area industriale dismessa	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
Rs3	Sono presenti estremi catastali, mappe e foto aerea del sito	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
Rs4	Sono presenti titoli o contratti che permettono di verificare che il sito sia nella disponibilità del Soggetto beneficiario, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto presentato in forma congiunta, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
Rs5	È presente un'analisi sul potenziale di idrogeno impiegabile in siti congrui o prossimi, ovvero distante non più di 50 chilometri di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 6 dell'Avviso, completa della cartografia di cui al punto 2, lett. g) dell'Appendice A.	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
<b>ESITO finale</b> [Commenti]		<input type="checkbox"/> <b>Positivo</b> <input type="checkbox"/> <b>Negativo</b>



## APPENDICE D

### **Informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta**

#### **1. Oggetto del Trattamento**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR, in seguito "Regolamento"), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, questo documento descrive le modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 2, commi da 22 a 26 della Legge Regionale 10 agosto 2023, n. 13 nonché a tutte le attività a queste connesse tra cui l'interazione con i sistemi informativi di monitoraggio o con altri sistemi informativi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati e la pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it). Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

#### **2. Finalità del trattamento**

I dati personali, trasmessi anche attraverso compilazione e inoltro di moduli, vengono trattati per rispondere alle richieste degli interessati, istruire un procedimento amministrativo (in questo caso la finalità viene perseguita durante tutta la fase di gestione della procedura di accesso alle agevolazioni, incluse quella endoprocedimentale, procedimentale, istruttoria e di erogazione dell'agevolazione), oltre che per assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

#### **Conferimento dati nell'ambito dell'iniziativa di cui all'articolo 2, commi da 22 a 26 della Legge Regionale 10 agosto 2023, n. 13.**

In ottemperanza alle disposizioni previste nel presente Avviso pubblico:

- al Soggetto beneficiario è demandata l'attuazione dei singoli progetti finanziati. Il Soggetto beneficiario è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse di cui al finanziamento concesso, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti;
- L'Amministrazione regionale deve assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti, verificando da un lato l'avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e dall'altro il livello di conseguimento di milestone e target, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico adottato per la gestione dei dati. A tal fine l'Amministrazione regionale è chiamata, per la realizzazione dei progetti di cui al presente Avviso pubblico, ad assicurare registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio, ivi inclusi quelli rilevati dai soggetti attuatori, delle agevolazioni finanziarie concesse e ad assicurare la registrazione, la conservazione, la tracciabilità e l'affidabilità dei dati oggetto d'osservazione.

#### **Tipologie di dati conferiti**

Per realizzare gli adempimenti sopra descritti, l'Amministrazione regionale è chiamata a svolgere una costante e completa attività di rilevazione dei dati afferenti ai progetti finanziati, registrando le informazioni ricomprese nel set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere, conservare e trasmettere, in analogia a quanto previsto per l'attuazione dei progetti PNRR afferenti M2C2I3.1

#### **A titolo non esaustivo si indicano le principali informazioni oggetto di rilevazione:**



- § dati anagrafici del progetto e classificazioni identificative, quali CUP, CIG, identificativo del progetto, identificativo del Soggetto beneficiario, tipologia di progetto, localizzazione;
- § dati relativi ai soggetti coinvolti nell'attuazione, quali i Soggetti beneficiari, realizzatori, destinatari degli interventi, incluso codice fiscale e/o partita IVA;
- § dati finanziari, quali importo finanziato, eventuali altre fonti di finanziamento, quadro economico e relative voci di spesa, impegni contabili, impegni giuridicamente vincolanti, spese, pagamenti, recuperi, trasferimenti erogati;
- § dati procedurali, quali cronoprogramma e step relativi alle diverse procedure di gara (es: affidamento lavori, acquisto beni e servizi) con indicazione della relativa tempistica e delle pertinenti voci di spesa;
- § dati fisici, (previsti e realizzati) quali indicatori di output (progressi compiuti) e di outcome (effetti generati) attraverso la valorizzazione di un set di indicatori specifico e la raccolta e catalogazione di documentazione a supporto;
- § livello di conseguimento di milestone, target e scadenze previste dal presente Avviso pubblico e dai conseguenti atti e provvedimenti legati alla concessione del finanziamento;
- § elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- § elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm (DNSH)";
- § atti e documentazione probatoria dell'avanzamento attuativo di progetto.

### 3. Soggetti del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate nell'ambito del presente Avviso pubblico è l'ing. Lucio Penso, direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo, domiciliato per la carica in Trieste – Via Trento n. 2 - 34100, raggiungibile al seguente indirizzo PEC: [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it), quale delegato per conto del Titolare del trattamento come da Decreto del Presidente della Regione n. 126/2023 dd. 21/07/2023 <<Delega delle competenze in materia di dati personali, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies, comma 1, del Codice privacy, ai soggetti indicati al punto 2 del documento allegato alla DGR n. 1064/2023>>, pubblicato sul BUR N° 24 del 24/07/2023.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Società Insiel spa, Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste. tel. + 39 040.3737.111; e-mail: [privacy@insiel.it](mailto:privacy@insiel.it);

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: [privacy@regione.fvg.it](mailto:privacy@regione.fvg.it) PEC: [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it);

Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati potrà essere effettuato dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, da società, enti o soggetti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati nonché da soggetti incaricati di fornire soluzioni IT per la gestione delle attività di sviluppo e manutenzione del sito.

### 4. Modalità del trattamento ed ambito di diffusione dei dati trasmessi

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di sistemi e strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero da soggetti pubblici e organi di controllo per lo svolgimento delle loro



funzioni istituzionali quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, Unità di Audit, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc.).

#### **5. Base giuridica del trattamento**

La liceità del trattamento dei dati personali trova fondamento

- (i) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR, nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (es. in fase di gestione di attività operative volte a garantire l'eventuale erogazione di contributi o ai fini della gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali);
- (ii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR, nell'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l'Amministrazione (es. in fase di gestione dell'attività istruttoria o in fase di comunicazione dei dati in adempimento ai generali obblighi di trasparenza);
- (iii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell'articolo 2-sexies del Codice privacy, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (es. nell'esecuzione delle attività di monitoraggio, analisi, ricerca e nell'esecuzione di attività di comunicazione e promozione relativamente all'attività istituzionale).

#### **6. Base giuridica per la pubblicazione e diffusione web**

Si illustrano di seguito alcuni obblighi di pubblicazione disciplinati dal d.lgs. 33/2013, tenendo conto delle principali modifiche e integrazioni introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Ai sensi dell'art 26 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016), le pubbliche amministrazioni sono obbligate alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

#### **Pubblicazione di dati personali ulteriori**

Le amministrazioni, in una logica di piena apertura verso l'esterno, possono pubblicare "dati ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge. La loro pubblicazione è prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, c. 9, lett. f) e dall'art. 7-bis, c. 3 del medesimo d.lgs. 33/2013, laddove stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti, anche in assenza di una specifica previsione di legge o regolamento, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

In ottemperanza a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, i soggetti pubblici inseriscono nella sezione "Amministrazione trasparente" un alert generale con cui informano il pubblico che i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (...), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».

#### **7. Tempo di conservazione dei dati**

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.



#### **8. Luogo del Trattamento**

I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede della Direzione centrale attività produttive e turismo, sita a Trieste in via Trento n. 2. I dati sono altresì gestiti informaticamente dalla Società Insiel spa, con sede in Via S. Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

#### **9. Diritti fondamentali dell'interessato**

Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III, i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR:

l'apposita istanza all'AR è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Ente (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, email: [privacy@regione.fvg.it](mailto:privacy@regione.fvg.it), PEC: [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 del Regolamento.



#### APPENDICE E – Schema dell’Atto d’obbligo

**L.R. 13/2023 Art. 2, commi da 22 a 26, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE - ATTO D’OBBLIGO CONNESSO ALL’ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA A ..... (CAPOFILA) E ..... (PARTECIPANTE) PER IL PROGETTO “.....” - CUP .....**

**Vista** la Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 “Assessment del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” ed in particolare l’articolo 2, commi da 22 a 26;

**Rilevato** che le condizioni affinché la presente misura di aiuto sia compatibile con il mercato interno ed esentata dall’obbligo di notifica sono disposte dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione, del 17 giugno 2014, e sono il soddisfacimento di tutte le condizioni di cui al capo I del GBER, nonché delle condizioni specifiche della pertinente categoria di aiuto di cui all’articolo 41 (GBER);

**Atteso** che per la selezione delle proposte progettuali e per la realizzazione degli investimenti di cui al presente atto d’obbligo previsti dall’art. 2, commi da 22 a 26, della L.R. 13/2023, si procede, per quanto compatibile, in analogia con quanto disposto per l’attuazione della Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, Componente 2 “Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità Sostenibile”, investimento 3.1 “Produzione di idrogeno in Aree Industriali Dismesse” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rilevato che l’intervento di cui trattasi ha il medesimo oggetto;

**Visto** il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;

**Visto** il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**Visto** il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

**Visto** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

**Visto** l’allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l’Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, volto a promuovere la produzione locale e l’uso di idrogeno nell’industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valleys;

**Viste** le ulteriori indicazioni riferite all’Investimento 3.1 contenute nel medesimo allegato riveduto alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l’altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall’energia elettrica di rete;

**Ricordato** che i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) dell’intervento di cui al presente atto d’obbligo, stabiliti in analogia a quelli del PNRR-M2C2I3.1 sono i seguenti:

- 1) milestone entro il 30 aprile 2024:



“Approvazione della graduatoria dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO<sub>2</sub>eq/t H<sub>2</sub> onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a

partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete”;  
2) target entro il 30 giugno 2026;

“Completamento di tutti i progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete”;

**Visti** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

**Visti** gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

**Visto** il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

**Visto** l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del citato regolamento (UE) 2021/241 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, stabilisce l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**Visto** il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

**Visto** il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

**Vista** la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;



**Visto** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;

**Considerato** il ruolo attribuito all’idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050, nonché dall’art. 2, commi da 22 a 26, della L.R. 13/2023;

**Vista** la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 “Una Strategia Europea per l’Idrogeno climaticamente neutra”, che individua l’esigenza di stimolare la produzione e l’introduzione dell’idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

**Vista** la pubblicazione delle “Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno” del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell’idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

**Visto** il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**Visto** il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;

**Visto** l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

**Vista** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

**Vista** la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

**Vista** la circolare RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH);

**Vista** la circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni



Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

**Vista** la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

**Vista** la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

**Visto** il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante “Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

**Visto** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Visto** il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967”;



**Visto** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;

**Visto** il regolamento 2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;

**Vista** la delibera 461/16/R/eel dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, recante “Disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone”;

**Atteso** che ai sensi del comma 26 dell’articolo 2 della LR 13/2023 è destinata complessivamente la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;

**Visto** che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, commi da 22 a 26, della LR 13/2023, l’Amministrazione regionale con deliberazione della Giunta regionale n. .... di data ..... ha emanato l’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare ai sensi della predetta legge regionale, qui da intendersi integralmente trascritto e riportato, pubblicato in data ..... sul BUR Supplemento ordinario n. ...., e in pari data sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** in particolare l’articolo 11 del predetto Avviso ai sensi del quale “Le attività istruttorie di cui al successivo articolo 12 sono svolte da un’apposita Commissione formata da n. 3 componenti, di cui almeno n. 1 con comprovata competenza ed esperienza in materia energetica, appositamente individuati e nominati con provvedimento del Direttore centrale attività produttive e turismo.” e che conseguentemente si è proceduto alla nomina della succitata commissione, con le prescrizioni di cui al citato articolo 11, con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo n. ..../GRFVG di data ....., pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata all’investimento in parola (area tematica industria, PNRR incentivi per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno) e qui da intendersi integralmente trascritto e riportato;

**Visto** il proprio Decreto n. ..../GRFVG del ....., con il quale al termine della procedura selettiva, è stata approvata la proposta di graduatoria della Commissione di ammissione e valutazione di progetti PNRR, che ha indicato come destinatario del finanziamento per un importo di euro ..... la società ..... (capofila) e ..... (partecipante) di ..... per la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno verde denominato ".....", CUP ....., pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella pagina dedicata all’investimento in parola (area tematica industria, incentivi per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno) e qui da intendersi integralmente trascritto e riportato;

**Atteso** che detto provvedimento è stato pubblicato sulla pagina dedicata del sito istituzionale ed inviato via pec ai richiedenti in data ..... con la nota prot. n. ....;

**Considerato** che per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria di cui al Decreto n. .... del ....., in base a quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, dell’Avviso, Direzione centrale e attività produttive e turismo/Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale provvede a:

- a) “acquisire, nel caso dei progetti congiunti, il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e il contratto di collaborazione registrato, ove non presentati unitamente alla domanda di agevolazione;
- b) acquisire le dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e



successive modifiche e integrazioni al fine dell'acquisizione della documentazione antimafia attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, qualora l'agevolazione richiesta sia superiore a euro 150.000,00;

c) acquisire i dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei Soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

d) la registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale aiuti;

e) richiedere al Soggetto beneficiario, ovvero al soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale lo stesso si impegna a rispettare tutte le disposizioni di qualunque natura conseguenti all'esito della comunicazione in esenzione del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla LR n. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26 e che la concessione delle agevolazioni di cui trattasi è subordinata all'esito di detta comunicazione;

**Dato atto** che l'esito della comunicazione in esenzione del regime afferente gli interventi volti alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse di cui alla LR n. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26, citato dall'articolo 14, comma 1, lett. e), dell'Avviso è risultato positivo ed è stato comunicato con .....

**Considerato** che la Direzione centrale e attività produttive e turismo/Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale ha acquisito d'ufficio e richiesto le informazioni, dati e documenti di cui all'articolo 14, comma 1;

**Visto** il Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 20 giugno 2023, atto che integra la direttiva citata del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;

**Considerato** che la Direzione centrale attività produttive e turismo, ha provveduto a registrare il regime di aiuti di cui al presente atto nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato (Codice Aiuto RNA - CAR .....

**Considerato** che la Direzione centrale attività produttive e turismo ha altresì provveduto a registrare l'Avviso (ID Bando ....., nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, nell'ambito del predetto regime di aiuti e ad accreditare la Direzione centrale e attività produttive e turismo/Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale quale soggetto concedente degli aiuti ai sensi dell'Avviso;

**Atteso** l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

**Dato atto** che le società beneficiare nonché il titolare effettivo e il personale dedicato al presente procedimento amministrativo sono stati vagliati attraverso l'esame delle banche dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio, del Registro Nazionale degli Aiuti, di Open Coesione, di OpenCUP, di ARACHNE e dell'European Union Consolidated Financial Sanctions List, senza rilievo di alcuna criticità per i soggetti sopra citati, con conservazione delle relative documentazioni agli atti dell'ufficio, in analogia a quanto previsto dal PNRR, seguendo le indicazioni operative fornite tramite le Linee guida per i Soggetti attuatori delegati rese disponibili il 12 giugno 2023 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,



Dipartimento dell'unità di missione per il PNRR, pubblicate sulle dedicate pagine del sito web istituzionale del Ministero;

**Visto** l'articolo 14, comma 2, dell'Avviso il quale prevede che, per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria, la Direzione centrale e attività produttive e turismo/Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni fermo restando gli adempimenti di cui al comma 1, quanto previsto all'articolo 21, comma 3, del medesimo Avviso e gli esiti delle verifiche preliminari di assenza di doppio finanziamento e conflitti di interesse in analogia a quanto previsto dalle predette Linee guida per i Soggetti attuatori delegati;

**Visto** il decreto del direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo n. .... di data ..... di concessione delle agevolazioni adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dell'Avviso;

**Visto**, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto di concessione delle agevolazioni, il quale specifica che per le finalità e le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto è impegnata la somma di euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni/00) sul capitolo di spesa S/68107, MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche, PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche, TITOLO 2 - Spese in conto capitale, Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti, Piano dei Conti : 2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese, Denominazione "FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA RICONVERSIONE DI AREE INDUSTRIALI DISMESSE PER LA CREAZIONE DI CENTRI DI PRODUZIONE DI IDROGENO DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI L.R. N. 13 DEL 2023 ART. 2 COMMA 22" del bilancio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in favore del Soggetto beneficiario ..... (capofila);

**Atteso** che l'efficacia del provvedimento di concessione è condizionata sospensivamente alla sottoscrizione del presente atto d'obbligo da parte del beneficiario, composto da ..... (capofila) e da ..... (partecipante), ed alla sua trasmissione al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo per la sottoscrizione da parte del direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** il decreto del presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/pres. "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e smi;

**Vista** la DGR n. 1602 di data 22 ottobre 20121 con la quale è stato conferito all'ing. Lucio Penso l'incarico di Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo, a decorrere dal 15 novembre 2021 fino al 14 novembre 2024;

### TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

.....(capofila), in persona del Legale Rappresentante, ....., nato a ....., il ....., CF ....., quale soggetto capofila, beneficiario del contributo di cui al decreto di concessione delle agevolazioni n. .... di data .....

..... (partecipante), in persona del Legale Rappresentante, ....., nato a ....., il ....., CF ....., quale soggetto partecipante, beneficiario del contributo di cui al decreto di concessione delle agevolazioni n. .... di data .....



## DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE

### Articolo 1

#### *(Oggetto)*

1. Il Soggetto, composto da ..... (capofila) e da ..... (partecipante), beneficiario del contributo di cui al decreto di concessione delle agevolazioni n. .... di data ..... dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del menzionato decreto di cui questo atto è parte integrante come allegato e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste.
2. Dichiara altresì, di accettare, in qualità di beneficiario del contributo, il finanziamento concesso a valere sull'articolo 2, commi da 22 a 26, L.R. 13/2023, impegnato a valere sul capitolo di spesa S/68107, per l'anno 2024 per un importo pari ad euro ..... (...../00), destinato alla copertura dei costi come declinati e dettagliati nella proposta progettuale presentata in data .....
3. Dichiara di impegnarsi a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati nella proposta progettuale.

### Articolo 2

#### *(Termini di attuazione del progetto, durata e importo della concessione)*

1. Le attività, indicate dettagliatamente nel progetto, sono avviate dal Soggetto beneficiario del contributo nei tempi definiti nella proposta progettuale e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), dell'Avviso e, comunque, in data non antecedente alla presentazione della domanda (gg/mm/aa).
2. Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate nel rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), e cioè entro e non oltre il 30 giugno 2026.
3. La presentazione della richiesta di pagamento finale delle spese dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all'articolo 15, comma 8, dell'Avviso.
4. Per la realizzazione delle attività, l'importo finanziato è indicato nel citato decreto di concessione dei contributi ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all'art. 16 dell'Avviso.

### Articolo 3

#### *(Obblighi del Soggetto beneficiario)*

1. Il Soggetto, composto da ..... (capofila) e ..... (partecipante), beneficiario dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente atto, si obbliga a:
  - a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
  - b) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
  - c) dare piena attuazione al progetto, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti nella proposta progettuale ammessa alle agevolazioni, e a sottoporre al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo eventuali variazioni ai sensi dell'articolo 16 dell'Avviso;
  - d) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi



- sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- e) effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
- f) presentare, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione probatoria pertinente a comprova del rispetto del principio del DNSH e dei valori di realizzazione dei target previsti dal avviso pubblico, per la quota parte di competenza del progetto, nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 15 dell'Avviso ed in coerenza con le indicazioni operative che saranno eventualmente fornite dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di Soggetto concedente il finanziamento di cui alla L.R. 13/2023, art. 2, commi da 22 a 26;
- g) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 15, dell'Avviso;
- h) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'avviso pubblico indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - misure per la creazione di centri di produzione di idrogeno utilizzando unicamente fonti di energia rinnovabili, art. 2, commi da 22 a 26, L.R. 13/2023" e valorizzando l'emblema della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- i) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, in analogia a quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- j) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – in analogia a quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo;
- k) rispettare l'obbligo di indicazione di CUP e CIG su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale di cui è titolare;
- l) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), al Tagging per il sostegno climatico e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), il Soggetto beneficiario è tenuto, in particolare, a rispettare le indicazioni previste per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta circolare operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2, n.5 e n. 12 acquisendo e conservando la documentazione probatoria ivi richiamata;
- m) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del decreto di concessione dei contributi, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto



2017 n. 124. A tali fini, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;

n) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo;

o) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo facilitando, altresì, le verifiche di altri soggetti competenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti beneficiari;

p) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di Stato;

q) trasmettere, per il tramite del capofila nel caso dei progetti congiunti, al Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo la relazione sullo stato di avanzamento del progetto prevista dall'articolo 15, comma 15, dell'Avviso;

r) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, applicabile per analogia, per quanto di competenza;

s) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

t) non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni agevolate, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

u) a rispettare tutte le disposizioni di qualunque natura del Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 20 giugno 2023, atto che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto.

#### **Articolo 4**

##### ***(Procedura di erogazione delle risorse al Soggetto beneficiario)***

1. Le procedure di erogazione delle risorse al Soggetto beneficiario capofila seguono le modalità specifiche indicate all'articolo 15 dell'Avviso.

#### **Articolo 5**

##### ***(Variazioni del progetto)***

1. Il Soggetto beneficiario capofila può proporre variazioni alla proposta progettuale secondo le modalità e le tempistiche definite all'articolo 16 dell'Avviso.

#### **Articolo 6**

##### ***(Revoche e rinunce)***

1. Le agevolazioni concesse possono essere revocate ai sensi dell'articolo 18 dell'Avviso.

#### **Articolo 7**

##### ***(Rettifiche finanziarie)***



1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto beneficiario capofila, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati.
2. A tal fine il Soggetto beneficiario capofila si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo a restituire le somme indebitamente corrisposte.
3. Il Soggetto beneficiario capofila è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

#### **Articolo 8**

##### ***(Risoluzione di controversie)***

1. Il presente Atto è regolato dalla legge italiana. I Soggetti beneficiari, capofila e partecipante, accettano che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Trieste.

#### **Articolo 9**

##### ***(Comunicazioni e scambio di informazioni)***

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo devono avvenire per posta elettronica certificata all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it), ai sensi del d. lgs. n. 82/2005.

#### **Articolo 10**

##### ***(Efficacia)***

1. L'efficacia del presente Atto, debitamente sottoscritto dal Soggetto beneficiario, composto da ..... (capofila) e ..... (partecipante), decorre dalla data di acquisizione da parte del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della Direzione centrale attività produttive e turismo, per la sua sottoscrizione da parte del direttore del servizio stesso, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dell'Avviso pubblico.
2. Il Soggetto beneficiario, composto da ..... (capofila) e ..... (partecipante), ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiara di approvare specificamente le clausole del presente atto d'obbligo, ovvero gli articoli da 2 a 8.

Per il soggetto beneficiario:

il capofila

(firmato digitalmente)

Il partecipante

(firmato digitalmente)

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

il DIRETTORE DI SERVIZIO

LUCIO PENSO

(firmato digitalmente)

23\_SO36\_1\_DGR\_2025\_1\_TESTO

## **Deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2023, n. 2025**

PS PAC 2023-2027. CSR 2023-2027. Bandi per l'accesso agli interventi gestione attiva infrastrutture ecologiche (SRA 10 aca10) e sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali. Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno (SRA 28, Azione 6) del CSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al PS PAC 2023- 2027.

### **LA GIUNTA REGIONALE**

#### **VISTI:**

- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e in particolare l'articolo 70 concernente gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;
- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modali-

tà di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) approvato in via definitiva dalla Commissione con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, come modificato con decisione C(2023)6990 de 23 ottobre 2023 di approvazione della modifica, e in particolare gli interventi di sviluppo rurale;

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 n. 660087 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" (di seguito DM 660087/2022);

- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), la quale all'articolo 3, comma 1 stabilisce che l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi di sviluppo rurale regionali inseriti nel PSN PAC;

- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 (Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune);

- le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

a) 13 gennaio 2023, n. 26 avente ad oggetto "Piano strategico della PAC 2023-2027. Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione";

b) 26 maggio 2023, n. 833 recante "Regolamento (UE) 2021/2115, articoli 12 e 13. Regolamento (UE) n. 1306/2013, Titolo VI. Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023 n. 147385. Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020 n. 2588. Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a decorrere dall'annualità 2023";

c) 23 novembre 2023, n. 1876 avente ad oggetto "PSN PAC 2023-2027. Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione versione 2.0", con la quale sono state recepite nel CSR quale documento attuativo regionale del PSP, le modifiche apportate al Piano Strategico della PAC;

**PRESO ATTO** che il CSR, in conformità al PSP, contiene, tra le altre, anche le schede descrittive degli interventi: "Gestione attiva infrastrutture ecologiche" (SRA 10 ACA10) e "Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno" (SRA 28, azione 6);

**CONSIDERATO** che, in conformità al sistema di governance definito nel CSR, l'Autorità di gestione regionale è competente nella predisposizione dei bandi per l'accesso agli interventi regionali per lo sviluppo rurale contenuti nel CSR medesimo;

**CONSIDERATO** che i criteri di selezione relativi agli interventi SRA10 e SRA28.6 sono stati sottoposti e approvati dal Comitato di monitoraggio regionale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 124 del regolamento (UE) 2021/2115;

**VISTO** il testo del bando predisposto dall'Autorità di gestione regionale per l'accesso agli interventi per lo sviluppo rurale "Gestione attiva infrastrutture ecologiche" (SRA 10 ACA10) e "Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno" (SRA 28, azione 6) del CSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al PS PAC 2023- 2027 e relativi allegati, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che il bando in oggetto:

- prevede termini del procedimento superiori a novanta giorni e che tale previsione è giustificata dalla natura degli interessi pubblici tutelati e dalla particolare complessità dei procedimenti medesimi;

- dà attuazione anche all'intervento SRA28.6 mediante la concessione di un sostegno a favore del settore forestale e pertanto è soggetto alle disposizioni e alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2022/2472;

**DATO ATTO** che il bando, con riferimento al citato intervento, è oggetto di procedura di esenzione ai sensi dello regolamento (UE) 2022/2472 mediante apposito sistema di notifica elettronica (SANI2);

**RITENUTO** di approvare il bando per l'accesso agli interventi Gestione attiva infrastrutture ecologiche (SRA 10 ACA10) e Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno (SRA 28, azione 6) del CSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al PS PAC 2023- 2027 e relativi allegati, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTI:**

- il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale di cui al Decreto del Presidente della

Regione 27 agosto 2004, n. 277;

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

**VISTO** lo Statuto di autonomia;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, all'unanimità,

#### **DELIBERA**

**1)** Di approvare il bando per l'accesso agli interventi Gestione attiva infrastrutture ecologiche (SRA 10 ACA10) e Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno (SRA 28, azione 6) del CSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al PS PAC 2023- 2027 e relativi allegati, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

**2)** Di specificare che il bando di cui al punto 1), con riferimento all'intervento 28.6, è oggetto di procedura di esenzione ai sensi dello regolamento (UE) 2022/2472 mediante apposito sistema di notifica elettronica (SANI2).

**3)** Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

**BANDO PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" (SRA10) E "SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI – MANTENIMENTO PER UN ULTERIORE PERIODO DI IMPEGNO"( SRA28.6) DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO PAC 2023 - 2027**

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>3</b>
<b>CAPO I OGGETTO AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>Articolo 1 Finalità e descrizione generale</b> .....	<b>3</b>
<b>Articolo 2 Definizioni</b> .....	<b>3</b>
<b>Articolo 3 Tipologie di interventi SRA e obiettivi specifici</b> .....	<b>4</b>
<b>Articolo 4 Aiuti di Stato</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 5 Aree di intervento</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 6 Risorse finanziarie disponibili</b> .....	<b>5</b>
<b>CAPO II BENEFICIARI, DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 7 Beneficiari</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 8 Tipologia di accesso e durata del periodo di impegno</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 9 Importi del sostegno e degressività</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 10 Cumulabilità</b> .....	<b>6</b>
<b>Articolo 11 Requisiti di ammissibilità</b> .....	<b>7</b>
<b>Articolo 12 Altri requisiti obbligatori</b> .....	<b>8</b>
<b>CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI</b> .....	<b>8</b>
<b>Articolo 13 Impegni comuni ai singoli interventi SRA</b> .....	<b>8</b>
<b>Articolo 14 Adeguamento degli impegni, clausola di revisione e subentro</b> .....	<b>8</b>
<b>Articolo 15 Divieto di pluricontribuzione</b> .....	<b>9</b>
<b>CAPO IV PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 16 Presentazione della domanda</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 17 Presentazione tardiva della domanda</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 18 Criteri di selezione</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 19 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 20 Modifica o ritiro della domanda</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 21 Cause di forza maggiore</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 22 Errori palesi</b> .....	<b>10</b>
<b>TITOLO II DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI E DEGLI IMPEGNI</b> .....	<b>11</b>

<b>CAPO I SRA10 GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 23 Applicazione .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 24 Azioni previste .....</b>	<b>11</b>
<b>Articolo 25 Impegni.....</b>	<b>12</b>
<b>CAPO II SRA28 SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI – AZIONE 28.6 MANTENIMENTO PER UN ULTERIORE PERIODO DI IMPEGNO.....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 26 Applicazione .....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 27 Azioni previste .....</b>	<b>13</b>
<b>Articolo 28 Impegni.....</b>	<b>13</b>
<b>TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>14</b>
<b>CAPO I DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 29 Disposizione di rinvio.....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 30 Trattamento dei dati personali .....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 31 Contatti .....</b>	<b>14</b>
<b>ALLEGATI</b>	

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I OGGETTO AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

#### Articolo 1 Finalità e descrizione generale

1. Il presente bando è adottato in attuazione degli interventi per lo sviluppo rurale denominati "Gestione attiva infrastrutture ecologiche" (SRA10) e "Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno" (SRA 28, Azione 6) contenuti nel Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano Strategico PAC 2023-2027, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2023 n. 26, modificato con deliberazione 23 novembre 2023 n. 1876, in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

#### Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) PS PAC 2023-2027 (PSP): Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;
- b) CSR: Complemento per lo Sviluppo Rurale al Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- c) Autorità di gestione regionale (AdGR): organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale del PSP;
- d) Ufficio attuatore: struttura o servizio regionale competente per la presa in carico e la gestione delle domande di sostegno e, se delegato, delle domande di pagamento;
- e) Organismo pagatore regionale: organismo pagatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (OPR FVG) istituito ai sensi del Decreto Ministeriale del 13 ottobre 2023;
- f) Sistema informativo dell'OPR (SI OPR FVG): sistema informativo regionale per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
- g) Fascicolo aziendale (FA): modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, che costituisce la base di riferimento e di calcolo del sistema di presentazione delle domande di sostegno per il FEASR, costituito nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura";
- h) Agricoltore in attività: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;
- i) Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA): il sistema di informazione geografica basato su orto immagini aeree o satellitari di altissima, alta e media risoluzione del territorio, di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116, gestito da AGEA, e definito all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 1° marzo 2021;
- j) Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS): definito all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2116 come una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus, gestita da AGEA, o altri dati di valore almeno equivalente;
- k) Parcella agricola: unità elementare del SIPA rappresentata da un'unità di superficie agricola, come definita nel PSP;
- l) Eco-schemi: sostegni a favore dei regimi volontari in materia di clima, ambiente e benessere degli animali approvati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115;

- m) Condizionalità rafforzata: insieme dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui all'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
- n) Condizionalità sociale: disposizioni relative alle condizioni di lavoro;
- o) Rete Natura 2000: rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione (ZSC) diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- p) Regione biogeografica: ambito territoriale con caratteristiche ecologiche omogenee. L'efficacia della rete Natura 2000 per la conservazione di habitat e specie è valutata a livello biogeografico, indipendentemente dai confini amministrativi. In Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti le regioni biogeografiche Alpina e Continentale;
- q) SIC: Siti di Interesse Comunitario identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva 92/43/CEE;
- r) ZSC: Zone Speciali di Conservazione, SIC designati ufficialmente a seguito dell'approvazione di adeguate misure di conservazione. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2013, n. 262, sono state designate 24 ZSC della regione biogeografica alpina e 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- s) ZPS: Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;
- t) Superficie agricola totale (SAT): area complessiva dei terreni aziendali comprendente la SAU, le tare, i boschi, le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali, i fabbricati e tutti gli altri elementi non produttivi;
- u) Superficie agricola utilizzata (SAU): insieme di terreni investiti a seminativi (compresi quelli a riposo), coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole;
- v) Superficie oggetto di impegno (SOI): superficie aziendale oggetto di impegno;
- w) Appezamento fisso: porzione continua di territorio, condotta da un singolo beneficiario, sulla quale egli si impegna attivando un intervento tra quelli previsti dall'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, la cui posizione e i confini (individuati graficamente tramite coordinate geospaziali) non variano nel corso del periodo di impegno;
- x) Domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno che comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;
- y) Domanda di pagamento: domanda presentata annualmente, a partire dal secondo anno d'impegno, al fine di ottenere il pagamento;
- z) Degressività: riduzione percentuale del premio al superamento di una soglia predefinita.

### Articolo 3 Tipologie di interventi SRA e obiettivi specifici

1. Gli interventi SRA e le relative azioni, attivati a livello regionale, sono di seguito elencati:

- a) SRA10 ACA 10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche (SRA10):
  - 1) Azione 10.1 Formazioni arboreo/arbustive:
    - a. 10.1.1 Fasce Tampone;
    - b. 10.1.2 Siepi o Filari;
  - 2) Azione 10.2 Formazioni lineari erbacee:
    - a. 10.2.1 Fasce erbacee;
  - 3) Azione 10.3 Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura:
    - a. 10.3.1 Boschetti naturalistici;
    - b. 10.3.2 Sistemi macchia-radura.
- b) SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali (SRA28):
  - 1) Azione 28.6 Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno.

2. Gli interventi di cui al comma 1 prevedono l'assunzione da parte dei beneficiari dei seguenti impegni volti al raggiungimento degli obiettivi specifici della PAC 2023-2027 sotto riportati:

- a) OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- b) OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- c) OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

3. Gli interventi di cui al comma 1 rispondono agli obiettivi specifici del PSP, come indicato nella Tabella 1 seguente:

Tabella 1

	SRA10	SRA28
OS4	X	X
OS5	X	X
OS6	X	X

#### Articolo 4 Aiuti di Stato

1. Gli interventi disciplinati dal presente bando, con esclusivo riferimento all'intervento SRA28 Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Azione 28.6 Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno, sono attuati nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 41 relativo agli aiuti alla forestazione e all'imboschimento.

#### Articolo 5 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica ai procedimenti per l'ammissione al sostegno e la liquidazione dei pagamenti per le tipologie di intervento di cui all'articolo 3, sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

#### Articolo 6 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate, per l'intera programmazione quinquennale, le risorse finanziarie di fondi cofinanziati come da Tabella 2:

Tabella 2

Codice Intervento	Descrizione Intervento	Importi a bando (euro)
SRA10	ACA 10 – Gestione attiva infrastrutture ecologiche <ul style="list-style-type: none"> <li>• Azione 10.1.1 Fasce Tampone</li> <li>• Azione 10.1.2 Siepi o Filari</li> <li>• Azione 10.2.1 Fasce erbacee</li> <li>• Azione 10.3.1 Boschetti</li> <li>• Azione 10.3.2 Sistemi macchia-radura</li> </ul>	500.000
SRA28	Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali <ul style="list-style-type: none"> <li>• Azione 28.6 Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno</li> </ul>	400.000

2. L'amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando o redistribuire le disponibilità derivanti da eventuali rinunce o economie.

## CAPO II BENEFICIARI, DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

### Articolo 7 Beneficiari

1. I beneficiari dell'intervento SRA10 sono:

- a) Agricoltori singoli o associati così come definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2021/2115;
- b) Enti pubblici gestori di aziende agricole;
- c) Altri gestori del territorio.

2. I beneficiari dell'intervento SRA28.6 sono:

- a) Proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di imboscamento nelle precedenti programmazioni dai Regolamento (CEE) n. 2080/92 e PSR Regionali (PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007-2013 - Misura 221 e 223).

### Articolo 8 Tipologia di accesso e durata del periodo di impegno

1. La tipologia di accesso per gli interventi di cui all'articolo 3 è individuale.
2. Gli impegni assunti sulla base delle domande di sostegno/pagamento presentate a valere sugli interventi di cui all'articolo 3 decorrono a partire dal 1° gennaio 2024 per una durata di 5 anni per l'intervento di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) e a partire dal 1° gennaio 2024 per una durata di 10 anni per l'intervento di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b).

### Articolo 9 Importi del sostegno e degressività

1. Il sostegno è ammesso per unità di superficie oggetto dell'impegno (SOI) ed è differenziato per i singoli interventi SRA. All'importo ammesso per l'intervento SRA10 è applicato un coefficiente di degressività. Gli importi del sostegno e i coefficienti di degressività sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella 3 – Importi del sostegno

Intervento	Descrizione Intervento	Codice Intervento	Euro/Ettaro FVG
SRA10	ACA10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche	SRA10 – FVG.01 Formazioni arboreo/ arbustive	1.736,00
		SRA10 – FVG.02 Formazioni lineari erbacee	1.454,00
		SRA10 – FVG.03 Boschetti nei campi e sistemi macchia-radura	1.000,00
SRA28	Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboscamento e sistemi agroforestali	SRA28 – FVG.06 Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno	500,00 per primi 5 anni, 250,00 per i successivi 5

Tabella 4 – Coefficienti di degressività

Intervento	Degressività	Quota del sostegno coperta (soglia/%)		
SRA10	SI	> € 10.000: riduzione del premio del 25%	> € 20.000: riduzione del premio del 50%	> € 30.000: riduzione del premio del 100%

### Articolo 10 Cumulabilità

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1, il beneficiario non può impegnare nella medesima annualità la stessa superficie con più di un'azione dello stesso intervento.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 il beneficiario non può impegnare nella medesima annualità la stessa superficie con altri interventi SRA, né con altri interventi del PSR 14-22 e non sono pertinenti gli Eco-schemi, come da Allegato 4 del CSR FVG.

#### **Articolo 11 Requisiti di ammissibilità**

1. Per tutti gli interventi, i beneficiari possiedono i seguenti requisiti:

a) Possiedono un titolo di conduzione di cui all'Allegato III del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per le superfici oggetto di aiuto ricadenti nel territorio regionale.

2. I requisiti specifici relativi ai singoli interventi sono i seguenti:

a) Intervento SRA10

- 1) sono agricoltori in attività;
- 2) l'infrastruttura ecologica è già presente all'atto della presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SAT aziendale, ad eccezione delle fasce erbacee dell'Azione 10.2.1;
- 3) le aree oggetto dell'intervento sono le aree rurali A e B di cui all'Allegato A;
- 4) esclusivamente per l'Azione 10.3.1, gli interventi ammissibili sono stati precedentemente finanziati con fondi comunitari;
- 5) esclusivamente per l'Azione 10.3.2, gli interventi ammissibili sono stati precedentemente finanziati con fondi FEASR;
- 6) l'intervento si applica su appezzamenti fissi.

b) Intervento SRA28

- 1) le superfici, agricole e non agricole, oggetto dell'intervento hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di imboscamento nelle precedenti programmazioni dal regolamento CEE n. 2080/92 e dai PSR Regionali (PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007-2013 - Misura 221 e 223);
- 2) l'impegno al mantenimento degli imboscamenti realizzati con gli strumenti di finanziamento e sulle superfici alla data del 1 gennaio 2024 deve risultare terminato; le superfici il cui periodo di impegno termina il 15 maggio 2024 sono considerate ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 15;
- 3) l'intervento si applica su appezzamenti fissi;
- 4) i beneficiari devono possedere gli atti pertinenti per il riconoscimento dei criteri richiesti;
- 5) la superficie oggetto di impegno (SOI) non può avere estensione inferiore ad un ettaro, composta anche da più corpi (adiacenti o no) dalle dimensioni unitarie singole minime di 5.000 metri quadri;
- 6) entro la superficie oggetto di impegno (SOI) deve essere possibile riscontrare un grado di copertura del suolo almeno pari al 50% composto da specie arboree o arbustive;
- 7) la domanda di sostegno deve essere corredata da un "Piano di mantenimento", in modo da definire nel dettaglio i criteri di conduzione dell'impianto per tutta la durata dell'impegno al mantenimento prevista dal presente bando; tale strumento pianificatorio deve essere composto almeno da una relazione tecnico – illustrativa, una planimetria in scala 1:5.000 illustrativa della localizzazione e tempistiche di realizzazione degli interventi di cui al punto 8.4) ed un allegato fotografico, come descritti nei punti seguenti;
- 8) la relazione tecnico – illustrativa di cui al punto 7) dovrà fornire elementi conoscitivi in merito a:
  - 8.1) lo stato di fatto della piantagione, con informazioni relative alla composizione del popolamento, età, forma di governo e di trattamento selvicolturale al momento posti in essere, valutazione qualitativa dello stato ecologico e fito-sanitario del popolamento, con l'evidenza di eventuali criticità (ad esempio, presenza di specie infestanti invasive, rilevanti danni da fauna selvatica, ecc.);
  - 8.2) l'obiettivo delineante l'assetto finale del popolamento arboreo o arboreo – arbustivo (con la forma di governo prescelta e tipologia di produzioni ritraibili);
  - 8.3) i criteri di azione proposti per il raggiungimento dell'assetto finale di cui alla lettera b), col dettaglio della programmazione degli stessi entro il periodo d'impegno previsto dal presente bando;
- 9) l'allegato fotografico, di cui al punto 7), deve essere almeno identificativo dello stato di fatto del popolamento arboreo o arboreo/arbustivo, al quale preferibilmente affiancare immagini dello stato pregresso e/o iniziale della piantagione disposte in sequenza cronologica;

- 10) il "Piano di mantenimento" di cui al punto 7) dovrà essere redatto, sul fac-simile allegato al presente bando (Allegato C), da un tecnico abilitato appartenente ad un ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e/o Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;
  - 11) Nel caso in cui i beneficiari dell'intervento 28.6 siano imprese, le stesse non devono versare in condizioni di difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 59) del regolamento (UE) 2022/2472.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sussistono alla data del 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e pagamento, fatto salvo quanto specificato al comma 2, lettera b), punto 2).
4. I requisiti di cui al comma 2, lettera b), punti 7-10, si intendono soddisfatti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

#### **Articolo 12 Altri requisiti obbligatori**

1. I beneficiari rispettano altresì i seguenti obblighi:
  - a) Condizionalità rafforzata di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115, al DM n. 0147385 del 9 marzo 2023 Allegati 1 e 2, e alla DGR 833/2023;
  - b) Condizionalità sociale di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115, al DM n. 664304 del 28 dicembre 2022, all'articolo 2 del D. Lgs. n. 42/2023 e alla DGR 833/2023;
  - c) Requisiti minimi di cui all'art 18 del regolamento (UE) 2021/2115;
  - d) Mantenimento della superficie a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/2115.

### **CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI**

#### **Articolo 13 Impegni comuni ai singoli interventi SRA**

1. I beneficiari conducono le superfici a partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e per tutto il periodo di impegno in modo continuativo.
2. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che scadono durante il periodo d'impegno e il nuovo titolo di conduzione è inserito sul fascicolo aziendale a pena di esclusione del sostegno per la parte di superficie interessata.
3. Per il primo anno di impegno il rinnovo deve essere effettuato entro il 15 maggio.
4. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui ai commi precedenti, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti della politica agricola comune.

#### **Articolo 14 Adeguamento degli impegni, clausola di revisione e subentro**

1. Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno/pagamento devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:
  - a) Mantenimento per tutto il periodo di impegno della superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
  - b) Il calcolo della riduzione si effettua per differenza di superficie tra quella ammessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
  - c) Se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti, fatte salve le cause di forza maggiore di cui all'articolo 20 ed i subentri di cui alla lettera d);
  - d) Se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente le sue superfici a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo;

- e) Non è riconosciuto a premio l'ampliamento della superficie inizialmente impegnata con la domanda di sostegno/pagamento;
- f) In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti già percepiti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo;
- g) Il beneficiario che, per scelta, non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OPR FVG o tramite comunicazione via PEC all'ufficio attuatore ed è tenuto a restituire le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.

#### Articolo 15 Divieto di pluricontribuzione

1. I beneficiari che hanno presentato domanda di sostegno/pagamento a valere sui bandi di cui alla misura 10 del PSR 2014-2022, approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 707 del 7 maggio 2021, possono presentare domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente bando.

2. I beneficiari che nell'anno 2023 hanno presentato domanda di pagamento per l'ultimo anno di impegno a valere sul regolamento CEE n. 2080/92, sul PSR 2000-2006 - Misura H o sul PSR 2007-2013 - Misura 221 e 223 possono presentare domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente bando.

3. Al fine di evitare il doppio finanziamento, nel caso in cui la domanda di sostegno/pagamento o la domanda di pagamento presentate a valere sulle precedenti programmazioni di cui ai commi 1 e 2 riguardino le medesime superfici della domanda di sostegno/pagamento presentata sul presente bando, si applica una decurtazione del sostegno per il pagamento della prima annualità così come descritto nella Tabella 5 sotto riportata:

Tabella 5

PSR 2014-2022	PS PAC 2023-2027	DECURTAZIONE
M 10.1.7 Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario	SRA10	37,50%
Regolamento CEE n. 2080/92 PSR 2000-2006 - Misura H PSR 2007-2013 - Misura 221 e 223	SRA28.6	37,50%

#### CAPO IV PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

##### Articolo 16 Presentazione della domanda

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette la domanda di sostegno/pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, sul portale del sistema informativo OPR FVG, raggiungibile dal sito [www.opr.fvg.it](http://www.opr.fvg.it), a partire dalla data di operatività del sistema informativo che sarà comunicata sul sito dell'OPR FVG e sul sito [www.europa.regione.fvg.it](http://www.europa.regione.fvg.it); il termine ultimo di presentazione della domanda è il 15 maggio 2024, fatte salve eventuali proroghe stabilite dagli Organismi competenti e rese note dall'AdGR.

2. Per i successivi anni d'impegno il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OPR FVG entro il termine annualmente stabilito dagli Organismi competenti e rese note dall'AdGR.

3. Prima della presentazione della domanda di cui ai commi precedenti, il beneficiario costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503, compilando, se del caso, il piano di coltivazione.

#### **Articolo 17 Presentazione tardiva della domanda**

1. A norma dell'articolo 5 del D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento o di una domanda di pagamento, successiva al termine di cui all'articolo 15 comma 1 comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'aiuto ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.

#### **Articolo 18 Criteri di selezione**

1. Qualora la dotazione finanziaria di cui alla Tabella 2 non sia sufficiente a soddisfare le domande di sostegno/pagamento ammissibili a finanziamento, sono applicati i criteri di selezione di cui all'Allegato D.

#### **Articolo 19 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno**

1. L'istruttoria è svolta entro 180 giorni dalla data di avvio delle procedure informatiche da parte dell'OPR FVG.  
2. Limitatamente all'intervento 28.6 l'erogazione dell'aiuto sotto forma di premio annuale per ettaro non può essere effettuata qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.  
3. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116.

#### **Articolo 20 Modifica o ritiro della domanda**

1. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2022/1173, le domande possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario.  
2. Non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.  
3. Il beneficiario presenta la domanda di modifica o di ritiro sul sistema informatico dell'OPR FVG o tramite PEC all'Ufficio attuatore.

#### **Articolo 21 Cause di forza maggiore**

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) Una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) La distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) Un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) L'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) Il decesso del beneficiario;
- f) L'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

2. Il beneficiario comunica all'Ufficio attuatore via PEC i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione probante, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

#### **Articolo 22 Errori palesi**

1. Le domande di sostegno/pagamento e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi presentati, possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.  
2. Sono errori palesi quelli:

- a) Che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;

- b) Che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore;
  - c) Che derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
  - d) Che derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio stesso.
4. Non sono considerati errori palesi:
- a) L'errata o mancata indicazione del CUAA;
  - b) Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;
  - c) L'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'intervento;
  - d) L'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari alla valutazione dei criteri di selezione per l'attribuzione dei relativi punteggi;
  - e) Il mancato inserimento del possesso di superfici il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;
  - f) La richiesta di sostegno su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato, erroneamente ancora in carico al beneficiario;
  - g) Gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi in annate diverse.

## **TITOLO II DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI E DEGLI IMPEGNI**

### **CAPO I SRA10 GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE**

#### **Articolo 23 Applicazione**

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento ACA 10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a).

#### **Articolo 24 Azioni previste**

1. Le azioni previste sono le seguenti:
- a) Azione 10.1 Formazioni arboreo/arbustive:
    - 1) 10.1.1 Fasce Tampone: formazioni lineari continue costituite da specie arboree e/o arbustive, in monofilare o in plurifilare, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, interposte tra le superfici coltivate e la rete idraulica o di scolo aziendale e/o interaziendale o il reticolo idrografico. La copertura arboreo/arbustiva è superiore al 20%; la lunghezza minima è di 25 m, la larghezza minima di 2 m e massimo di 7 m. Qualora l'infrastruttura sia stata realizzata con fondi del PSR 2014-22 misura 4.4.1 operazione 1, per le caratteristiche della fascia tampone si fa riferimento a quanto indicato nelle misure di finanziamento in oggetto;
    - 2) 10.1.2 Siepi o Filari: formazioni lineari continue costituite da specie arboree e/o arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale, disposte in monofilare o in plurifilare all'interno o nei bordi delle superfici coltivate. La copertura arboreo/arbustiva è superiore al 20%; la lunghezza minima è di 25 m, la larghezza minima di 2 m e massimo di 7 m. Qualora l'infrastruttura sia stata realizzata con fondi del PSR 2014-2022 misura 4.4.1 operazione 1, per le caratteristiche della siepe si fa riferimento a quanto indicato nelle misure di finanziamento in oggetto.
  - b) Azione 10.2 Formazioni lineari erbacee:

- 1) 10.2.1 Fasce erbacee: formazione lineare costantemente inerbita con specie prative interposta tra la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico e le superfici coltivate o associate a una formazione lineare arboreo/arbustiva. La larghezza minima è di 5 m.

c) Azione 10.3 Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura:

- 1) 10.3.1 Boschetti naturalistici: formazione a prevalente finalità naturalistica, non classificata nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, formato da specie arboree e arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale. Sono strutture realizzate con precedenti finanziamenti comunitari, e mantengono tali caratteristiche specifiche;
- 2) 10.3.2 Sistemi macchia-radura: infrastrutture finanziate attraverso gli investimenti non produttivi del PSR 2014-2022; per le caratteristiche specifiche si fa riferimento alle indicazioni previste dal relativo bando.

### Articolo 25 Impegni

1. Gli impegni sono:

a) Per l'Azione 10.1 Formazioni arboreo/arbustive:

- 1) Il beneficiario si impegna a mantenere la formazione arboreo-arbustiva;
- 2) Il beneficiario esegue i seguenti interventi di manutenzione attiva:
  - mantenimento della formazione lineare, con reintegrazione delle eventuali fallanze nelle formazioni arboreo/arbustive;
  - contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone invasive nelle formazioni arboreo/arbustive;
  - potature strutturali favorevoli la ramificazione regolamentate di cui all'Allegato E; asportazione dei residui di potatura nelle formazioni arboreo/arbustive.
- 3) Nel caso di necessaria reintegrazione delle fallanze, obbligo di impiego di specie indicate dalla Regione di cui all'Allegato B e nelle disposizioni di attuazione dell'intervento, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta;
- 4) Divieto di impiego di prodotti fitosanitari;
- 5) Per tutte le formazioni arboreo/arbustive, divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- 6) Divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive.

b) Per l'Azione 10.2 Formazioni lineari erbacee:

- 1) Laddove non presente o disomogenea, il beneficiario si impegna a seminare una fascia erbacea durante il primo anno d'impegno;
- 2) Mantenimento della formazione erbacea lineare per una larghezza pari ad almeno 5 metri;
- 3) Sfalciatura della fascia erbacea 2 volte all'anno, con asporto della biomassa vegetale;
- 4) Divieto di impiego di prodotti fitosanitari;
- 5) Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- 6) Obbligo di eliminazione di eventuali specie invasive;
- 7) Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame.

c) Per l'Azione 10.3 Boschetti nei campi e sistemi macchia-radura:

- 1) La densità minima è di 500 esemplari per ha, con una distanza massima dal piede degli esemplari di 4 m. Qualora questi criteri non siano rispettati, la densità viene adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento;

- 2) Nel caso di infoltimento, impiegare le specie indicate dalla Regione nelle disposizioni di attuazione dell'intervento di cui all'Allegato B, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta;
- 3) Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive;
- 4) Controllo con cadenza almeno annuale delle specie alloctone invasive e controllo delle specie invasive che limitano lo sviluppo delle specie target;
- 5) Divieto di impiego di prodotti fitosanitari;
- 6) Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui ai commi precedenti, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti della politica agricola comune.

## **CAPO II SRA28 SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI – AZIONE 28.6 MANTENIMENTO PER UN ULTERIORE PERIODO DI IMPEGNO**

### **Articolo 26 Applicazione**

1. Il presente capo disciplina gli impegni relativi all'intervento SRA28.6 di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b).

### **Articolo 27 Azioni previste**

1. Le azioni previste riguardano la possibilità di mantenimento delle piantagioni realizzate nell'ambito di precedenti programmazioni di cui all'articolo 11 comma 2 lettera b) numero 1) che hanno terminato il periodo di impegno.

### **Articolo 28 Impegni**

1. Gli impegni sono:

- a) realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel "Piano di mantenimento" con le modalità e le tempistiche definite con atto dell'ufficio attuatore, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
- b) svolgere annualmente almeno uno tra gli interventi elencati nell'allegato C e riportati nel "Piano di mantenimento". Di questi, i diradamenti, geometrici e/o selettivi sono da eseguirsi almeno una volta entro il periodo d'impegno;
- c) accettare gli obblighi previsti dal Piano di cui alla lettera a), i quali vanno oltre gli obblighi giuridici/di base e i pertinenti requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione;
- d) non modificare e mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo di impegno, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'Ufficio attuatore;
- e) mantenere le superfici per 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- f) ripristinare le fallanze con le modalità e le tempistiche previste nel Piano di mantenimento;
- g) non effettuare attività di pascolamento;
- h) non realizzare cure colturali finalizzate alle produzioni frutticole, quali, ad esempio, innesti, tagli di ceduzione del nesso (salvo quelli espressamente previsti dal Piano di mantenimento), tagli anticipati e potature;
- i) rispettare l'obbligo di formazione o aggiornamento professionale sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. La frequenza delle iniziative di formazione è gratuita e ammonta ad un minimo di ore quarantotto complessive da concludersi entro il 31 dicembre del quarto anno di impegno. L'elenco dei corsi e le modalità di partecipazione saranno fornite dall'AdGR.

2. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui ai commi precedenti, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti della politica agricola comune.

## **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 29 Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando trovano applicazione la normativa europea per la PAC 2023-2027 già vigente al momento di pubblicazione del presente bando e gli atti delegati e di esecuzione che la Commissione approverà nel corso della programmazione 2023-2027, nonché il PS PAC 2023-2027, il CSR, la legge 241/90, la legge regionale 7/2000.

#### **Articolo 30 Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115.

#### **Articolo 31 Contatti**

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio Sviluppo Rurale della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche a:

- Sonia Venerus, telefono 0432/555106, e-mail: [sonia.venerus@regione.fvg.it](mailto:sonia.venerus@regione.fvg.it)
- Umberto Fattori (per l'Intervento SRA10), telefono 0432/555660, e-mail: [umberto.fattori@regione.fvg.it](mailto:umberto.fattori@regione.fvg.it)
- Francesco Portelli (per l'Intervento SRA28.6), telefono 0432/555889, e-mail: [francesco.portelli@regione.fvg.it](mailto:francesco.portelli@regione.fvg.it)
- PEC: [svilupporurale@certregione.fvg.it](mailto:svilupporurale@certregione.fvg.it)

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web Europa FVG, all'indirizzo: [www.europa.regione.fvg.it](http://www.europa.regione.fvg.it)

ALLEGATO A - Aree rurali della Regione Friuli Venezia Giulia ammissibili per SRA10

**A - AREE URBANE E PERIURBANE**


Comune di
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine

**B - AREE RURALI AD AGRICOLTURA INTENSIVA SPECIALIZZATA**

Comuni in provincia di Udine		
Aiello del Friuli	Latisana	Premariacco
Aquileia	Lestizza	Reana del Roiale
Bagnaria Arsa	Lignano Sabbiadoro	Remanzacco
Basiliano	Manzano	Rivignano Teor
Bertolo	Marano Lagunare	Ronchis
Bicinicco	Martignacco	Ruda
Buttrio	Mereto di Tomba	San Giorgio di Nogaro
Camino al Tagliamento	Moimacco	San Giovanni al Natisone
Campoformido	Mortegliano	San Vito al Torre
Campolongo Tapogliano	Muzzana del Turgnano	San Vito di Fagagna
Carlino	Palazzolo dello Stella	Santa Maria la Longa
Castions di Strada	Palmanova	Sedegliano
Cervignano del Friuli	Pasian di Prato	Talmassons
Chiopris-Viscone	Pavia di Udine	Tavagnacco
Codroipo	Pocenia	Terzo d'Aquileia
Coseano	Porpetto	Torviscosa
Dignano	Povoletto	Trivignano Udinese
Fiumicello Villa Vicentina	Pozzuolo del Friuli	Varmo
Flaibano	Pradamano	Visco
Gonars	Precenicco	

Comuni in provincia di Gorizia
Capriva del Friuli
Cormons
Doberdò del Lago
Dolegna del Collio
Farra d'Isonzo
Fogliano Redipuglia
Gradisca d'Isonzo
Grado
Mariano del Friuli
Medea
Monfalcone
Moraro
Mossa
Romans d'Isonzo
Ronchi dei Legionari
Sagrado
San Canzian d'Isonzo
San Lorenzo Isontino
San Pier d'Isonzo
Staranzano
Turriaco
Villesse

Comuni in provincia di Pordenone
Azzano Decimo
Brugnera
Casarsa della Delizia
Chions
Cordenons
Cordovado
Fiume Veneto
Fontanafredda
Morsano al Tagliamento
Pasiano di Pordenone
Porcia
Prata di Pordenone
Pravissdomini
Roveredo in Piano
Sacile
San Giorgio della Richinvelda
San Martino al Tagliamento
San Quirino
San Vito al Tagliamento
Sesto al Reghena
Spilimbergo
Valvasone Arzene
Vivaro
Zoppola



ALLEGATO B - Elenco delle specie arboree ed arbustive da utilizzare in caso di ripiantumazioni.

<b>SPECIE</b>	
<i>Acer campestre</i>	<b>Acero campestre</b>
<i>Acer platanoides</i>	<b>Acero riccio</b>
<i>Acer pseudoplatanus</i>	<b>Acero montano</b>
<i>Alnus glutinosa</i>	<b>Ontano nero</b>
<i>Alnus incana</i>	<b>Ontano bianco</b>
<i>Alnus viridis</i>	<b>Ontano verde</b>
<i>Amelanchier ovalis</i>	<b>Pero corvino</b>
<i>Berberis vulgaris</i>	<b>Crespino</b>
<i>Betula pendula</i>	<b>Betulla</b>
<i>Carpinus betulus</i>	<b>Carpino bianco</b>
<i>Carpinus orientalis</i>	<b>Carpinella</b>
<i>Castanea sativa</i>	<b>Castagno</b>
<i>Celtis australis</i>	<b>Bagolaro</b>
<i>Cornus mas</i>	<b>Corniolo</b>
<i>Cornus sanguinea</i>	<b>Sanguinella</b>
<i>Corylus avellana</i>	<b>Nocciolo</b>
<i>Cotinus coggygria</i>	<b>Scotano</b>
<i>Crataegus monogyna</i>	<b>Biancospino</b>
<i>Euonimus europaeus</i>	<b>Fusaggine</b>
<i>Fagus sylvatica</i>	<b>Faggio</b>
<i>Frangula alnus</i>	<b>Frangola</b>
<i>Fraxinus angustifolia</i>	<b>Frassino ossifillo</b>
<i>Fraxinus excelsior</i>	<b>Frassino maggiore</b>
<i>Fraxinus ornus</i>	<b>Orniello</b>
<i>Hippophae rhamnoides</i>	<b>Olivello spinoso</b>
<i>Juglans regia</i>	<b>Noce comune</b>
<i>Juglans nigra</i>	<b>Noce nero</b>
<i>Juniperus communis</i>	<b>Ginepro comune</b>
<i>Laburnum anagyroides</i>	<b>Maggiociondolo</b>
<i>Laurus nobilis</i>	<b>Alloro</b>
<i>Ligustrum vulgare</i>	<b>Ligustro</b>
<i>Malus silvestris</i>	<b>Melo Selvatico</b>
<i>Morus alba/nigra</i>	<b>Gelso</b>
<i>Ostrya carpinifolia</i>	<b>Carpino nero</b>
<i>Populus alba</i>	<b>Pioppo bianco</b>
<i>Populus nigra</i>	<b>Pioppo nero</b>
<i>Populus nigra varietà italica</i>	<b>Pioppo cipressino</b>
<i>Prunus avium</i>	<b>Ciliegio selvatico</b>
<i>Prunus cerasifera</i>	<b>Mirabolano</b>

<b>SPECIE</b>	
<i>Prunus mahaleb</i>	<b>Ciliegio canino</b>
<i>Prunus padus</i>	<b>Pado</b>
<i>Prunus spinosa</i>	<b>Prugnolo</b>
<i>Pyrus pyraster</i>	<b>Pero selvatico</b>
<i>Quercus cerris</i>	<b>Cerro</b>
<i>Quercus ilex</i>	<b>Leccio</b>
<i>Quercus petraea</i>	<b>Rovere</b>
<i>Quercus pubescens</i>	<b>Roverella</b>
<i>Quercus robur</i>	<b>Farnia</b>
<i>Rhamnus catharticus</i>	<b>Spincervino</b>
<i>Rosa canina</i>	<b>Rosa selvatica</b>
<i>Salix alba</i>	<b>Salice bianco</b>
<i>Salix caprea</i>	<b>Salicone</b>
<i>Salix eleagnos</i>	<b>Salice da ripa</b>
<i>Salix purpurea</i>	<b>Salice rosso</b>
<i>Salix viminalis</i>	<b>Salice da vimini</b>
<i>Sambucus nigra</i>	<b>Sambuco nero</b>
<i>Sambucus racemosa</i>	<b>Sambuco rosso</b>
<i>Sorbus aria</i>	<b>Sorbo montano</b>
<i>Sorbus aucuparia</i>	<b>Sorbo degli uccellatori</b>
<i>Sorbus domestica</i>	<b>Sorbo domestico</b>
<i>Sorbus torminalis</i>	<b>Ciavardello</b>
<i>Tamarix gallica</i>	<b>Tamarice</b>
<i>Tilia cordata</i>	<b>Tiglio cordato</b>
<i>Tilia platyphyllos</i>	<b>Tiglio nostrano</b>
<i>Ulmus glabra</i>	<b>Olmo montano</b>
<i>Ulmus minor</i>	<b>Olmo campestre</b>
<i>Viburnum lantana</i>	<b>Lantana</b>
<i>Viburnum opulus</i>	<b>Palla di neve</b>

## ALLEGATO C – Fac-simile di redazione del piano di mantenimento

Richiedente:

	Corpo fondiario n° 1	Superficie corpo (ha)	
<b>Inquadramento territoriale</b>			
Comune Amministrativo	Dati catastali S.O.I.		
	a) comune censuario	b) foglio di mappa	c) particella catastale
<b>Descrizione stato di fatto</b>			
Composizione			
Età della piantagione			
Forma di governo			
Forma di trattamento (se individuata nei precedenti piani di coltura)			
Descrizione eventuali interventi pregressi (tagli di diradamento, risarcimenti di fallanze, etc.)			
Informazioni di sintesi sullo stato strutturale attuale, con l'evidenza di eventuali criticità (problemi fitosanitari, danni da fauna selvatica, etc.)			
<b>Obiettivo selvicolturale</b>			
<i>Descrivere qual è lo stato strutturale finale della piantagione, evidenziando i criteri definitivi di governo e trattamento del popolamento e definendo il conseguente obiettivo della tipologia di produzioni di assortimenti forestali ritraibili.</i>			



<b>Cronoprogramma di intervento</b>										
Descrizione intervento	Anno di esecuzione									
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
I) Potature di formazione, di ritorno e/o spollonature										
II) Diradamenti, geometrici e/o selettivi <i>(da eseguirsi almeno una volta entro il periodo d'impegno)</i>										
III) Rimessa delle fallanze con giovani ripiantumazioni <i>(da eseguirsi almeno una volta nel periodo d'impegno, qualora il Piano di mantenimento individui la necessità d'intervento)</i>										
IV) Lavorazioni localizzate, sfalci e/o decespugliamenti per favorire il primo sviluppo delle ripiantumazioni <i>(da eseguirsi almeno nelle due annualità successive all'intervento di rimessa delle fallanze)</i>										
V) Lavorazioni localizzate, sfalci e/o decespugliamenti con rispetto della rinnovazione naturale qualora presente <i>(da eseguirsi almeno tre volte entro il periodo di validità dell'impegno, solo in presenza di rinnovazione naturale d'avvenire)</i>										
VI) Contenimento e/o estirpo di eventuali specie infestanti										

VII) Tagli di maturità in presenza di rinnovazione naturale affermata ma aduggiata										
VIII) Altre ripiantumazioni con specie autoctone o di lungo e tradizionale utilizzo (il cui elenco completo è presente all'Allegato B);										
IX) Fornitura e posa di accessori per il contenimento dei danni da fauna selvatica (shelter);										
X) Fornitura e pacciamanti individuali (ad esempio di forma quadrata o circolare);										
XI) Fornitura e posa di supporti a sostegno delle ripiantumazioni.										

Nella domanda di pagamento annuale, il beneficiario indicherà quale intervento sarà svolto nell'anno, tenendo presente che la tipologia: "Diradamenti, geometrici e/o selettivi" è da eseguirsi almeno una volta entro il periodo di impegno.

ALLEGATO D – Criteri di selezione.

**SRA 10 – ACA10 - Gestione attiva delle infrastrutture ecologiche**

Principi previsti dal PS PAC	Criteri di selezione	Punteggio
P01 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	% di SOI ricadente nelle Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n.92/43/CEE e/o Aree naturali regionali protette ai sensi della L. R. 42/1996.	15
P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali	SOI ricadente (parzialmente o totalmente) nelle zone vulnerabili ai nitrati – ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).	30
P03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	SOI ≤ 1 HA	20
	1 HA < SOI ≤ 2 HA	10
	2 HA < SOI ≤ 3 HA	5
	SOI > 3 HA	1

PUNTEGGIO TOTALE = P01 + P02 + P03.

A parità di punteggio, viene considerata prioritaria la domanda con minor SOI (HA); in tal caso si prenderanno in considerazione i valori di superficie fino ai primi 4 numeri decimali.

**SRA 28.6 - Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali**

Principi previsti dal PS PAC	Criteri di selezione	Punteggio	Punteggio Massimo
Dimensione economica dell'intervento	La dimensione economica è considerata proporzionata alla SOI complessiva della domanda del primo anno.	HA x 0,1	n.p.

A parità di punteggio nella graduatoria, si procede in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (n. protocollo del rilascio sul sistema informativo dell'OP

ALLEGATO E - Indicazioni operative per potature strutturali.

**Premessa:** le potature a scopo naturalistico differiscono da quelle di produzione (che mirano all'efficace ottenimento di frutti edibili, prodotto legnoso, etc.) per il non perseguire un risultato di tipo produttivo ma ecologico – naturalistico.

Nel caso di un giovane boschetto, di una siepe e/o di un filare con presenza di piante arboree (ad esempio farnia *Quercus robur*, rovere *Quercus petraea*, frassino maggiore *Fraxinus excelsior*, frassino ossifillo *Fraxinus angustifolia*, noce *Juglans regia*, etc.), l'intervento di taglio deve mirare a orientare un corretto ed equilibrato sviluppo di chioma (potature di formazione); ciò si realizzerà favorendo prevalentemente lo sviluppo in altezza attraverso la dominanza apicale, con conseguente eliminazione dei rami a sviluppo pseudo – verticale e vigorosi che sono competitivi nei confronti del fusto principale.

Per le specie arbustive o arboree da governare a ceduo, invece, è auspicabile mantenere, se presente, un portamento cespitoso, eliminando solamente i polloni in esubero e/o mal conformati.

Per quanto concerne le siepi mantenute in forma obbligata, con continui tagli ripetitivi in modalità ed intensità di esecuzione (esempio il taglio tipico sui gelsi *Morus sp.*), va abbandonato questo criterio di potatura, selezionando, con periodici interventi di taglio, i migliori ricacci dalle testate, i quali costituiranno in futuro l'"ossatura" di chioma; i rami che in seguito si svilupperanno, non avendo la stessa stabilità di una ramificazione naturale non indotta da tagli, dovranno essere soggetti a potature di raccorciamento (tagli di ritorno).

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: [ufficio.bur@regione.fvg.it](mailto:ufficio.bur@regione.fvg.it)

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGI-  
STICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2016  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)  
[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010  
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

**INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.**

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

**FASCICOLI**

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.  
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile  
ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTO-COLLO, VIGILANZA COOPERATIVE E SERVIZI GENERALI - STRUTTURA STABILE GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONI INTERNE ED ESTERNE PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PER IL CONSIGLIO REGIONALE NON RIGUARDANTI I LAVORI D'AULA